

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CXXVIII

n. 30

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

(Anno 2010)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal Difensore civico della regione autonoma Valle d'Aosta

Trasmessa alla Presidenza il 30 marzo 2011

La presente relazione sull'attività svolta nell'anno 2009 dal Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta viene inviata al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché al Presidente del Consiglio comunale di Aosta, ai Sindaci dei Comuni convenzionati (Allein, Arvier, Avise, Aymavilles, Bard, Brissogne, Brusson, Chamois, Champdepraz, Charvensod, Châtillon, Cogne, Doues, Étroubles, Fénis, Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Introd, Issime, Issogne, Jovençon, La Thuile, Lillianes, Montjovet, Nus, Perloz, Pollein, Pont-Saint-Martin, Pontboset, Pontey, Pré-Saint-Didier, Quart, Rhêmes-Notre-Dame, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhémy-en-Bosses, Sarre, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Verrès e Villeneuve) ed ai Presidenti delle Comunità montane convenzionate (Évançon, Grand Combin, Grand Paradis, Mont Emilius, Monte Cervino, Valdigne–Mont Blanc e Walser–Alta Valle del Lys) secondo quanto previsto dalle rispettive convenzioni.

Il Difensore civico

Flavio Curto

*Ufficio del Difensore civico
della Regione autonoma Valle d'Aosta
Via Festaz, 52 (4° piano)
11100 AOSTA*

Tel. 0165-238868 / 262214

Fax 0165-32690

E-mail: difensore.civico@consiglio.regione.vda.it

Sito internet www.consiglio.regione.vda.it

nella sezione Difensore civico

INDICE

PRESENTAZIONE.....	7
LA DIFESA CIVICA VALDOSTANA NEL PANORAMA NAZIONALE E NELL'AMBITO DELLE RETI ISTITUZIONALI DI COLLEGAMENTO TRA OMBUDSMEN	9
1. Il panorama nazionale della difesa civica.....	9
2. La difesa civica in Valle d'Aosta.	12
3. Difesa civica valdostana e reti istituzionali di collegamento tra ombudsmen.....	13
L'ATTIVITÀ DI TUTELA DEL CITTADINO	15
1. La metodologia adottata.	15
2. Il bilancio generale dell'attività.....	17
3. I casi più significativi.	23
4. Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.....	81
L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI	85
1. Sede e orari di apertura al pubblico.....	85
2. Lo staff.....	85
3. Le risorse strumentali.	86
4. Le attività complementari.....	86
4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.....	86
4.2. Le altre attività.....	87
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	89
APPENDICE.....	91
ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico regionale.	93
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.....	103
ALLEGATO 3 – Proposta di legge istitutiva del Difensore civico nazionale.	112
ALLEGATO 4 – Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Padova ed il Coordinamento nazionale dei Difensori civici.	124
ALLEGATO 5 – Elenco dei Comuni convenzionati.	132
ALLEGATO 6 – Elenco delle Comunità montane convenzionate.	135

ALLEGATO 7 – Elenco attività complementari.	136
ALLEGATO 8 – Regione autonoma Valle d’Aosta.	140
ALLEGATO 9 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.	154
ALLEGATO 10 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.	155
ALLEGATO 11 – Comuni convenzionati.	157
1 – Comune di Allein	157
2 – Comune di Aosta.....	157
3 – Comune di Arvier.....	160
4 – Comune di Avise.....	160
5 – Comune di Aymavilles.....	160
6 – Comune di Bard.....	161
7 – Comune di Brissogne	161
8 – Comune di Brusson	162
9 – Comune di Chamois.....	162
10 – Comune di Champdepraz	162
11 – Comune di Charvensod	162
12 – Comune di Châtillon	163
13 – Comune di Cogne	163
14 – Comune di Doues	163
15 – Comune di Étroubles.....	163
16 – Comune di Fénis.....	163
17 – Comune di Fontainemore	164
18 – Comune di Gaby.....	164
19 – Comune di Gignod	164
20 – Comune di Gressan	164
21 – Comune di Gressoney-Saint-Jean	164
22 – Comune di Hône.....	165
23 – Comune di Introd.....	165
24 – Comune di Issime.....	165
25 – Comune di Issogne	165
26 – Comune di Jovençon	166
27 – Comune di La Thuile.....	166
28 – Comune di Lillianes	166
29 – Comune di Montjovet.....	166
30 – Comune di Nus.....	167
31 – Comune di Perloz	167
32 – Comune di Pollein.....	167
33 – Comune di Pont-Saint-Martin	167
34 – Comune di Pontboset.....	168
35 – Comune di Pontey	168
36 – Comune di Pré-Saint-Didier.....	168
37 – Comune di Quart	168
38 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame	169
39 – Comune di Roisan	169
40 – Comune di Saint-Christophe	169
41 – Comune di Saint-Denis	170

42 – Comune di Saint-Marcel	170
43 – Comune di Saint-Nicolas.....	171
44 – Comune di Saint-Oyen	171
45 – Comune di Saint-Pierre	171
46 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses.....	171
47 – Comune di Sarre.....	171
48 – Comune di Torgnon.....	172
49 – Comune di Valgrisenche	172
50 – Comune di Valpelline.....	172
51 – Comune di Valsavarenche.....	172
52 – Comune di Valtournenche.....	172
53 – Comune di Verrayes.....	173
54 – Comune di Verrès.....	173
55 – Comune di Villeneuve.....	173
ALLEGATO 12 – Comunità montane convenzionate.....	174
1 – Comunità montana Évançon	174
2 – Comunità montana Grand Combin.....	174
3 – Comunità montana Grand Paradis.....	174
4 – Comunità montana Mont Emilius	174
5 – Comunità montana Monte Cervino	175
6 – Comunità montana Valdigne – Mont Blanc.....	175
7 – Comunità montana Walser – Alta Valle del Lys.....	175
ALLEGATO 13 – Amministrazioni periferiche dello Stato.....	176
ALLEGATO 14 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell’accesso ai documenti amministrativi.....	179
ALLEGATO 15 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.....	180
ALLEGATO 16 – Questioni tra privati.....	184

PAGINA BIANCA

PRESENTAZIONE

Ho il piacere di presentare la relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta nell'anno 2010.

La relazione, trasmessa ai competenti organi in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, e dall'articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si colloca in continuità con le precedenti, e segnatamente con quelle degli ultimi tre anni, in cui la difesa civica valdostana è stata rappresentata dal sottoscritto, proponendosi di costituire, oltre che un mezzo di consuntivo dell'attività effettuata, uno strumento idoneo a contribuire al miglioramento della gestione della cosa pubblica, principalmente in termini di azione amministrativa, ma anche di azione normativa.

Così, anche la struttura della relazione ricalca quella dei rapporti che l'hanno preceduta.

Il primo capitolo iscrive perciò l'attività istituzionale di questo Difensore civico nell'ambito del sistema ordinamentale ed organizzativo che caratterizza la difesa civica nel suo complesso. Per non appesantire il testo a dismisura, mi sono limitato ad illustrare le più significative novità intervenute a livello centrale ed a quello regionale, rinviando, per il resto, alle precedenti relazioni, ed a descrivere sommariamente le iniziative di maggior rilievo assunte in seno alle reti istituzionali di collegamento tra Difensori civici operanti in ambito nazionale e sovranazionale.

La parte centrale, anche per importanza, della relazione è naturalmente rappresentata dal secondo capitolo, nel quale vengono esposti e commentati i casi trattati, dai quali possono essere tratte anche indicazioni di carattere generale per il miglioramento dell'attività amministrativa e normativa, talora peraltro oggetto di separate proposte, corredati di semplici contenuti statistici volti a facilitare la comprensione riassuntiva del lavoro, comparando anche l'esercizio in esame con quelli che lo hanno preceduto.

Nel terzo capitolo vengono descritte, da una parte, l'organizzazione dell'Ufficio del Difensore civico e, dall'altra, l'ulteriore attività esercitata per valorizzare il ruolo dell'Ufficio e promuovere la conoscenza del servizio.

La relazione termina con alcune considerazioni di sintesi e di prospettiva.

Mi sia consentito, a questo punto, esprimere un sentimento di sincera gratitudine a quanti si sono prestati nel 2010 per favorire il miglior funzionamento dell'Ufficio che ho l'onore di rappresentare, innanzitutto al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della I^a Commissione Consiliare permanente, all'Ufficio di Presidenza, ai Dirigenti ed al personale del Consiglio per il sostegno assicurato; ai Consigli dei Comuni di Bard, Chamois, Champdepraz, Hône, La Thuile, Lillianes, Nus, Pont-Saint-Martin, Pontboset, Pré-Saint-

Didier, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Pierre, Torgnon e Verrayes ed al Consiglio dei Sindaci della Comunità montana Évançon per avere assicurato ai loro amministratori il servizio di difesa civica riponendo fiducia nell'Ufficio regionale; a ogni persona che ha intrattenuto positivi rapporti con l'Ufficio del Difensore civico; da ultimo, ma non per ultimi, a tutti i collaboratori dell'Ufficio del Difensore civico, il cui determinante apporto ha consentito la redazione della presente relazione.

Flavio Curto

LA DIFESA CIVICA VALDOSTANA NEL PANORAMA NAZIONALE E NELL'AMBITO DELLE RETI ISTITUZIONALI DI COLLEGAMENTO TRA OMBUDSMEN

1. Il panorama nazionale della difesa civica.

Il 2009 – anno in cui è ricorso il duecentesimo anniversario dell'istituzione dell'Ombudsman svedese, da cui trae origine, sia pure con gli adattamenti imposti dalle peculiarità del nostro ordinamento giuridico, il Difensore civico – si era concluso in modo nefasto per la diffusione della difesa civica italiana.

Come meglio descritto nella relazione precedente, a cui si rinvia per quanti siano interessati ad analizzare l'evoluzione del quadro normativo, la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria dello Stato per il 2010), aveva infatti disposto, all'articolo 2, comma 186, la soppressione della figura del Difensore civico comunale.

L'obbligo di eliminare l'istituto del Difensore civico nei Comuni, giustificato con la necessità di ridurre la spesa pubblica, è stato confermato con il decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 26 marzo 2010, n. 42, con cui è stato novellato il comma 186 della citata legge finanziaria.

In forza di tale disposizione, alla soppressione del Difensore civico comunale, operativa – secondo quanto stabilito dalla legge di conversione, che ha risolto il problema del regime transitorio – dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei Difensori civici in essere alla data di entrata in vigore della legge stessa, si accompagna la facoltà, da parte dei Comuni, di attribuirne le funzioni, previo convenzionamento, al Difensore civico della rispettiva Provincia, che, in tal caso, assume la denominazione di Difensore civico territoriale.

La nuova previsione normativa, pur migliorativa di quella che l'ha preceduta, sembra comunque il frutto di valutazioni affrettate.

In disparte i dubbi di costituzionalità¹, essa infatti non tiene in conto il fatto che, anche a voler ragionare in termini puramente economici, così ignorando i benefici di altra natura che

¹ Pare opportuno evidenziare, al riguardo, che l'articolo 186, comma 2 della Finanziaria 2010 era stato fatto oggetto di ricorso da parte della Regione Toscana, a giudizio della quale lo Stato non avrebbe potuto sopprimere una figura la cui disciplina è rimessa alla potestà statutaria e regolamentare degli Enti locali, ledendo così anche la potestà legislativa regionale di tipo residuale in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni pubbliche locali. La questione di legittimità costituzionale è stata decisa con sentenza n. 326 del 3 novembre 2010 dal Giudice delle leggi, che l'ha ritenuta inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto la novellazione intervenuta successivamente ha comportato

l'Istituto garantisce tanto ai cittadini quanto alle Amministrazioni, i costi di un Ufficio di difesa civica sono spesso largamente compensati dai risparmi derivanti dalla deflazione del contenzioso.

Soprattutto, però, la norma trascura che le pur ineludibili esigenze di risparmio potrebbero essere coniugate con l'efficienza mediante la configurazione di un modello meno semplificato, nell'ambito del quale si possa quantomeno operare delle distinzioni in base al bacino di utenza servito dai Comuni.

In quest'ottica, ai Comuni dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di ricorrere a una pluralità di forme associative, ovvero al convenzionamento in orizzontale per creare un unico Ufficio di difesa civica razionalmente dimensionato, ricorrendo alternativamente a convenzioni, oltre che per l'utilizzo del Difensore civico provinciale o di altro Ente di livello intermedio, anche per avvalersi dell'Ufficio di Difesa civica regionale, come già previsto in alcune leggi regionali, tra cui quella della Valle d'Aosta, lasciando comunque liberi i centri più popolati di mantenere o istituire un proprio autonomo servizio.

Tale essendo il contesto legislativo, ai cittadini che, incontrando problemi con i Comuni, intendano avvalersi di uno strumento di tutela non giurisdizionale informale e gratuito, non resterà comunque che augurarsi che nel territorio in cui vivono esista il Difensore civico provinciale (i dati disponibili indicano in 37 il numero di Difensori civici provinciali operativi al 2010), che i Comuni vogliano convenzionarsi con la Provincia per avvalersi del Difensore civico territoriale e che, all'interno dello stesso livello provinciale, maturino le condizioni per favorire il convenzionamento dei Comuni, con sicura riduzione, in ogni caso, della prossimità tra cittadini e difesa civica.

Vani infatti si sono rivelati i tentativi sinora operati dal Coordinamento dei Difensori civici italiani per promuovere una revisione della norma in questione nell'ambito del disegno di legge noto come Codice delle Autonomie, così come, in termini più generali, a nessun risultato è approdato lo sforzo profuso in passato dal Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome per dotare il nostro Paese di una disciplina che assicuri un'adeguata diffusione dell'Istituto ed una qualità omogenea del suo funzionamento, così da garantire a tutti i cittadini una tutela appropriata ed a tutti gli Enti Pubblici un interlocutore autorevole, dal momento che l'elaborato predisposto per la creazione di un sistema integrato di difesa civica² (Allegato 3), di cui si è dato ampiamente conto nelle precedenti relazioni, giace tuttora, insieme a numerose altre proposte di legge, in Parlamento.

un sostanziale mutamento della disposizione contestata – che la Corte Costituzionale ha rilevato incidentalmente avere impatto soltanto sull'esercizio delle funzioni di difesa civica e non sulla loro esistenza – mentre la nuova norma non è stata specificamente impugnata.

² Proposta di legge AC n. 1879 del 2 novembre 2006, nuovamente presentata nell'attuale legislatura (proposta di legge AC n. 1382 del 24 giugno 2008 *Norme in materia di difesa civica e istituzione del Difensore civico nazionale*).

Sul versante delle Regioni, che, giova rammentarlo, hanno avuto il merito di dare origine alla difesa civica nell'ordinamento istituzionale italiano, aprendo così anche la strada alla diffusione della difesa civica a livello locale, sono invece intervenute in corso d'anno alcune novità legislative di segno opposto, tese a rivalutare la figura del Difensore civico anche nell'intento di contenere la spesa pubblica.

Così, la Regione Lombardia, che già in passato aveva in via transitoria affidato al Difensore civico regionale le funzioni del Garante dei detenuti, regolate da separata legge, ha attribuito tali funzioni al Difensore regionale a regime, novellando, con il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18, l'articolo 10 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 8.

La scelta definitivamente effettuata dal legislatore lombardo conferma il recente orientamento di alcune Regioni e Province autonome (Marche, Provincia autonoma di Trento, Liguria, oltre che la stessa Lombardia) ad estendere, talora a seguito di accorpamento, le funzioni del Difensore civico a particolari categorie di soggetti, in primo luogo i ristretti ed i minori, in contrapposizione alla tendenza che sembra prevalere a livello nazionale, peraltro comune ad altre Regioni³, volta a privilegiare l'istituzione di Autorità di garanzia settoriali.

La citata legge lombarda, con la quale è stata completamente rivista la precedente disciplina dell'Istituto al fine di adeguarla allo Statuto di autonomia ed ai principi elaborati in materia dalle organizzazioni comunitarie e internazionali, contiene novità molto rilevanti anche per ciò che attiene alle aree di intervento, prevedendosi in particolare, al comma 1 dell'articolo 9, che il Difensore interviene, tra l'altro, *“nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici regionali ai sensi della legislazione regionale vigente e della convenzione di gestione”* e, al comma 4, del medesimo articolo, che questi può intervenire, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge statale, anche nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici nazionali.

Analoga disposizione è stata introdotta con la legge 4 febbraio 2010, n. 3, della Provincia autonoma di Bolzano – a sua volta significativa in termini generali per avere completamente riordinato la disciplina precedente, risalente al 1996 – che, all'articolo 2, estende l'ambito di intervento del Difensore civico ai concessionari o gestori di servizi pubblici della Provincia.

³ La Regione Toscana ha istituito, con legge regionale 1 marzo 2010, n. 26, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza. A completamento di quanto riportato nella relazione per il 2009, dove si era data notizia dell'istituzione, da parte della Regione Piemonte, del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, occorre poi considerare che in tale anno la Regione Lombardia ha istituito, con legge regionale 30 marzo 2009, n. 13, il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, la Provincia autonoma di Bolzano ha istituito, con legge provinciale 26 giugno 2009, n. 3, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, la Regione Basilicata ha istituito, con legge regionale 29 giugno 2009, n. 29, il Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza e la Regione Umbria ha istituito, con legge regionale 29 luglio 2009, n. 18, il Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza. Quanto ai detenuti, la Regione Toscana ha istituito, con legge regionale 19 novembre 2009, n. 69, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Risulta dunque confermato che le leggi di ultima generazione hanno provveduto ad adattare l'ambito di intervento della difesa civica al nuovo contesto, caratterizzato sempre più dall'affidamento a soggetti formalmente privati di attività sostanzialmente amministrative.

Di qui il permanere della convinzione, già espressa in passato, in ordine all'opportunità, anche nella nostra Regione, di un adeguamento della normativa vigente volto a contemplare tutti i gestori di servizi pubblici regionali nell'ambito di intervento del Difensore civico, così generalizzando la competenza al medesimo attribuita in materia di diniego o differimento del diritto di accesso, che si esplica, anche in forza di quanto previsto dalla legge regionale sul procedimento amministrativo, nei confronti di tutti i soggetti privati preposti per legge, regolamento o convenzione all'esercizio di attività di cura degli interessi della collettività.

2. La difesa civica in Valle d'Aosta.

La soppressione del Difensore civico comunale imposta dal legislatore statale nei termini sopra indicati, che ha già privato parecchi cittadini di tutela, non ha avuto incidenza in Valle d'Aosta.

Il testo vigente dell'articolo 183, comma 2 della legge finanziaria dello Stato per il 2010 stabilisce, infatti, che le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Ciò significa che nelle Regioni ad autonomia speciale la disposizione soppressiva non trova immediata applicazione, come ha già affermato la giurisprudenza, che ha avuto modo di sospendere il provvedimento di decadenza di un Difensore civico perché la Regione interessata non aveva recepito nel proprio ordinamento la norma statale che prevede la soppressione del Difensore civico comunale⁴.

Ai fini che qui interessano, peraltro, quel che preme rilevare non è tanto che la Regione Valle d'Aosta è dotata di una competenza esclusiva in materia di Enti locali esercitata attraverso una legge che disciplina compiutamente le autonomie valdostane, quanto piuttosto che il legislatore valdostano, resosi conto che, nella nostra Regione, il Comune non rappresenta il bacino di utenza ottimale per un autonomo servizio di difesa civica, ha previsto fin da subito la facoltà, per i Comuni e le Comunità montane, di convenzionarsi con il Consiglio regionale per avvalersi dell'Ufficio del Difensore civico regionale.

Grazie alla felice intuizione del legislatore, la possibilità di garantire ai cittadini in eguale misura ad ogni livello amministrativo una tutela adeguata senza dispersione di risorse, che in

⁴ T.A.R. per la Sicilia, Sezione distaccata di Catania, ordinanza n. 864 del 6 luglio 2010.

gran parte del restante territorio italiano può sembrare ormai un'utopia, è prossima a divenire in Valle d'Aosta realtà.

Gli Enti locali convenzionati al 31 dicembre 2010 sono infatti 62, di cui 55 Comuni e 7 Comunità montane, essendosi in tale anno uniti ai numerosi altri che, credendo nella capacità dell'istituto di garantire la protezione dei diritti e degli interessi dei cittadini e di favorire nel contempo il corretto funzionamento dell'Amministrazione, avevano deciso negli anni passati di convenzionarsi, i Comuni di Bard, Chamois, Champdepraz, Hône, La Thuile, Lillianes, Nus, Pont-Saint-Martin, Pontboset, Pré-Saint-Didier, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Pierre, Torgnon e Verrayes, cui va aggiunta la Comunità montana Évançon. Inoltre, altri 2 Enti territoriali hanno avviato, nel corso del 2010, le procedure necessarie a perfezionare il convenzionamento.

Resta da dire che l'evoluzione della legislazione di altre Regioni è indicativa della propensione a sviluppare specifiche funzioni di tutela a favore di particolari categorie di soggetti, ovvero le persone private della libertà personale ed i minori.

Spetta al Consiglio regionale, naturalmente, valutare l'opportunità di sviluppare anche in Valle d'Aosta tali funzioni, individuando, in caso affermativo, le figure incaricate di esercitarle, potendosi ipotizzare, al riguardo, soluzioni diversificate, una delle quali è quella di affidarle tutte a un unico soggetto, ovvero al Difensore civico, come è avvenuto in alcune Regioni.

Questo Ufficio, per parte sua, si limita a riaffermare, oltre alla più completa disponibilità nel mettere a disposizione le conoscenze acquisite, accresciute nei mesi di giugno e settembre in virtù della partecipazione ad un convegno organizzato dal Pubblico Tutore dei minori del Veneto, che ha costituito un momento di riflessione alla luce dell'esperienza di tale importante Istituzione, ed a una breve ma intensa tavola rotonda promossa dall'Associazione Valdostana Volontariato Carcerario, significativamente intitolata *Dall'Emarginazione al Carcere Dal Carcere all'Emarginazione – Solidarietà o riconoscimento di diritti?*, che l'eventuale scelta di sovrapporre le diverse funzioni in capo al Difensore civico permetterebbe di ampliare le forme di tutela contenendo la spesa, fermo restando che occorrerebbe in tal caso dotare l'Ufficio del Difensore civico di risorse e strumenti adeguati alle forti specificità dei nuovi settori attribuiti alla sua competenza.

3. Difesa civica valdostana e reti istituzionali di collegamento tra ombudsmen.

Come ampiamente esposto nella relazione dell'anno precedente, ad impulso del Coordinamento nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ha preso vita nel 2009 un nuovo soggetto, capace di meglio rappresentare l'intera difesa civica italiana.

Il nuovo organismo, ancora in attesa di ricevere un assetto definitivo, specie per la necessità di confrontarsi con le modifiche ordinamentali introdotte con la più volte citata legge finanziaria statale del 2010, ha realizzato peraltro un'importante iniziativa.

Nel mese di giugno il Coordinamento nazionale dei Difensori civici italiani ha infatti sottoscritto un Protocollo d'intesa con il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università degli Studi di Padova finalizzato alla collaborazione per lo sviluppo delle attività dell'Istituto Italiano dell'Ombudsman (Allegato 4).

L'attività di tale Istituto, volta essenzialmente alla promozione di studi e iniziative sulla difesa civica e sui diritti umani al fine di consolidarne e diffonderne la cultura, di fornire materiale al dibattito sull'istituzione del Difensore civico nazionale e di altre Autorità di garanzia, nonché di fornire sostegno scientifico ai Difensori civici e ai funzionari degli Uffici di difesa civica occasioni di formazione permanente e di approfondimento, sarà indirizzata da un Comitato scientifico composto da professori universitari, Difensori civici ed esperti.

Del predetto Comitato è stato chiamato a far parte anche il Difensore civico della Valle d'Aosta.

Sul versante comunitario, ad iniziativa del Mediatore europeo e del Difensore civico del Tirolo, nel mese di novembre si è tenuto ad Innsbruck il VII° Seminario regionale della Rete europea dei Difensori civici sul ruolo dei Difensori civici regionali, sulla Rete europea dei Difensori civici e sulle questioni di diritto ambientale.

Tale Seminario si iscrive nel quadro delle attività della Rete europea dei Difensori civici, attivata dal Mediatore europeo (che, avendo il compito di tutelare i cittadini europei o residenti negli Stati membri in caso di cattiva o carente amministrazione nell'attività di Istituzioni ed Organi dell'Unione Europea (U.E.), non ha competenza nei confronti delle autorità degli Stati membri, quand'anche la questione sottoposta ad esame riguardi una materia di rilevanza comunitaria) per favorire la corretta applicazione del diritto comunitario negli Stati membri, che deve essere garantita dai singoli Difensori civici, ciascuno per il proprio ambito di intervento.

La partecipazione al Seminario si è dimostrata un'occasione particolarmente proficua non solo per confrontare l'esperienza del Difensore civico valdostano con quella di altri Ombudsmen e Mediatori e consolidare la collaborazione con i colleghi, ma anche per raccogliere importanti indicazioni in ordine alle concrete modalità con cui i Difensori civici possono rivolgersi al Mediatore Europeo per proporre quesiti afferenti all'applicazione e all'interpretazione del diritto dell'U.E. la cui soluzione si rende necessaria per la gestione dei casi affidati alle loro cure, ai quali questi potrà, a seconda della loro natura, rispondere direttamente o per il tramite della Commissione europea, nella sua qualità di organo "custode dei Trattati".

L'ATTIVITÀ DI TUTELA DEL CITTADINO

1. La metodologia adottata.

I criteri metodologici adottati, finalizzati a contemperare l'esigenza di non tradire alcune caratteristiche fondamentali della difesa civica, ossia l'immediatezza e l'informalità degli interventi ed il contatto diretto con i cittadini, con quella di assicurare la trasparenza della funzione mediante l'esplicitazione scritta dell'attività svolta e degli esiti della medesima, tanto a beneficio dei cittadini quanto delle Amministrazioni, sono stati illustrati compiutamente nella relazione relativa all'attività svolta nell'anno 2007, primo anno di gestione dell'attuale titolare del mandato di Difensore civico.

Anche per facilitare la lettura di quanti sono interessati agli aspetti di metodo, se ne riportano i contenuti, adattati in funzione dell'esperienza.

A – Generalità.

Le articolazioni procedurali attraverso cui si esplica un intervento di difesa civica possono essere concettualmente separate, pur con qualche approssimazione e semplificazione, in tre fasi, di cui soltanto la prima ha carattere necessario: quella dell'iniziativa da parte dei cittadini; quella dell'istruttoria; quella della conclusione.

B – La fase dell'iniziativa.

Le richieste possono essere presentate dai cittadini con libertà di forme: contatto personale, lettera, fax e messaggio di posta elettronica.

Considerato che spesso la complessità delle questioni o la difficoltà di inquadrarle in termini tecnico-giuridici non ne agevola l'esposizione e che le dimensioni del territorio regionale consentono un sufficientemente comodo accesso all'Ufficio del Difensore civico, è facile comprendere che la modalità privilegiata consiste nel contatto personale dell'utente, che deve poter contare sulla presenza, anche fisica, del Difensore civico o dei suoi collaboratori, che possono in questo modo valutare con maggior precisione i fatti che hanno originato il problema.

In determinati casi l'intervento del Difensore civico può esaurirsi già in questa fase: ciò avviene allorché il cittadino abbisogna soltanto dei chiarimenti tecnico-giuridici necessari per la comprensione della portata di un problema che ha

incontrato, in esito ai quali si convince che l'attività amministrativa si è dispiegata correttamente, oppure intende percorrere altra via risultata più confacente alla soluzione del problema o infine, più semplicemente, ottiene le indicazioni richieste per rapportarsi in modo efficace con i pubblici uffici.

Non sempre il primo colloquio è sufficiente, rendendosi talora necessari approfondimenti che, in relazione alla complessità del caso, non possono essere svolti nell'immediato.

Separata considerazione merita il tema degli interventi che non rientrano nella stretta competenza istituzionale del Difensore civico.

Vi rientrano, in primo luogo, i casi in cui il cittadino si rivolge all'Ufficio per esporre un problema che ha incontrato nei rapporti con un'Amministrazione diversa da quelle formalmente assoggettate alla sua competenza. Laddove non sia possibile inoltrare la pratica al Difensore civico competente, è buona consuetudine, in assenza di una copertura generalizzata del servizio sul territorio nazionale, assicurare un sostegno al cittadino cercando di comunicare con gli enti interessati per facilitare la soluzione della questione prospettata.

Diverso trattamento va riservato alle questioni che investono esclusivamente rapporti tra privati, riguardo ai quali l'intervento dell'Ufficio — non riguardando le Amministrazioni pubbliche — non trova giustificazione oggettiva e risponde soltanto all'opportunità di non tradire le aspettative del cittadino che ha chiesto ascolto e supporto: in questo caso non possono essere fornite che indicazioni di massima, indirizzando il cittadino verso gli organismi cui rivolgersi. Di qui l'importanza di promuovere un'adeguata conoscenza dell'Istituto e del suo raggio d'azione.

Le richieste sono in ogni caso annotate con l'attribuzione di un numero progressivo, corrispondente all'ordine di accesso del soggetto che le ha presentate.

C — La fase istruttoria.

Allorché l'intervento non può esaurirsi nella prima fase, rendendosi necessari approfondimenti o azioni dell'Ufficio nei confronti di soggetti terzi, viene avviata l'istruttoria — che può essere condotta avvalendosi, a seconda delle peculiarità del caso concreto, dei mezzi previsti dalla normativa (richiesta, verbale o scritta, di notizie; consultazione ed estrazione di copia di atti e documenti; acquisizione di informazioni; convocazione del responsabile del procedimento; accesso agli uffici per accertamenti) — diretta a verificare la sussistenza delle omissioni, dei ritardi, delle irregolarità, procedurali o provvedimentali, oppure delle disfunzioni oggetto di reclamo.

Parallelamente viene aperto un fascicolo formale, numerato progressivamente.

Normalmente la fase istruttoria prende avvio con la richiesta di documentati

chiarimenti all'Amministrazione interessata e si conclude allorché vengono fornite risposte esaurienti alle questioni esposte.

D – La fase conclusiva.

Al termine della fase istruttoria, così come nel caso in cui il quadro conoscitivo acquisito in precedenza rende superflua tale fase, vengono formulate, laddove il reclamo sia ritenuto fondato e non sia stato possibile mediare tra le diverse posizioni, osservazioni all'Amministrazione, che possono essere disattese con rappresentazione scritta delle motivazioni del dissenso.

Dell'esito dell'intervento e dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione deve essere informato il richiedente, possibilmente con una nota scritta, indirizzata anche alla prima, nella quale sono chiaramente contenute le conclusioni raggiunte, le ragioni poste a fondamento delle medesime e le raccomandazioni formulate all'Ente, sulla scorta di quanto recentemente consigliato nella Dichiarazione adottata in occasione del VI° seminario dei Difensori civici nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi candidati, tenutosi a Strasburgo nei giorni 14-16 ottobre 2007.

Un'informativa scritta viene resa anche a fronte di istanze presentate per iscritto che risultano manifestamente irricevibili, nel caso in cui il richiedente sia identificabile.

2. Il bilancio generale dell'attività.

Nel corso dell'esercizio 2010 l'Ufficio ha trattato 436 casi, di cui 32 non conclusi nel 2009.


Il confronto con i dati riferiti ai tre anni precedenti, riportato nella tabella 1, conferma l'incremento della casistica rilevato nel 2008 e nel 2009, rispetto al quale nel 2010 non ci sono state significative variazioni, ove si consideri la presenza di alcune istanze presentate da un numero consistente di cittadini.

Per quanto riguarda le pratiche non concluse, che ammontano a 48, di cui 1 aperta nel 2007, 7 nel 2009 e 40 nel 2010, non si tratta per lo più di situazioni in sofferenza: un rilevante numero di fascicoli è infatti stato aperto ad anno avanzato, per altri rimane da formalizzare la comunicazione degli esiti dell'attività svolta, restandone pochi in fase istruttoria. Si registra comunque un leggero aumento dell'arretrato rispetto all'anno precedente, determinato dal fatto che, a partire dal mese di giugno, il funzionario assegnato all'Ufficio presta un'attività lavorativa ridotta (si veda al riguardo il capitolo 3).

TABELLA 1 – Casi trattati dal 2007 al 2010.


Anno	Numero casi	Casi definiti nell'anno	Pratiche non concluse
2007	275	254	21
2008	385	344	41
2009	383	351	32
2010	436	388	48

Il grafico che segue descrive l'andamento della casistica per ciascun mese degli anni considerati, anch'esso influenzato, quest'anno, dalla presentazione delle istanze collettive di cui si è detto.

GRAFICO 1 – Casi trattati dal 2007 al 2010 – Distribuzione per mese.

L'incidenza della casistica riferita agli Enti locali sull'attività complessiva è riportata nel grafico che segue, che evidenzia come, a fronte di un cospicuo incremento di Amministrazioni convenzionate per l'utilizzo del servizio di difesa civica regionale (quindici Comuni ed una Comunità montana), il numero dei casi trattati, che era significativamente aumentato nel 2008, non ha subito nel 2010, come del resto nel 2009, rilevanti variazioni. Il dato suggerisce di promuovere ulteriormente la conoscenza degli ambiti di intervento dell'Istituto nei confronti della popolazione.

GRAFICO 2 – Incidenza della casistica relativa agli Enti locali convenzionati sull'insieme dei casi trattati dal 2007 al 2010.



Gli affari sono distribuiti tra gli Enti o categorie di Enti di riferimento, come indicato nella tabella 2, confermativa della naturale prevalenza della Regione e dell'importante presenza dei Comuni.

Il numero delle richieste improprie, ovvero quelle che hanno ad oggetto questioni tra privati, di cui l'Ufficio si trova comunque ad occuparsi, leggermente diminuito, documenta

l'opportunità di favorire costantemente la conoscenza delle funzioni proprie del servizio di difesa civica.

**TABELLA 2 – Suddivisione dei casi per Ente o categoria di Enti
Anno 2010.**

Enti	Casi	%
1 – Regione autonoma Valle d'Aosta	227	49%
2 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi	4	1%
3 – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	11	2%
4 – Comuni convenzionati	95	21%
5 – Comunità montane convenzionate	8	2%
6 – Amministrazioni periferiche dello Stato	27	6%
7 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza	45	10%
8 – <i>Questioni tra privati</i>	41	9%
Totale	458*	100%
* Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali.		

Quanto alla distribuzione dei casi per materia, emerge nuovamente che le aree tematiche (Tabella 3) che più frequentemente determinano l'oggetto dell'istanza – se si eccettuano le questioni ordinamentali, che attraversano tutte le aree di attività, e si tiene conto che il settore dell'istruzione è stato casualmente caratterizzato dalla presenza di istanze presentate da una pluralità di soggetti – investono problematiche di carattere sociale, trasversali a molti degli Enti destinatari di questo rapporto, ed hanno per lo più come denominatore comune la fragilità degli esponenti: 103 sono infatti le istanze che a vario titolo (assistenza pubblica, casa, benefici economici, pensioni sociali, indennità di disoccupazione, invalidità civile, eccetera) concorrono a rappresentare il settore.

Come si è già avuto occasione di evidenziare in passato, il dato, pur trovando spiegazione nel fatto che la difesa civica, per sua natura, è funzionale alle esigenze di quella parte della popolazione che, trovandosi in condizioni di particolare debolezza, non riesce ad esercitare i propri diritti o a far valere i propri interessi, indica che la crisi finanziaria continua a sortire effetti negativi nonostante le misure di contrasto ideate ed attuate dagli organi politico-istituzionali. Una considerazione specifica merita al riguardo il problema dell'emergenza abitativa, che, malgrado recenti disposizioni della Giunta regionale abbiano meritoriamente introdotto la possibilità di ricorrere a locazioni finanziate dal pubblico, non di rado trova soluzione solo in via del tutto provvisoria, con sistemazioni di accoglienza urgente e temporanea, per la diffidenza dei proprietari a trattare con persone in situazione di marginalità, specie se migranti, o per gli intenti speculativi che possono condurre alcuni di essi a trarre guadagno dalla condizione di svantaggio economico e sociale degli interessati.

TABELLA 3 – Suddivisione dei casi per area tematica.

Aree tematiche	Casi	%
1 – Accesso ai documenti amministrativi	11	3%
2 – Agricoltura e risorse naturali	7	2%
3 – Ambiente	5	1%
4 – Assetto del territorio	52	12%
5 – Attività economiche	7	2%
6 – Edilizia residenziale pubblica	26	6%
7 – Istruzione, cultura e formazione professionale	105	25%
8 – Ordinamento	85	20%
9 – Organizzazione	49	12%
10 – Politiche sociali	39	9%
11 – Previdenza ed assistenza	13	3%
12 – Sanità	10	2%
13 – Trasporti e viabilità	11	3%
14 – Turismo e sport	0	0%
N.B. Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali ed altre una pluralità di materie.		

Per l'elenco completo degli affari trattati si rinvia alle tabelle allegate (Allegati 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16), mentre di seguito si riporta una descrizione analitica dei casi che sono parsi più significativi.

La selezione operata si propone di fornire uno spaccato del ruolo complessivamente svolto da questo Ufficio per dare concretezza alla duplice finalità della sua azione: quella della tutela dei cittadini e quella del miglioramento dell'attività amministrativa.

La casistica qui rendicontata si riferisce, pertanto, a questioni giuridicamente complesse, in cui l'Ufficio ha fornito il proprio contributo ai fini di una corretta applicazione della normativa, a situazioni in cui ha consentito al cittadino di acquisire certezza in ordine al corretto operato della Pubblica Amministrazione o alle modalità per far valere le proprie richieste, a vicende in cui ha sollecitato l'esame delle istanze inoltrate dall'utenza al fine di ottenere la definizione dei procedimenti amministrativi, a vicende in cui ha aperto un confronto dialettico per conciliare le diverse posizioni delle parti, a situazioni in cui ha stimolato l'esercizio dei poteri di autotutela. Segue una separata descrizione delle proposte specificamente formulate per migliorare l'attività degli apparati pubblici, mentre altre proposte possono essere ricavate indirettamente dai commenti alle singole fattispecie.

I casi illustrati sono ordinati per Amministrazioni destinatarie dell'intervento, e, all'interno delle medesime, per articolazioni strutturali (fanno eccezione le richieste di riesame del diniego o del differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi, che, in virtù della peculiarità della disciplina che le riguarda – in termini di Amministrazioni assoggettate alla competenza del Difensore civico regionale, di formalità del procedimento e di rapporti con il ricorso giurisdizionale – sono state considerate unitariamente).

La classificazione seguita è sembrata quella maggiormente funzionale alle esigenze di quanti possono essere interessati alle specificità dei singoli casi, mentre l'elencazione di tutti i casi trattati utilizza un sottocriterio diverso, basato sulle aree di intervento e, nell'ambito di queste, sulle singole materie, con l'eccezione, anche qui, delle richieste di riesame del diniego o del differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. I casi più significativi.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Caso n. 26 – Trasparenza e partecipazione nel procedimento per l'affidamento dell'incarico di formatore esterno – Presidenza della Regione.

Un soggetto, iscritto nell'elenco istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1259 del 2007 per l'individuazione dei formatori esterni cui affidare l'incarico di docente nei corsi per il personale regionale, si è rivolto al Difensore civico lamentando che, nonostante la collaborazione apportata nella programmazione di alcuni corsi inseriti nel Piano annuale di formazione del personale, la relativa docenza era stata affidata ad altra persona non inclusa nel suddetto elenco sul presupposto dell'insussistenza, all'interno del medesimo, dei profili di docenza richiesti dai percorsi formativi in questione, senza peraltro essere stato posto nelle condizioni di conoscere l'itinerario procedimentale condotto.

Questo Ufficio, esaminata la documentazione e la normativa di interesse ed interpellata in merito la Direzione regionale Agenzia del lavoro, ha verificato che la deliberazione giuntale di affidamento dell'incarico in questione non aveva dato conto della specificità del caso concreto, così come poi esplicitata dalla predetta Struttura nella nota di risposta all'intervento del Difensore civico, ove è stato precisato che, effettuata la nomina di un docente appartenente all'organico regionale, prevista come prioritaria dalla deliberazione istitutiva dell'elenco, la scelta di ricorrere anche ad un docente esterno, non compreso nell'elenco, era stata determinata dall'esigenza di acquisire un apporto didattico aggiuntivo e mirato ad aspetti comparativi specifici, non soddisfabile diversamente.

Di qui la ritenuta genericità della motivazione del provvedimento di conferimento di incarico, che, a fronte di un curriculum professionale, quale quello dell'istante, potenzialmente idoneo a soddisfare le esigenze didattiche connesse al contenuto formativo dei corsi in esame, si è limitato a rilevare che tali corsi richiedevano profili di docenza non compresi nel suddetto elenco.

Quanto alle esigenze di comunicazione e di partecipazione, escluso che queste trovino fondamento nella collaborazione resa dall'istante di propria iniziativa nella fase prodromica all'approvazione del Piano annuale di formazione del personale, questo Ufficio ha osservato che la proceduralizzazione dell'attività di scelta dei docenti esterni, in assenza di risorse interne disponibili – operata dall'Amministrazione regionale con la citata deliberazione per

dichiarate ragioni di facilità nel reperimento di docenze qualificate, di efficacia del servizio formativo, di garanzia di parità di trattamento e di trasparenza nella selezione dei docenti esterni – comporta, in applicazione dell'articolo 12, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, l'operatività nella fattispecie della previsione della comunicazione dell'avvio del procedimento di nomina di docente esterno ai soggetti iscritti nell'area tematica di riferimento dell'elenco di cui sopra, che, presentando domanda di iscrizione, hanno reso la propria disponibilità e manifestato la propria aspirazione alla docenza.

Stante l'avvenuto svolgimento dei corsi formativi in esame, le osservazioni rese sono state orientate al miglioramento della futura attività amministrativa. L'Amministrazione ne ha preso buona nota, comunicando infine l'intendimento di rispondere alle esigenze didattiche connesse alla formazione del personale mediante docenze interne o convenzionamenti con l'Università della Valle d'Aosta ed altri Enti formativi accreditati.

Caso n. 31 – Iscritto al Centro per l'impiego il lavoratore non comunitario in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato – Presidenza della Regione.

Uno straniero entrato in Italia nell'ambito dell'ultimo dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, perso il lavoro, si era trasferito in Valle d'Aosta e, essendo alla ricerca di occupazione, si era recato al locale Centro per l'impiego, dove gli sarebbe stato riferito che, in assenza del permesso di soggiorno, non era possibile perfezionare la relativa iscrizione.

Il cittadino, avendo appreso dell'esistenza di direttive le quali prevedono che lo straniero, nelle more della consegna del primo permesso di soggiorno, può esercitare i diritti derivanti dal permesso stesso, ha richiesto l'intervento del Difensore civico.

Questo Ufficio, appurato che la direttiva del Ministero dell'Interno del 20 febbraio 2007 specifica che il lavoratore non comunitario, nelle more della consegna del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, può legittimamente esercitare i diritti derivanti dal medesimo permesso, purché in possesso di determinati documenti, è intervenuto informalmente presso il Dirigente del Servizio regionale per l'impiego.

Il predetto Dirigente, effettuati gli accertamenti del caso, ha comunicato l'opportunità per l'istante di ripresentarsi al Centro per l'impiego munito di tutta la documentazione in suo possesso per consentire un riesame del caso.

L'istante – previa verifica congiunta con questo Ufficio della disponibilità dei documenti contemplati dalla citata circolare, ossia il contratto di soggiorno stipulato presso il competente Sportello unico per l'immigrazione, la ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale

abilitato attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno e copia del modello di richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dal citato Sportello – si è quindi presentato nuovamente presso il competente Centro per l'impiego, ottenendo la richiesta iscrizione.

A seguito dell'intervento di questo Ufficio, il Servizio regionale per l'impiego ha quindi correttamente fatto applicazione del principio enunciato nella citata direttiva in materia di diritti dello straniero anche ai fini dell'iscrizione al Centro per l'impiego, dei cui servizi potranno giovare senza equivoci tutti i cittadini non comunitari in possesso di ricevuta di primo rilascio del permesso di soggiorno per attività di lavoro subordinato.

Caso n. 61 – Ragionevole il mancato inserimento in un gruppo di progetto di un dipendente membro di un precedente organismo istituito per analoghe finalità – Presidenza della Regione

Un dipendente regionale chiamato a far parte nel 2009 di un gruppo di lavoro istituito per avviare l'utilizzo del documento elettronico nella corrispondenza interna, dopo avere premesso di non essere stato inserito in analogo gruppo creato nell'anno in corso, ha richiesto la consulenza del Difensore civico al fine di verificare la correttezza dell'esclusione. Ciò anche in considerazione del fatto che alla partecipazione ai lavori del nuovo organismo consegue, diversamente che in precedenza, un trattamento economico accessorio, essendo stato il medesimo collocato tra quelli istituiti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 del contratto collettivo regionale di lavoro sottoscritto il 21 maggio 2008, in forza del quale alla realizzazione di progetti specifici di gruppo è connessa un'indennità di incarico.

Esaminata la documentazione esibita dall'istante e le disposizioni che compongono il quadro normativo di riferimento, è risultato innanzitutto che i lavori del gruppo originario si iscrivono nell'ambito dello studio di fattibilità del documento informatico con valore giuridico e del relativo piano di progetto approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2410 del 2009, che ne determina anche il gruppo chiamato a realizzarlo, composto, oltre che da tecnici informatici, da un tecnico documentale per ciascun Dipartimento regionale, cui si aggiungono altri due tecnici appartenenti all'Archivio generale. Diversa la fisionomia del secondo gruppo di lavoro, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 2010, pur chiamato a realizzare un progetto che pare, quantomeno a stare alla sua denominazione, la prosecuzione del primo: non figurano più i tecnici informatici, viene individuato un unico membro per ogni Struttura autonoma dal punto di vista della protocollazione, il referente della Struttura nell'ambito della quale è inserito l'Archivio generale assume il ruolo di responsabile di progetto.

Ragionevole è apparsa, alla luce della descritta ricostruzione, la scelta – operata, in prima battuta, da chi ha presentato il progetto e, al definitivo, dalla Giunta regionale – di optare per una rappresentanza paritaria delle singole Strutture all'interno del gruppo di lavoro, con conseguente rinuncia, da parte di una di esse, alla presenza di un protocollista, tenuto conto che il Capo progetto, in ragione delle mansioni che ordinariamente svolge, ben possiede le competenze per surrogarsi al medesimo, fermo restando che neppure irragionevole sarebbe parsa una soluzione diversa, conforme a quella individuata in occasione della costituzione del primo gruppo di lavoro.

Le conclusioni raggiunte da questo Ufficio sono state compiutamente illustrate all'istante, che si è trovato così nelle condizione di poter comprendere che, pur non avendo beneficiato dell'incarico di progetto in questione, non era stato discriminato.

Caso n. 85 – Accolta infine la domanda di trasferimento del dipendente, che non accetta la nuova destinazione lavorativa – Presidenza della Regione.

Un dipendente regionale che incontrava difficoltà nei rapporti con colleghi e superiori ha lamentato al Difensore civico che il trasferimento ad altro luogo di lavoro, domandato da tempo, non era ancora avvenuto, richiedendone l'intervento.

Valutata la situazione rappresentata e ritenuto che la permanenza nell'attuale sede lavorativa rischiava di turbare l'equilibrio psico-fisico dell'istante, questo Ufficio è per le vie brevi intervenuto presso il Dipartimento Personale e Organizzazione, che – dopo aver evidenziato le ragioni organizzative che avevano sinora impedito la mobilità – ha assicurato, convenendo sull'esistenza di esigenze, anche obiettive, che consigliavano la modifica del luogo di lavoro del dipendente – il proprio fattivo interessamento.

In effetti, a distanza di meno di un mese l'Amministrazione ha proposto al lavoratore il trasferimento ad altra Struttura, che questi peraltro ha rifiutato, non giudicando la destinazione offerta di proprio gradimento.

Caso n. 192 – Incarico di particolare professionalità, trasferimento ed utilizzazione temporanea del dipendente nella Struttura di provenienza – Presidenza della Regione.

Un funzionario regionale trasferito da un organico ad un altro dell'Amministrazione ma mantenuto in utilizzazione temporanea per esigenze organizzative nell'ambito della Struttura di provenienza, ricevuta comunicazione, da parte della Direzione Sviluppo organizzativo, della cessazione dell'incarico di particolare professionalità a far data dal trasferimento, ha sottoposto la vicenda all'esame del Difensore civico, evidenziando che, in conseguenza dell'operazione complessivamente condotta, si trovava a compiere presso la Struttura che lo

utilizzava temporaneamente le medesime mansioni svolte in precedenza senza più beneficiare della posizione di particolare professionalità, e della conseguente retribuzione, connessa alle mansioni svolte.

Avviata l'analisi richiesta, l'istante ha comunicato di avere informalmente appreso che l'Amministrazione, riconosciuta l'iniquità della situazione venutasi a creare, stava cercando di porvi rimedio, invitando questo Ufficio a limitarsi all'individuazione di eventuali percorsi atti a raggiungere l'obiettivo atteso, vale a dire il mantenimento della posizione di particolare professionalità nel periodo di temporanea utilizzazione.

Esaminata la disciplina vigente dell'istituto, contenuta essenzialmente nella deliberazione della Giunta regionale n. 3485 del 2008, con la quale è stato approvato il verbale di concertazione tra Amministrazione ed Organizzazioni sindacali avente ad oggetto la definizione dei criteri generali per l'individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca delle posizioni di particolare professionalità previste dagli articoli 17 e 18 del Contratto collettivo regionale di lavoro del 12 giugno 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Ufficio del Difensore civico è giunto alla conclusione che, pur potendosi ricavare dallo stesso alcuni elementi interpretativi a favore della tesi secondo cui il dipendente trasferito già titolare di posizione organizzativa che continua a svolgere in utilizzazione temporanea le medesime mansioni precedentemente svolte ha diritto al mantenimento dell'incarico, sarebbe preferibile, attesa la non univocità degli indici, addivenire ad una nuova concertazione diretta a disciplinare espressamente la fattispecie, eventualmente anche mediante una clausola di interpretazione autentica.

Illustrate le conclusioni raggiunte all'istante, questi ha riferito che la direzione intrapresa dall'Amministrazione gli risultava essere coerente con le medesime.

Caso n. 205 – L'Ufficio vigilanza anagrafica presta la propria collaborazione ai fini della trascrizione nei registri civili dell'atto di nascita di un cittadino naturalizzato – Presidenza della Regione.

Un cittadino italiano nato all'estero si è rivolto all'Ufficio del Difensore civico regionale esponendo di essere nell'impossibilità di ottenere il proprio certificato di nascita per presunte omissioni imputabili al Comune in cui risiedeva al momento dell'acquisto della cittadinanza italiana.

Rilevata l'incompetenza del Difensore civico ad intervenire nei confronti del predetto Comune, così come nei confronti del Comune in cui l'istante risiede attualmente, questo Ufficio ha nell'immediato chiesto informazioni in merito al Responsabile dell'Ufficio elettorale, vigilanza anagrafica e cittadinanza, il quale, dopo avere chiarito che, in termini

generali, per ottenere il predetto certificato è necessario che l'atto di nascita sia stato trascritto nei registri di stato civile del Comune interessato, si è offerto di effettuare le verifiche del caso.

Il predetto Ufficio ha successivamente comunicato che l'atto di nascita era infine stato trascritto nei registri di stato civile del Comune in cui risiede all'attualità l'istante.

Preso atto che, essendo stato trascritto l'atto di nascita, il cittadino avrebbe potuto finalmente ottenere le certificazioni inerenti alla propria nascita, questo Ufficio ha archiviato la pratica.

Casi nn. 252, 290 e 291 – Legittimità della procedura di progressione orizzontale, a prescindere dall'erronea informazione resa con circolare interna successivamente corretta – Presidenza della Regione.

Un dipendente, che aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura per l'attribuzione della progressione orizzontale per il 2008 sulla base di quanto riportato nella circolare applicativa in merito alle conseguenze previste dalla contrattazione collettiva in caso di valutazione insufficiente o di responsabilità disciplinare dell'interessato, si è rivolto al Difensore civico lamentando innanzitutto di essere stato escluso dalla suddetta procedura a seguito di una diversa interpretazione delle disposizioni contrattuali resa dall'Amministrazione regionale con la successiva circolare che rendeva noto il provvedimento di approvazione delle graduatorie degli ammessi.

Questo Ufficio, esaminata la relativa documentazione, ha verificato la correttezza della lettura fornita dall'Amministrazione regionale in seconda battuta, conformemente al parere reso dall'Agenzia regionale per le Relazioni sindacali, della clausola di cui all'articolo 25 del Contratto collettivo regionale di Lavoro sottoscritto in data 21 maggio 2008, che prevede il ritardo di un anno nei tempi della progressione orizzontale per il dipendente che abbia riportato una valutazione insufficiente o una sanzione disciplinare nell'anno assunto a riferimento per l'individuazione dei requisiti richiesti ai fini della progressione, ritenendo che lo slittamento di un anno debba investire l'intera procedura, anziché la mera erogazione dei correlati incrementi retributivi.

Anche riguardo alle riserve espresse dall'istante circa la legittimità di un contratto collettivo che subordina l'accesso alla progressione orizzontale a valutazioni di risultato e sanzioni disciplinari relative ad un arco temporale precedente la stipulazione del contratto medesimo, questo Ufficio – accertato che le parti contraenti, stante la loro piena autonomia, possono prevedere in modo espresso disposizioni a carattere retroattivo – ha confermato la validità anche per il 2008 delle clausole che subordinano l'ammissione dei dipendenti partecipanti al possesso di requisiti riferiti all'anno antecedente a quello in cui opera la progressione.

Pur risultando la questione assorbita dalle precedenti, questo Ufficio ha comunque proceduto, da ultimo, a sindacare le modalità di calcolo dell'anzianità utile ai fini del posizionamento nelle graduatorie dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, giungendo alla conclusione che, anche sotto questo profilo, l'Amministrazione ha dato corretta applicazione alle previsioni contrattuali, che distinguono con chiarezza tra l'anzianità di ruolo, necessaria per la partecipazione alla progressione, che prescinde dalla quantità di lavoro prestato, e l'anzianità di servizio, rilevante a fini selettivi dei partecipanti, per determinare la quale viceversa i periodi lavorati in regime di part-time vanno riproporzionati, dovendosi in tal caso fare riferimento all'attività lavorativa effettivamente svolta.

Casi nn. 295-297 – Un effetto (indesiderato) del trasferimento del personale scolastico ausiliario dell'Amministrazione regionale agli Enti locali – Presidenza della Regione.

Alcuni dipendenti appartenenti al personale ausiliario delle Istituzioni scolastiche di base che – a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative di competenza della Regione agli Enti locali previsto dalle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54, e 12 marzo 2002, n. 1, e attuato con deliberazioni della Giunta regionale nn. 2157 e 3698 del 2009 – è stato trasferito dall'Amministrazione regionale a quelle locali, rivoltisi al Difensore civico principalmente per altra vicenda, hanno chiesto chiarimenti in ordine alla possibilità di trasferimento presso la Regione attraverso la mobilità intercomparto di cui all'articolo 29 del Contratto collettivo regionale di Lavoro sottoscritto il 21 dicembre 2002, alla luce della risposta negativa ricevuta da un collega da parte della Direzione Sviluppo organizzativo, che aveva respinto la domanda volta a transitare nel personale regionale in qualità di usciere, stante la presenza di una *“graduatoria unica e permanente di personale idoneo nel profilo di bidello (Categoria / Posizione A)”*.

Questo Ufficio, esaminata la normativa rilevante, ha quindi accertato che la mobilità intercomparto è prevista dalla legislazione regionale e dalla contrattazione collettiva come facoltativa, rimessa a valutazioni di opportunità da parte degli Enti interessati e comunque subordinata al consenso degli stessi oltre che a quello del dipendente, con la precisazione che l'Ente ricevente non deve poter ricorrere a graduatorie in essere per la stessa posizione e/o profilo professionale. Con specifico riferimento alla categoria A, è risultato, in particolare, che questa contempla un'unica posizione, nella quale rientrano, tra gli altri, i profili professionali di bidello e di usciere, mentre il reclutamento del personale ausiliario scolastico per i profili di bidello e accudiente avviene mediante ricorso ad una graduatoria unica e permanente aggiornata in occasione di successivi concorsi per soli titoli ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 28 luglio 2000, n. 21. In ragione di quanto

sopra agli istanti è stato dato conto della correttezza della riferita impossibilità da parte dell'Amministrazione regionale di valutare domande di mobilità intercomparto provenienti da bidelli dipendenti dagli Enti locali in presenza di una valida graduatoria di idonei nella medesima posizione A, nonostante la diversità dei profili professionali di bidello e di usciere, difficilmente comprensibile in prima battuta.

Caso n. 316 – Agevolazioni per le famiglie meno abbienti sulla tariffa integrata del servizio idrico: esenzioni o riduzioni? – Presidenza della Regione / Comune di Hône.

Un cittadino, residente in un fabbricato composto da sei abitazioni e da un locale commerciale non costituenti condominio, ha chiesto al Difensore civico di esaminare la vicenda di cui in appresso.

A seguito dell'entrata in vigore delle misure regionali anticrisi, che hanno disposto, tra l'altro, l'esenzione dalla tariffa integrata del servizio idrico per le famiglie meno abbienti, è sorto il problema dell'interferenza di tale normativa con la ripartizione dei costi tra unità abitative allorché gli edifici sono in parte occupati da nuclei che beneficiano dell'esenzione.

La questione si presenta in particolare laddove esiste un unico contatore per tutte le abitazioni ed il riparto avviene in base al numero degli abitanti dei singoli appartamenti, situazione per la quale la deliberazione della Giunta regionale n. 434 del 2010, applicativa della legge 18 gennaio 2010, n. 2, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli Enti locali, prevede che, nel caso in cui il corrispettivo non sia direttamente imputabile alla singola famiglia richiedente, la misura dell'esenzione dalle spese relative al servizio idrico integrato è pari al corrispettivo medio dovuto dalle singole unità abitative, dato dal rapporto tra il totale del dovuto ed il numero delle unità immobiliari servite.

Il Comune di residenza, interpellato in merito, ritiene che, trattandosi di esenzione, gli occupanti degli altri alloggi debbano farsi carico della differenza, con la conseguenza che coloro che non beneficiano dell'esenzione si trovano a pagare una somma più elevata, mentre altri Comuni interpretano diversamente la disposizione citata, attribuendo alla misura il significato di un'esenzione parziale, che non incide nel riparto interno delle singole unità abitative.

Preso atto di quanto riferito dall'istante, questo Ufficio ha innanzitutto appurato che l'interpretazione fatta propria dall'Amministrazione del Comune di residenza è avallata dal Servizio finanza e contabilità degli Enti locali della Regione autonoma della Valle d'Aosta, Struttura proponente la citata deliberazione giuntaale.

In esito al compiuto esame della normativa in commento è peraltro risultato confermato il dubbio sulla correttezza del sistema approntato per sostenere le famiglie in condizioni di

disagio: se è vero, infatti, che le norme di rango primario qualificano espressamente la misura anticrisi in questione in termini di esenzione, è vero anche che con la modalità attuativa della norma ideata nella deliberazione giunta, così come “ufficialmente” interpretata, il costo del sostegno finisce per essere parzialmente finanziato dai privati, mentre, a ragionare diversamente, si ottiene un beneficio che consiste in una riduzione della tariffa e non in un’esenzione, ovvero una dispensa totale dal pagamento del corrispettivo dovuto.

I risultati dell’esame compiuto sono stati analiticamente rendicontati all’istante, il quale, reso edotto della necessità di un contraddittorio con l’Amministrazione regionale ai fini di una possibile soluzione del problema esposto, ha ritenuto di doversi preventivamente confrontare con i restanti abitanti dell’immobile che non beneficino dell’ausilio.

Caso n. 340 – L’esclusione dalla graduatoria relativa alle chiamate pubbliche è conforme a legge, ma è auspicabile che venga valutata l’opportunità di estendere a tutti gli avvisi pubblicati su riviste l’indicazione degli specifici requisiti richiesti per gli avviamenti di personale a selezione pubblica – Presidenza della Regione.

Un cittadino aveva partecipato alla procedura avviata dal Centro per l’impiego di Verrès in relazione alle richieste di avviamento al lavoro presentate dalla Regione autonoma Valle d’Aosta mediante chiamata su presenza per due posizioni di aiutante tecnico, restando escluso dalla relativa graduatoria per mancanza dei requisiti.

L’interessato, dopo aver rappresentato al Difensore civico che le predette richieste, quali pubblicizzate nella rivista “Obiettivo Lavoro News”, indicavano espressamente tra i requisiti – diversamente da altre, che recavano l’indicazione di requisiti professionali aggiuntivi – la sola licenza media, di cui egli disponeva, ne ha richiesto l’intervento.

Questo Ufficio ha quindi chiesto al Servizio per l’impiego chiarimenti in merito all’esclusione dell’istante dalla graduatoria in questione e, più in generale, alle modalità con cui vengono pubblicizzate le richieste di avviamento, ed in particolare i requisiti che i partecipanti devono possedere per essere avviati a selezione.

Essendo risultato, a seguito della tempestiva risposta fornita, che le richieste avanzate dalla Regione nel caso di specie prevedevano quale requisito di partecipazione, oltre al diploma di istruzione secondaria di primo grado, la qualifica professionale, e che la necessità del possesso di tale qualifica era stata rappresentata dall’operatore al momento della sua adesione alle chiamate pubbliche all’istante, che prese visione delle richieste stesse, mentre sul sito Internet del Centro per l’impiego è sempre visibile, per ogni chiamata, l’elenco specifico dei requisiti richiesti da ogni Ente, questo Ufficio, esaminata la disciplina

applicativa delle procedure di avviamento a selezione di personale presso le Pubbliche Amministrazioni, contenuta nelle deliberazioni della Giunta regionale nn. 2148 del 2009 e 1317 del 2010, ha ritenuto che nella graduatoria possano essere inseriti soltanto coloro i quali dispongono dei requisiti espressamente indicati nella richiesta di avviamento dall'Ente richiedente, nessuna rilevanza potendosi a tal fine attribuire all'elencazione dei requisiti indicati nella citata rivista. Ciò in quanto, da una parte, la pubblicizzazione della richiesta sulla rivista "Obiettivo Lavoro News", lungi dall'essere assimilabile ad un bando di concorso indetto dall'Amministrazione che intende coprire il posto, costituisce semplicemente uno degli strumenti con cui viene portata a conoscenza l'esistenza di una richiesta di avviamento a selezione e, dall'altra, che, all'atto del rilascio della dichiarazione di disponibilità conseguente alla presentazione alla chiamata, l'interessato può verificare, come in effetti è avvenuto, quali sono i requisiti necessari per l'inserimento nella graduatoria.

Accertata la legittimità del mancato inserimento in graduatoria e, più in generale, la conformità a legge dell'attività posta in essere dall'Amministrazione, il Difensore civico ha raccomandato alla medesima di valutare l'opportunità di estendere a tutti gli avvisi pubblicati sulla rivista "Obiettivo Lavoro News" l'indicazione degli specifici requisiti richiesti per gli avviamenti di personale a selezione pubblica, in modo tale da mettere in condizione di avere piena contezza dei requisiti di partecipazione anche coloro che, non potendo preventivamente recarsi di persona presso i Centri per l'impiego o avendo difficoltà ad accedere a strumenti informatici, utilizzano come mezzo privilegiato di conoscenza delle offerte di lavoro la predetta pubblicazione cartacea.

Caso n. 351 – In quali lingue ufficiali devono essere redatte le tracce concorsuali? – Presidenza della Regione.

Un partecipante ad un concorso pubblico per l'assunzione di un dipendente, dopo avere premesso che la traccia estratta della prima prova scritta era stata redatta soltanto in italiano, ha chiesto l'avviso del Difensore civico in merito alla lingua nella quale devono essere predisposte le tracce relative alle prove concorsuali scritte per i candidati che hanno richiesto di sostenere il concorso in lingua francese.

Dall'esame delle disposizioni vigenti in materia, essenzialmente contenute nel regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6, applicabile alla fattispecie in esame anche in virtù del rinvio operato dall'articolo 41, comma 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, è risultato che le norme che disciplinano l'utilizzazione delle lingue ufficiali nei concorsi si riferiscono esclusivamente alle modalità linguistiche di espressione dei candidati, mentre le

norme relative alla formulazione delle tracce o dei quesiti nulla dicono circa l'utilizzo delle diverse lingue ufficiali da parte della commissione esaminatrice.

Una prima conclusione provvisoria è stata pertanto che non esistono vincoli normativi nella formulazione linguistica delle tracce o dei quesiti concorsuali.

Tale conclusione ha trovato conferma nelle norme che regolano la composizione della commissione, che deve essere integrata da un docente di lingua francese per le prove orali, mentre non deve necessariamente esserlo per le prove scritte.

Del resto, la formulazione delle tracce in un'unica lingua, indipendentemente da quella scelta dai candidati per svolgere le prove, realizza pienamente il principio di imparzialità, garantendo che tutti vengano sottoposti ad identiche prove; principio che peraltro non viene intaccato dalla predisposizione delle tracce in un'unica lingua, dal momento che i candidati debbono conoscere entrambe le lingue ufficiali.

Le argomentazioni suesposte, che hanno condotto questo Ufficio a ritenere legittima la predisposizione della traccia in questione nella sola lingua italiana, sono state dettagliatamente illustrate all'istante, che si era rivolto al Difensore civico per non avere ricevuto risposta soddisfacente in sede concorsuale.

Caso n. 373 – Il disabile può essere avviato al lavoro rendendo una prestazione quantitativamente diversa da quella richiesta? – Presidenza della Regione / Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Un soggetto iscritto nelle liste del Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati aveva ricevuto urgente comunicazione, da parte del predetto Centro, di un possibile avviamento a selezione presso l'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta per un posto con orario completo.

Evidenziato che la propria condizione gli impedisce di rendere una prestazione lavorativa a tempo pieno, il cittadino ha chiesto al Difensore civico di verificare la possibilità di assunzione con rapporto di lavoro a tempo ridotto, che era stata informalmente esclusa tanto dalla Direzione Agenzia regionale del lavoro, presso cui è istituito il Centro di cui sopra, quanto dall'Ente che aveva richiesto l'avvio della procedura.

Accertato in prima battuta che la Commissione medica integrata per l'accertamento delle condizioni di disabilità per l'inserimento e l'integrazione lavorativa aveva giudicato, ai fini dell'iscrizione nelle citate liste, che l'istante poteva sostenere un tempo pieno, questo Ufficio, a seguito dell'intervento effettuato, ha potuto appurare che la richiesta di avvio numerico originariamente formulata non poteva essere modificata, a pena della violazione della parità di trattamento tra gli iscritti alle liste del collocamento mirato. Le

Amministrazioni interpellate hanno manifestato, per il resto, ampia disponibilità a tenere nel dovuto conto per il futuro la particolare situazione dell'istante, da un lato ricorrendo ove possibile con maggior frequenza a richieste di avvio per posti che richiedono una prestazione lavorativa ridotta e dall'altro promuovendo un inserimento lavorativo rispondente ai suoi bisogni individuali.

Caso n. 382 – Consigli al dipendente per un efficace esercizio del diritto di difesa nell'ambito di un procedimento disciplinare – Presidenza della Regione.

Un dipendente regionale, che aveva partecipato ad un concorso pubblico per l'assunzione di funzionari bandito dalla Regione, aveva successivamente ricevuto una contestazione di addebiti per aver dichiarato, in sede di domanda di partecipazione a tale concorso, il possesso di un titolo di studio corrispondente a quello richiesto per accedervi, cui era risultato, a seguito di accertamenti successivi, non essere riconosciuto il valore legale di diploma di laurea.

Questi, dubitando in particolare della possibilità di essere incolpato dal proprio datore di lavoro per comportamenti tenuti in qualità di privato cittadino, si è rivolto al Difensore civico ai fini di un eventuale intervento o comunque di una consulenza in merito alle attività difensive da compiere.

Esaminata la contestazione di addebiti alla luce del quadro normativo di riferimento, in particolare dell'articolo 73 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, che rinvia alle disposizioni di cui agli articoli da 55 a 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e rilevato che tale atto non appariva in sé censurabile, limitandosi a descrivere, senza indicare le norme che si assumevano violate, il fatto storico addebitato, che astrattamente poteva al limite essere ricondotto a inosservanza del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, il quale attribuisce rilevanza anche a condotte extra lavorative dei medesimi, all'istante sono state fornite indicazioni per preparare al meglio le proprie difese, da svolgersi necessariamente di persona o con l'assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante sindacale all'interno del procedimento disciplinare.

Casi nn. 443 e 444 – Accolta la domanda di iscrizione anagrafica e creati i presupposti per ottenere il certificato di idoneità alloggiativa, necessari ai fini del rilascio del permesso di soggiorno C.E. – Presidenza della Regione / Comune di Quart.

Un extracomunitario che, provenendo da altro Comune valdostano, aveva chiesto il cambio di residenza, ha rappresentato che, a distanza di circa tre mesi dalla presentazione della domanda, il relativo procedimento non era ancora concluso. Tanto premesso il cittadino, che

nel frattempo aveva informalmente acquisito notizia dell'esistenza di ipotetici motivi ostativi all'iscrizione anagrafica nonché al consequenziale rilascio del certificato di idoneità alloggiativa, indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo, che intendeva domandare entro fine anno, ha richiesto l'ausilio del Difensore civico.

Esaminata la vicenda, è risultato, da una parte, che, avendo l'istante successivamente alla richiesta comunicato variazione di indirizzo, i termini procedurali, che avevano nuovamente iniziato a decorrere, non erano scaduti, e, dall'altra, che al rilascio del predetto certificato sembravano fraporsi le linee guida predisposte dal Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta (CELVA), in accordo con lo Sportello unico per l'immigrazione, per ovviare alle difficoltà incontrate dagli Uffici tecnici comunali nell'applicare la nuova normativa, le quali, nel disciplinare la materia, hanno in termini generali considerato adeguato l'alloggio che, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per la Sanità del 5 luglio 1975, presenta un'altezza minima interna utile dei locali di metri 2,70, requisito di cui l'alloggio in cui dimorava l'istante era sfornito.

Ritenendo che le disposizioni del citato decreto siano ragionevolmente applicabili soltanto alle costruzioni realizzate o comunque ristrutturate successivamente all'entrata in vigore del medesimo, mentre l'alloggio in questione, peraltro già stabilmente occupato da altre persone, era di epoca anteriore, questo Ufficio ha interpellato per le vie brevi il Dirigente del Servizio Affari di Prefettura dell'Amministrazione regionale, che, condividendo la posizione assunta dal Difensore civico, ha assicurato che si sarebbe adoperato ai fini della revisione delle predette linee guida.

Decorsi circa venti giorni è in effetti intervenuta, a fine dicembre, l'auspicata modifica delle linee guida, ivi prevedendosi che l'altezza minima interna utile dei locali di abitazione è di metri 2,20 in qualsiasi zona territoriale, a condizione che l'immobile sia costruito prima del 18 luglio 1975 e non abbia subito modificazioni.

Della nuova disciplina potranno beneficiare, ovviamente, tutti coloro che si trovano in posizione analoga a quella dell'interessato.

Quanto, poi, alla richiesta di variazione di residenza, il Sindaco, sollecitato da questo Ufficio a concludere il procedimento, rivelatosi peraltro particolarmente delicato e complesso, alcuni giorni prima della scadenza dell'anno ha assunto il provvedimento con cui è stata accolta, con retroazione alla data della domanda, come integrata dalla comunicazione di modifica di indirizzo, la richiesta di iscrizione anagrafica dell'istante.

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI**Caso n. 20 – Concessione di contributi per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole e giovani imprenditori – Assessorato Agricoltura e Risorse naturali.**

Un'impresa aveva presentato, in tempi diversi, tre domande di concessione di aiuti per l'acquisto di macchine e attrezzature agricole, al fine di ottenere contributi nella misura del 45% della spesa ammissibile, prevista a favore dei giovani agricoltori. Riguardo alla prima domanda, aveva ricevuto comunicazione della concessione di un contributo pari al 35% della spesa ammissibile; circa la seconda, dopo avere avuto conoscenza della concessione di un contributo pari al 45% della spesa ammissibile, era stata destinataria di un'ulteriore informativa, nella quale veniva indicata, a rettifica del dato fornito precedentemente, la misura della percentuale del 35%; quanto alla terza, il relativo procedimento era allo stato in sospensione.

Il titolare dell'azienda, che aveva asseritamene ricevuto dal competente Ufficio informazioni rassicuranti a riguardo della seconda domanda presentata, intendendo chiarire in modo inequivoco se aveva titolo a beneficiare di contributi nella misura del 45%, si è rivolto al Difensore civico.

Questo Ufficio ha quindi chiesto al Dipartimento Agricoltura chiarimenti in merito alle modalità di concessione dei contributi in questione e alla rilevanza, ai fini della misura degli aiuti concedibili, dell'iscrizione nell'Albo dei Giovani Agricoltori.

Preso atto delle giustificazioni fornite dall'Amministrazione in merito alla conduzione dei diversi procedimenti concessori, questo Ufficio ha verificato che, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, lettera a) della legge regionale 32/2007, la Giunta regionale stabilisce l'ammontare percentuale concedibile degli aiuti per investimenti realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento.

La deliberazione della Giunta regionale n. 808 del 2008 individua l'intensità dell'aiuto nel 45% della spesa ammissibile a favore di giovani agricoltori, purché l'acquisto dei beni avvenga entro cinque anni dal loro primo insediamento, e nel 35% negli altri casi.

La successiva deliberazione della Giunta regionale n. 3190 del 2008 specifica che i "giovani agricoltori" sono coloro che rispettano i criteri previsti dall'articolo 22 del regolamento C.E. n. 1698/2005 e che i relativi requisiti devono essere dimostrati all'atto della presentazione della domanda.

Per il citato regolamento comunitario "giovani agricoltori" sono coloro che hanno un'età inferiore ai 40 anni e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

Dalla documentazione fornita dall'Amministrazione è risultato che le domande di contributo in esame sono state sì presentate entro cinque anni dal primo insediamento dell'azienda, ma successivamente al superamento del 40° anno di età da parte del titolare della medesima.

Di qui la conclusione che, non avendo titolo l'istante per rientrare nella categoria dei "giovani agricoltori", come sopra specificata, la concessione, nei casi di specie, di contributi pari al 35% della spesa ritenuta ammissibile è conforme alla normativa vigente.

Caso n. 218 – Meritevole di conferma il giudizio di non ammissibilità a finanziamento di un "gatto delle nevi" per l'esercizio di attività agrituristiche, non sorretto in sé da una congrua motivazione – Assessorato Agricoltura e Risorse naturali.

Si è rivolto al Difensore civico il titolare di un'azienda agrituristica, il quale, dopo avere esposto di avere presentato all'Amministrazione regionale richiesta di rilascio del giudizio di razionalità relativo all'acquisto di un "gatto delle nevi" ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29, ricevendo in risposta comunicazione che la Commissione tecnica aveva espresso parere negativo in quanto le spese in questione non rientravano tra quelle contemplate dall'attuale normativa in materia di agriturismo, ha evidenziato che il predetto mezzo è necessario per realizzare e mantenere un tracciato che consente di raggiungere l'agriturismo agli sciatori, che successivamente vengono riaccompagnati con il mezzo sulle piste.

Effettuato un primo esame della vicenda e verificato che dalla citata missiva non si evincevano le ragioni poste a fondamento del giudizio formulato dalla Commissione tecnica, questo Ufficio è intervenuto presso la Direzione Produzioni vegetali e Servizi fitosanitari chiedendo di relazionare in merito.

La Struttura interpellata ha precisato al riguardo che l'acquisto di "un gatto delle nevi" è stato considerato non ammissibile a finanziamento in quanto non strettamente funzionale all'esercizio dell'attività agrituristica. A giudizio, infatti, della Struttura competente e dalla Commissione tecnica a ciò deputata, la valutazione della funzionalità è strettamente connessa alla definizione di attività agrituristica, sicché da sempre sono state intese come strettamente funzionali all'esercizio di tale attività le attrezzature per la pulizia dei locali ricettivi, per la cura delle biancherie e simili, mentre il "gatto delle nevi" è un mezzo di lavoro in relazione alla battitura delle piste e un mezzo di trasporto non strettamente funzionale all'esercizio dell'attività agrituristica, anche tenuto conto del fatto che, nel caso di specie, l'attività in realtà non è esercitata in zona isolata.

Preso atto delle ragioni addotte a sostegno dell'atto emanato, questo Ufficio ha ritenuto meritevole di conferma la decisione assunta dall'Amministrazione, dovendosi in astratto

prima che in concreto escludere l'esistenza di un rapporto di funzionalità stretta, richiesto dall'articolo 16, comma 1, lettera c) della citata legge, tra il bene in questione e l'esercizio dell'attività agrituristica.

Verificato, per completezza, che il “gatto delle nevi” non costituisce un bene mediante il quale si possa svolgere un servizio complementare finanziabile ai sensi della lettera d) del citato articolo di legge, configurandosi più propriamente come un mezzo di trasporto volto ad assicurare il relativo servizio agli sciatori che intendono raggiungere l'agriturismo, l'Ufficio del Difensore civico ha concluso che, a seguito dei chiarimenti forniti, è risultato condivisibile l'avviso espresso dalla Commissione tecnica di non ammissibilità a finanziamento del bene oggetto della richiesta di rilascio di giudizio di razionalità presentata dall'istante, non sorretto in sé da una congrua motivazione.

Caso n. 219 – La sostituzione dell'impianto di aspirazione di un agriturismo non è finanziabile – Assessorato Agricoltura e Risorse naturali.

Il titolare di un'azienda agrituristica aveva presentato alla competente Struttura una richiesta di rilascio di giudizio di razionalità relativa all'installazione di un impianto antenna ed alla sostituzione dell'impianto di aspirazione della cucina.

A seguito dell'intervenuta riunione della Commissione tecnica di cui alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29, il Direttore della Direzione produzioni vegetali e servizi fitosanitari lo informava che il predetto organismo aveva espresso parere negativo riguardo all'ammissibilità a contributo dell'impianto di aspirazione, trattandosi della sostituzione di un impianto già finanziato alla cui ammissione a contribuzione ostava il disposto del comma 2 dell'articolo 16 della citata legge, a norma del quale le attrezzature sono finanziabili solo in caso di prima dotazione.

Il cittadino si è quindi rivolto al Difensore civico chiedendo di valutare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione anche alla luce della differente normativa che disciplina gli aiuti erogabili alle imprese alberghiere, la quale consentirebbe il finanziamento anche per la successiva sostituzione delle attrezzature.

Esaminata la legge regionale che regola i contributi nel settore e la relativa deliberazione attuativa, questo Ufficio ha ritenuto il giudizio negativo espresso immune da censure.

Il menzionato articolo 16, dopo avere individuato, al comma 1, le iniziative agevolabili – ossia il recupero di fabbricati (lettera a); l'ampliamento o la nuova costruzione di fabbricati (lettera b); l'acquisto di attrezzature e arredi strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agrituristica (lettera c); la realizzazione di opere, compresi gli impianti e l'acquisto di attrezzature, per lo svolgimento di servizi e attività complementari (lettera d) – dispone

infatti espressamente, al comma 2, che le agevolazioni di cui al precedente comma 1, lettere c) e d), sono ammesse solo in quanto si tratti di prima dotazione. Di qui l'ovvia conseguenza che la sostituzione di un impianto già finanziato non può beneficiare di agevolazioni.

Non è stata invece ritenuta meritevole di approfondimento la questione del diverso regime riservato al settore alberghiero, risultando evidente che l'individuazione di trattamenti differenziati per ambiti non omogenei rientra nell'area di discrezionalità del legislatore.

ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Casi nn. 39 e 40 – Legittima la reiezione delle domande di contributo energetico – Assessorato Attività produttive.

Un cittadino aveva presentato due domande di contributo, ai sensi della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3, recante *“Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia”*, relative all'acquisto e all'installazione di un generatore di calore a gas e all'acquisto e al montaggio di un sistema a collettori solari.

Avendo ricevuto da parte della Direzione energia un preavviso di rigetto, con indicazione della facoltà di presentare osservazioni nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, per entrambe le domande, il cittadino si è rivolto al Difensore civico onde verificare la legittimità dei preannunciati dinieghi.

Questo Ufficio ha quindi esaminato la documentazione prodotta e la normativa di riferimento, in particolare la citata legge e la deliberazione della Giunta regionale n. 1467 del 2007, temporalmente applicabile alle domande in questione, accertando in primo luogo l'insussistenza dei requisiti di spesa ammissibile riguardo all'istanza avente ad oggetto la caldaia a gas.

Con riferimento, poi, alla domanda relativa ai pannelli solari, stante l'articolata disciplina sulla rilevanza delle fatture di acquisto di materiale risalenti ad oltre un anno dalla domanda di ausilio, l'Ufficio del Difensore civico, dopo un incontro chiarificatore con il Responsabile del procedimento, ha verificato le modalità di calcolo della spesa ammissibile e del relativo contributo, risultato inferiore alla soglia minima erogabile. Tale esito è stato ulteriormente confermato da una verifica in merito alla natura di alcune voci di spesa escluse dalla base di calcolo – eseguita successivamente all'adozione del provvedimento di diniego del contributo – a seguito della quale le esclusioni operate sono risultate corrette.

Caso n. 210 – Riconosciuta la spettanza dello sconto sull'energia precedentemente negata – Assessorato Attività produttive.

Un cittadino che, in occasione del trasferimento della residenza, aveva cambiato il proprio fornitore di energia elettrica, aveva richiesto il rimborso della quota corrispondente allo sconto sui costi relativi alla componente energia previsto dall'articolo 38 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9, per il periodo anteriore alla variazione di residenza. A seguito di riscontro negativo da parte di entrambi i gestori – che avevano ritenuto, rispettivamente, che il rimborso dovesse essere richiesto al fornitore che aveva stipulato il contratto sciolto relativo all'utenza in questione o a quello che aveva concluso il contratto in vigore, anche se per una diversa utenza – si era rivolto alla Direzione Energia, che gli aveva infine comunicato che non poteva accedere ai benefici richiesti per difetto dei requisiti, giacché il precedente fornitore aveva sottoscritto l'apposita convenzione con la Regione solo in data successiva al venir meno del rapporto contrattuale, mentre tale convenzione prevede che beneficiari dello sconto possono essere solo i soggetti che al momento della sottoscrizione della convenzione hanno in corso di esecuzione un contratto con il fornitore.

Tanto premesso, l'interessato ha richiesto l'intervento del Difensore civico.

Preso atto di quanto sopra riferito e rilevato che dalla legislazione vigente in materia non sembravano ricavarsi elementi ostativi all'applicabilità dello sconto nel caso di specie, mentre la disciplina contenuta nella convenzione che regola i rapporti tra Regione e imprese fornitrici non pareva potersi ritenere determinante ai fini dell'esclusione dal medesimo, questo Ufficio ha richiesto alla predetta Direzione di fornire ulteriori chiarimenti, valutando ove possibile nuove soluzioni volte a rendere effettivo il diritto vantato dall'istante.

Ribadita da parte della citata Struttura la conclusione precedentemente raggiunta, con la precisazione che, essendo la fattispecie in esame regolata con chiarezza dall'atto con cui la Giunta regionale aveva approvato il testo delle convenzioni poi sottoscritte dalle imprese di vendita dell'energia, un comportamento alternativo, per quanto condivisibile sotto altri aspetti, sarebbe stato arbitrario da un punto di vista amministrativo, questo Ufficio, ritenendo che i chiarimenti forniti non fossero tali da far ritenere l'insussistenza del diritto del cittadino ad ottenere lo sconto richiesto, ha investito della questione il competente Assessore.

Meglio illustrate, nel corso di un incontro chiarificatore, le argomentazioni a supporto della spettanza dello sconto all'Assessore alle Attività produttive ed al Dirigente della Direzione Energia, questi hanno assicurato che sarebbero stati svolti approfondimenti sia riguardo alla possibilità di modificare le convenzioni stipulate che riguardo alla riconoscibilità dello sconto sulla base delle predette convenzioni.

La Direzione Energia ha successivamente comunicato che, a seguito di una verifica effettuata dapprima con il Dipartimento legislativo e legale e successivamente con le imprese di vendita interessate, era stato possibile individuare una modalità operativa congruente con le condizioni stabilite nella convenzione sottoscritta dalle parti, sicché il nuovo fornitore

aveva successivamente comunicato la disponibilità a riconoscere lo sconto all'istante non appena in possesso dei dati sui consumi elettrici detenuti dal precedente gestore.

La revisione operata dalla Direzione Energia sotto l'indirizzo del competente Assessore e con la collaborazione della Struttura regionale preposta alla consulenza legale ha infine condotto all'effettiva erogazione dello sconto.

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

Caso n. 2 – Erogati infine l'indennità di espropriazione ed i contributi integrativi – Assessorato Bilancio, Finanze e Patrimonio⁵ / Comune di Saint-Christophe.

A febbraio 2008 si è rivolto al Difensore civico un cittadino, interessato da lungo tempo da una procedura espropriativa avviata dal Comune per l'allargamento e la sistemazione di una strada, lamentando che, nonostante nel gennaio 2007 fosse stata determinata l'indennità provvisoria spettante ai proprietari incisi, non aveva ancora ricevuto né la predetta indennità né il contributo regionale integrativo.

A seguito dell'intervento di questo Ufficio presso la Direzione Espropriazioni e Usi civici⁶ regionale e l'Amministrazione comunale, sviluppatosi in diverse fasi, è risultato quanto segue.

Il Comune, dopo avere avviato la procedura per la notifica delle indennità offerte ad aprile 2008, ha richiesto alla Regione, nel gennaio del 2009, il ricalcolo delle indennità alla luce delle intervenute sentenze della Corte costituzionale, che, dichiarando l'illegittimità costituzionale della normativa relativa al calcolo dell'indennizzo, ha imposto al legislatore l'adozione di una nuova disciplina, in forza della quale l'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene.

L'Amministrazione regionale, che dapprima aveva al riguardo rilevato come l'indennità, così determinata, doveva essere offerta per intero agli interessati, ha successivamente rettificato la determinazione precedentemente assunta con decreto presidenziale del febbraio, notificato ai proprietari a cura dell'Amministrazione comunale a fine marzo.

Eseguite le notifiche, pervenute le accettazioni dei proprietari ed effettuate, da parte dell'Ufficio tributi comunale, le necessarie verifiche (la normativa vigente prevede infatti che l'indennità deve essere ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione presentata dall'espropriato ai fini I.C.I. se il valore ivi indicato è inferiore all'indennità di espropriazione determinata in base al valore venale del bene), a fine settembre il Comune ha richiesto l'emissione dell'ordinanza di pagamento delle indennità

⁵ A far data dal 1° luglio 2008 l'Assessorato Bilancio, Finanze, Programmazione e Partecipazioni regionali ha assunto questa nuova denominazione.

⁶ Ora Direzione Espropriazioni e Patrimonio.

dovute alla Regione, la quale, pur avendo predisposto l'ordinativo di pagamento, lo ha tenuto in sospeso per la necessità di apportarvi correzioni relative ai dati anagrafici e alle quote di alcuni aventi diritto, materialmente rilasciandolo, a seguito della trasmissione dei dati corretti da parte del Comune, nella seconda decade di novembre.

Il Responsabile del Servizio tecnico comunale ha quindi disposto il pagamento delle indennità di esproprio ai relativi proprietari, avvenuto a fine novembre.

Quanto al contributo regionale, per l'erogazione si è dovuto attendere l'anno successivo: il provvedimento di concessione, preannunciato a novembre, è stato infatti adottato negli ultimi giorni dell'anno, mentre la relativa liquidazione è stata ordinata nella seconda quindicina di gennaio 2010.

Preso atto degli intervenuti pagamenti, il Difensore civico ha osservato, conclusivamente, che il Servizio Tecnico comunale e la Direzione Espropriazioni e Patrimonio regionale avevano infine completato l'attività necessaria per erogare l'indennità ed il contributo spettanti all'istante, protrattasi per un lasso di tempo singolarmente lungo anche per ragioni indipendenti dalle Amministrazioni interessate.

Caso n. 19 – Legittimo il rigetto della domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa per non essere il nucleo familiare interessato in situazione di debolezza sociale – Assessorato Opere pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia residenziale pubblica / Comune di Aosta.

Un cittadino che aveva presentato domanda di alloggio in emergenza abitativa, ricevuta comunicazione dal Comune in ordine al rigetto della medesima da parte della Commissione di Edilizia residenziale pubblica, ha chiesto l'intervento del Difensore civico.

Visionata la nota inviata all'istante dall'Amministrazione comunale, dalla quale risultava che la predetta Commissione aveva provvisoriamente rigettato l'istanza *“in quanto ricorre una mera condizione di difficoltà economica e non una condizione di debolezza sociale, tanto più in assenza di una incapacità o inabilità lavorativa”*, e tenuto conto che l'Assistente sociale di riferimento, nella relazione predisposta a corredo della domanda, si era invece espressa in senso favorevole all'accoglimento, questo Ufficio ha chiesto chiarimenti in merito alle ragioni della determinazione assunta, anche in relazione alla difformità dalla valutazione resa dai Servizi sociali.

Il riscontro del Dirigente dell'Ufficio Casa comunale è avvenuto mediante trasmissione in copia della nota inviata all'interessato, con la quale si comunicava che la Commissione citata *“esaminato il ricorso al Difensore civico ... conferma il precedente parere rilevando altresì che la sola difficoltà economica non è di per sé sufficiente ad integrare la condizione*

di debolezza sociale richiesta dalla normativa vigente, così come rilevato in tutti i precedenti casi analoghi; si rileva peraltro che il nucleo familiare ha il requisito per il contributo per il sostegno delle locazioni di cui alla legge nazionale 431 del 1998”.

Preso atto con favore dello sforzo profuso dalla Commissione nell’indicare al richiedente soluzioni alternativamente percorribili per alleviare le proprie difficoltà economiche e condiviso l’orientamento secondo cui tali difficoltà non integrano di per sé la condizione di disagio sociale – che, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28, funge da presupposto, insieme al disagio sanitario, per l’assegnazione degli alloggi – questo Ufficio, che pure avrebbe apprezzato per ragioni di trasparenza una motivazione più dettagliata, ha archiviato la pratica.

ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA

Caso n. 34 – Accolte in sede di riesame le domande di concessione di borse di studio precedentemente rigettate – Assessorato Istruzione e Cultura.

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino lamentando di aver ricevuto dalla Direzione Politiche educative comunicazione dell’esclusione dal beneficio per l’anno scolastico 2007/2008 delle domande presentate per l’attribuzione di una borsa di studio a favore dei due figli per essere stata accertata la difformità del contenuto dell’attestazione I.S.E.E. rispetto ai dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Questo Ufficio, accertato che la difformità consisteva in ciò, che nella dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta ai fini dell’attestazione I.S.E.E. non era stata riportata la rendita catastale della casa di abitazione di proprietà del nucleo familiare, e che, secondo l’orientamento espresso dall’I.N.P.S., suffragato dalla tabella 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, la dichiarazione sostitutiva unica valevole ai fini dell’attestazione I.S.E.E. rilasciata dai soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi non deve contemplare i redditi della casa di abitazione, è intervenuto urgentemente, anche in considerazione dei possibili riflessi penali della vicenda, presso la citata Struttura.

Alla medesima è stato fatto rilevare che l’istante, pur esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, aveva ritenuto l’opportunità, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda concorsuale, e comunque nei termini di legge, di presentare la dichiarazione dei redditi mediante Modello Unico, la quale non contemplava i redditi del fabbricato, che non concorrono a formare il reddito imponibile, con la conseguenza che, anche a voler concedere l’esistenza di una difformità fra dichiarazione I.S.E.E. e dichiarazione dei redditi, l’attestazione I.S.E.E. era comunque conforme a legge.

Di qui l'opportunità di rivedere la decisione assunta ammettendo l'istante ai benefici richiesti.

Intervenute verifiche ed altre conferenze telefoniche con questo Ufficio, la Direzione Politiche educative ha comunicato che, a seguito di riesame, era stata disposta la riammissione delle domande presentate dall'istante ai benefici economici richiesti per l'anno scolastico 2007/2008, con contestuale concessione della borsa di studio a favore dei figli.

Casi nn. 64-71, 72-79, 109-141 e 142-174 – La Scuola rivede la decisione di introdurre sperimentalmente un nuovo orario di attività didattica articolato su cinque giorni settimanali – Assessorato Istruzione e Cultura (Istituzione scolastica).

Un gruppo di genitori di studenti iscritti o che ispiravano ad iscriversi alla scuola secondaria di primo grado dell'Istituzione scolastica Mont Emilius 3 ha esposto a questo Ufficio che il relativo Consiglio di Istituto aveva stabilito di variare l'orario delle lezioni, introducendo per l'anno scolastico 2010/2011, in via sperimentale, un orario di attività didattica di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado articolato su cinque giorni settimanali con due rientri pomeridiani, anziché su sei giorni, senza dare conto delle criticità connesse a siffatta soluzione, rappresentate da parecchi genitori e finanche da docenti; avverso la decisione assunta era stato presentato reclamo, che il predetto organo aveva respinto. Ritenendo la motivazione posta a fondamento della reiezione del reclamo, come del resto quella su cui poggiava il provvedimento reclamato, insufficiente, gli interessati hanno richiesto l'intervento del Difensore civico.

Preso atto delle doglianze formulate dagli istanti e considerato che dagli atti emanati dal Consiglio di Istituto effettivamente non risultava che il predetto Organo avesse tenuto in adeguato conto, esaminandole e valutandole, le questioni di tipo organizzativo e didattico già sollevate dagli interessati, questo Ufficio ha richiesto all'Istituzione scolastica Mont Emilius 3 chiarimenti, specie in relazione alle modalità di organizzazione del servizio mensa, in rapporto alla necessità di garantire la sicurezza e la sorveglianza degli alunni, e alla compatibilità del nuovo orario con le esigenze didattiche.

Il formale riscontro è stato preceduto da un incontro chiarificatore con il Dirigente dell'Istituzione scolastica, nel corso del quale quest'ultimo, oltre a esplicitare le ragioni, non indicate in modo adeguato nelle deliberazioni del Consiglio di Istituto, che avevano condotto all'introduzione della cosiddetta "settimana corta", sostanzialmente individuate nell'esigenza di omogeneizzazione degli orari di tutte le scuole, in modo coerente con gli indirizzi espressi a livello comunitario, nazionale e regionale, ed i benefici che avrebbero potuto conseguire da una determinata articolazione del tempo-scuola anche per l'attività didattica, ha riferito che, in esito alla verifica ufficiale nel frattempo condotta in ordine alla capienza massima del

locale mensa, il proprietario dell'edificio aveva formalmente comunicato all'Istituzione scolastica, nonostante le preliminari valutazioni favorevoli, che questo non era strutturalmente idoneo ad ospitare i turni scaturiti dalla nuova organizzazione, con conseguente necessità di rivedere le posizioni assunte.

E, in effetti, il Consiglio d'Istituto ha successivamente ritirato la decisione in precedenza adottata, mantenendo, per l'anno scolastico a venire, l'orario settimanale articolato su sei giorni, come da auspici degli istanti.

Caso n. 85 – Assessorato Istruzione e Cultura – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Presidenza della Regione.

Caso n. 273 – La Scuola dà seguito positivo alla richiesta di trasferimento di un alunno – Assessorato Istruzione e Cultura (Istituzione scolastica).

Un cittadino si è rivolto al Difensore civico evidenziando particolari esigenze di carattere psico-relazionale, adeguatamente documentate da specifica certificazione medica, a supporto della richiesta avanzata al Dirigente dell'Istituzione scolastica "Regina Maria Adelaide", frequentata dal figlio, per il passaggio di quest'ultimo alla classe di una diversa sezione del medesimo corso di studi.

Verificato che il cittadino, le cui richieste erano in passato rimaste senza seguito, aveva formalizzato recentemente il rinnovo della propria richiesta senza ricevere allo stato risposta, questo Ufficio, in vista del prossimo avvio dell'anno scolastico è intervenuto presso l'Istituzione scolastica interessata chiedendo di dare evasione all'istanza tenendo conto delle ragioni ivi espresse.

Prontamente il Dirigente scolastico ha fatto seguire la comunicazione di avvenuto accoglimento della richiesta di trasferimento in altra sezione della scuola dell'alunno.

Caso n. 304 – Disponibilità ad iscrivere alla scuola materna un alunno i cui genitori non avevano potuto presentare la relativa richiesta in termini – Assessorato Istruzione e Cultura (Istituzione scolastica).

Un cittadino ha rappresentato all'Ufficio del Difensore civico di non aver potuto iscrivere per l'anno scolastico 2010-2011 il proprio figlio secondogenito alla scuola materna dell'Istituzione scolastica Comunità Montana Grand Combin, già frequentata dalla figlia maggiore, in quanto, nel periodo di scadenza del termine di iscrizione, si trovava all'estero con la famiglia, aggiungendo che, rientrato in Italia, dove aveva preso conoscenza

dell'intervenuta scadenza, si era rivolto alla segreteria della predetta Istituzione scolastica, la quale gli aveva verbalmente comunicato che i posti disponibili erano ormai esauriti.

Tanto premesso l'interessato, in prossimità dell'inizio dell'anno scolastico, ha chiesto al Difensore civico di intervenire onde verificare la possibilità di inserimento del proprio figlio presso la scuola materna in questione, eventualmente anche in corso d'anno.

Tenuto conto dell'opportunità di consentire ai fratelli di frequentare il medesimo plesso scolastico e delle esigenze familiari del nucleo interessato, questo Ufficio ha interpellato il competente Dirigente scolastico, chiedendo un'informativa sullo stato delle iscrizioni e della disponibilità di posti presso la scuola materna, anche in considerazione della possibilità di nuovi inserimenti in corso d'anno.

A riscontro, il citato Dirigente ha comunicato che, essendosi nel mentre liberato un posto, era possibile accogliere la richiesta di iscrizione dell'alunno, facendo peraltro presente che, in linea generale, il rispetto del termine di iscrizione è essenziale per la formazione delle classi e l'individuazione degli insegnanti da assegnare alle stesse.

Preso atto con favore della disponibilità all'accoglimento della richiesta di iscrizione, il Difensore civico l'ha resa nota all'istante, che ha peraltro rinunciato alla medesima a causa del sopravvenuto trasferimento del proprio nucleo familiare.

Caso n. 362 – Corretta applicazione dei criteri di valutazione dei titoli, in specie del diploma universitario, ai fini del punteggio da assegnare per la redazione delle graduatorie relative alla mobilità del personale docente – Assessorato Istruzione e Cultura.

Un insegnante della scuola dell'infanzia, assunto in ruolo a tempo indeterminato a seguito di concorso pubblico ordinario del 2000, che aveva successivamente conseguito il diploma di laurea in Scienze della formazione primaria nella convinzione di poter così usufruire di un maggior punteggio ai fini della mobilità del personale docente, si è rivolto al Difensore civico per conoscere le ragioni in forza delle quali, nell'ambito delle procedure relative ai trasferimenti a domanda per l'anno scolastico 2010/2011, non gli era stato assegnato alcun punteggio per l'avvenuto conseguimento del predetto titolo di studio.

Esaminata la vicenda alla luce del quadro normativo di riferimento, questo Ufficio ha illustrato all'istante la disciplina contrattuale applicabile, contenuta in particolare nel Contratto collettivo regionale integrativo sottoscritto in data 2 febbraio 2010 (e allegate tabelle di valutazione), relativo alla mobilità del personale docente ed educativo nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta per l'anno scolastico 2010/2011, integrativo e adattativo delle norme contrattuali nazionali, peraltro identiche sul

punto in questione, rilevando che se è vero che tale disciplina prevede, tanto per i trasferimenti d'ufficio a seguito di soppressione di posti, quanto per i trasferimenti a domanda, i passaggi e le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, un punteggio aggiuntivo per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza o al ruolo richiesto, è altrettanto vero, d'altra parte, che la normativa specifica in modo inequivocabile che occorre fare riferimento, a tale riguardo, al titolo di studio attualmente richiesto per l'esercizio della professione di docente, ovvero, per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primarie, alla laurea in Scienze della formazione primaria. Di qui la conseguenza che quest'ultima, costituendo titolo di accesso al ruolo di interesse, non può essere valutata in termini di punteggio, a nulla rilevando la circostanza che all'epoca dell'assunzione era sufficiente a tal fine il diploma di scuola superiore di secondo grado.

**ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO E
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

Caso n. 257 – Eseguite le opere necessarie al fine di migliorare la funzionalità e l'estetica di manufatti non realizzati a regola d'arte – Assessorato Opere pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia residenziale pubblica.

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino il quale, dopo aver premesso che, per la realizzazione dei lavori di allargamento e sistemazione di una strada, l'Amministrazione regionale aveva espropriato un terreno di sua proprietà, ha riferito che le opere eseguite hanno peraltro riguardato, oltre al fondo espropriato, anche altra porzione di terreno di sua proprietà, sulla quale era stato realizzato un pozzetto fuori terra in cemento con copertura in acciaio per lo scarico delle acque piovane, con una canalina di scolo terminante pochi metri a valle e conseguente riversamento dell'acqua nell'area privata.

Avendo interessato della questione il competente Ufficio onde ottenere quantomeno il livellamento del pozzetto al suolo e la realizzazione di un sistema di scolo dell'acqua tale da impedirne il totale scarico sul proprio prato, senza ricevere positivo riscontro, il cittadino ha richiesto l'intervento del Difensore civico.

Questo Ufficio ha quindi chiesto alla Direzione Opere stradali di relazionare in merito alla vicenda esposta dall'istante, considerando tra l'altro possibili soluzioni del problema rappresentato.

Dalla relazione prodotta è risultato che: a) le opere in questione erano state eseguite su richiesta dello stesso proprietario dalla ditta esecutrice dei lavori, senza coinvolgere la Direzione lavori; b) al termine dei lavori erano stati regolarmente pubblicati gli avvisi *ad opponendum*, senza tempestiva presentazione di osservazioni da parte dell'interessato;

c) questi si era successivamente rivolto all'Ufficio costruzioni stradali che, dopo aver disposto un sopralluogo allorché era finalmente possibile verificare lo stato dei luoghi, aveva fornito la propria disponibilità a verificare la possibilità di far sistemare le opere all'istante, che aveva al riguardo evidenziato di avere rimesso la questione al Difensore civico. Tanto premesso, la Direzione Opere stradali ha comunque confermato la propria disponibilità a far eseguire le opere necessarie al fine di migliorare la funzionalità e l'estetica dei manufatti non realizzati a regola d'arte.

Reso edotto di quanto sopra l'istante, quest'ultimo ha infine comunicato a questo Ufficio che la vicenda denunciata era stata positivamente definita, avendo l'Amministrazione provveduto a far realizzare i lavori richiesti.

Caso n. 319 – Fornito riscontro a richieste precedentemente inevase – Assessorato Opere pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia residenziale pubblica.

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino lamentando la mancata evasione di alcune note dal medesimo inviate dapprima all'Assessore regionale alle Opere pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia residenziale pubblica e successivamente al Coordinatore del Dipartimento Opere pubbliche e Edilizia residenziale, inerenti al collegamento ad una strada regionale della frazione in cui risiede.

Il Difensore civico, esaminata la documentazione prodotta dall'istante, dalla quale è risultato che la prima delle note in questione era rimasta senza riscontro da oltre un anno, mentre le successive erano state inviate da più mesi, è quindi intervenuto con richiesta di provvedere, in mancanza di ragioni ostative, all'evasione della succitate note, e di essere tenuto in ogni caso informato.

A distanza di due mesi dall'intervento, l'Assessore alle Opere pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia residenziale pubblica e il Coordinatore del Dipartimento Opere pubbliche e Edilizia residenziale, all'uopo sollecitati, hanno fornito riscontro alla richieste avanzate dall'istante, rimaste in precedenza insoddisfatte, fornendo gli opportuni chiarimenti.

ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Caso n. 12 – Il reddito conseguito dal cittadino extracomunitario gli consente di ottenere il permesso di soggiorno C.E. ma è di ostacolo all'attribuzione della pensione di inabilità – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Un extracomunitario aveva richiesto la concessione delle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili. Effettuata la visita della Commissione medica collegiale, che aveva riscontrato una riduzione della capacità lavorativa del 100%, egli aveva ricevuto l'invito a

produrre la carta di soggiorno in corso di validità o, in alternativa, copia della certificazione attestante il diniego di rilascio della stessa.

Il cittadino, che, pur essendo regolarmente soggiornante in Italia da più di cinque anni, era nell'impossibilità di esibire quanto domandatogli per non avere mai richiesto il citato documento, si è rivolto al Difensore civico.

Eseguita la ricognizione del quadro normativo di riferimento, già esaminato per soddisfare altre istanze, è risultato quanto segue.

La legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha stabilito che l'assegno sociale e le provvidenze economiche sono concesse, alle condizioni previste dalla legislazione vigente, agli stranieri che siano titolari della carta di soggiorno. Il decreto legislativo 15 gennaio 2007, n. 3, nel novellare l'articolo 9 del T.U. sull'immigrazione, ha sostituito la "carta di soggiorno" con il "permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo", riducendo da sei a cinque anni il periodo di permanenza in Italia e determinando, come requisiti reddituali, la titolarità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e la disponibilità di un alloggio idoneo. La Corte costituzionale, con sentenza n. 306/2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione), nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito necessari per il conseguimento del permesso di soggiorno C.E. Analogamente ha deciso la Consulta, con sentenza n. 11/2009, per la pensione di invalidità. Di qui la conseguenza che la pensione di invalidità non può essere rifiutata per la mancanza del permesso di soggiorno C.E. che venga negato unicamente per ragioni reddituali.

Questo Ufficio è pertanto intervenuto presso la Direzione Invalidità civile e Assistenza agli Immigrati, che ha assicurato, a seguito di un costruttivo confronto, che, per effetto delle predette decisioni della Corte costituzionale, sarebbero stati attribuiti entrambi i benefici agli extracomunitari in possesso dei necessari requisiti di legge, a prescindere dalla titolarità del permesso di soggiorno C.E.

Nelle more della definizione, da parte dell'Amministrazione regionale, delle modalità attraverso cui verificare, anche in collaborazione con la Questura di Aosta, competente tra l'altro a valutare la pericolosità del soggetto, il possesso dei sopraindicati requisiti, l'istante ha peraltro ritenuto opportuno richiedere il permesso di soggiorno C.E., il cui rilascio non gli è stato purtroppo di utilità alcuna per la pensione di inabilità, legittimamente negatagli per essere titolare di redditi superiori ai limiti normativamente previsti.

Casi nn. 14 e 208 – Gli extracomunitari possono ora accedere alle provvidenze per gli invalidi civili anche in assenza del permesso di soggiorno C.E. – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

In esito al procedimento sanitario che aveva condotto all'accertamento dello stato invalidante necessario per ottenere l'indennità di accompagnamento, un cittadino extracomunitario era stato invitato a produrre la carta di soggiorno, che non poteva essergli rilasciata a causa della mancanza della disponibilità di un alloggio adeguato ai sensi della normativa di edilizia residenziale pubblica vigente.

Avendo appreso che in materia era intervenuta una recente sentenza della Corte costituzionale, l'interessato si è rivolto al Difensore civico per ottenere chiarimenti in merito.

Esaminata la problematica, si è appurato che la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha stabilito che l'assegno sociale e le provvidenze economiche sono concesse, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari della carta di soggiorno. Peraltro, la legislazione sugli immigrati è stata più volte oggetto di modifiche, da ultimo, il decreto legislativo 15 gennaio 2007, n. 3, ha novellato l'articolo 9 del T.U. sull'immigrazione, sostituendo la "carta di soggiorno" con il "permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo", così riducendo da sei a cinque anni il periodo di permanenza in Italia e determinando, come requisiti reddituali, la titolarità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e la disponibilità di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 306/2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione), nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, per il permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo.

Analogamente ha poi deciso la Consulta, con sentenza n. 11/2009, per la pensione di invalidità.

Di qui la conseguenza che l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento e della pensione di invalidità non possono essere rifiutate per la mancanza del permesso di soggiorno C.E. che venga negato unicamente per ragioni reddituali (ivi inclusa la mancanza di un alloggio idoneo).

Interpellati i competenti Dirigenti al riguardo, questi hanno assicurato, a seguito di un costruttivo confronto, che, per effetto delle predette decisioni della Corte costituzionale, sarebbero stati attribuiti entrambi i benefici agli extracomunitari in possesso dei necessari requisiti di legge, a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo, anche in relazione ai rapporti pendenti alla data di pronuncia della sentenza, come quello in commento.

La vicenda, sviluppatasi nei sei mesi precedenti, si è conclusa all'inizio dell'anno in esame, allorché la Direzione Invalidità civile e Assistenza agli Immigrati ha formalmente comunicato, in linea generale, che, in presenza di un cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno C.E., l'Amministrazione inoltra ora richiesta alla Questura di Aosta (competente tra l'altro a valutare la pericolosità del soggetto) per la verifica dei requisiti di cui alla citata norma e della loro decorrenza e provvede, in caso di responso affermativo, a concedere i benefici previsti dalla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11, a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, precisando, nello specifico, che all'istante erano stati attribuiti al termine dell'esercizio precedente la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento a far data dal giorno in cui questi aveva maturato gli anzidetti requisiti.

Resta da dire, per completezza, che identica sorte ha avuto l'istanza di un altro cittadino successivamente presentatosi a questo Ufficio.

Caso n. 30 – Verifica dello stato del procedimento per l'erogazione di contributi ai sensi della legge regionale 19/1994 – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Si è presentato a questo Ufficio un cittadino riferendo di avere avanzato da alcuni mesi una richiesta di contributo, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19, per far fronte ad esigenze straordinarie.

Ritenendo la somma concessa, peraltro non ancora liquidata, insufficiente a fronteggiare le urgenti necessità del proprio nucleo familiare, aveva di recente presentato una successiva domanda di ausilio.

Non avendo ancora ricevuto comunicazioni al riguardo, l'interessato, rilevata ancora una volta la situazione di disagio economico, ha chiesto l'intervento urgente del Difensore civico per verificare lo stato del nuovo procedimento.

Il Servizio Famiglia e Politiche giovanili, interpellato al riguardo, ha dapprima comunicato che la domanda, appena pervenuta, sarebbe stata esaminata quanto prima dalla competente Commissione, rilevando successivamente che riguardo a tale domanda, peraltro convertita in domanda di contributi integrativi al minimo vitale ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, si era reso necessario un supplemento istruttorio, avendo l'istante nel frattempo reperito

un'occupazione, con la conseguenza che, essendo da poco pervenute le integrazioni richieste, la suddetta Commissione si sarebbe pronunciata alla prima riunione utile.

Le informazioni acquisite sono state prontamente rese all'interessato, che, presone favorevolmente atto, ha comunicato che si sarebbe nuovamente rivolto a questo Ufficio in caso di ritardi.

Caso n. 195 – Il procedimento relativo alla concessione di contributi straordinari si è concluso nei termini di legge – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino che, dopo avere esposto le ragioni che lo avevano determinato a presentare, per il tramite dell'Assistente sociale competente, domanda di contributo straordinario ai sensi della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 (Norme in materia di assistenza economica), ha lamentato di non avere ricevuto, a distanza di circa tre mesi, notizie in merito agli sviluppi del relativo procedimento.

Pervenuti i chiarimenti urgentemente richiesti da questo Ufficio al Servizio Famiglia e Politiche giovanili, è risultato che il procedimento in questione si è concluso con un provvedimento negativo assunto decorsi cinquantasei giorni dal suo avvio e che la comunicazione dell'atto al destinatario è intervenuta trascorsi ulteriori ventisette giorni dalla sua adozione, a ridosso dell'intervento del Difensore civico.

Esaminato il quadro normativo di riferimento, è stato accertato che il procedimento si è concluso nei termini di legge, ossia nel termine di sessanta giorni stabilito dall'articolo 6 della citata legge, restando irrilevante, ai fini della valutazione della fattispecie, la possibile distonia esistente tra la predetta disposizione e quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 10 gennaio 2005, approvativa delle modalità di presentazione delle domande e dei criteri relativi all'erogazione degli aiuti in esame, la quale stabilisce che i contributi di assistenza economica sono concessi o negati entro novanta giorni.

Per completezza è stata poi fatta oggetto di analisi la disciplina generale della comunicazione del provvedimento, contenuta nell'articolo 3, comma 5 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in esito alla quale è stato riscontrato che l'essere stata effettuata la comunicazione nel caso di specie oltre il termine di dieci giorni dall'adozione ivi normalmente previsto non ha in ogni caso avuto incidenza sulla legittimità dell'atto, ma al più sulla decorrenza del termine per un'eventuale impugnazione.

Caso n. 204 – Difficoltà e disagi connessi alla mancanza di una fissa dimora – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali / Comune di Aosta.

Si è rivolto a questo Ufficio uno straniero cittadino dell'Unione Europea, il quale, dopo aver premesso di essere sfornito di regolare dimora e quindi di residenza, ha lamentato che siffatta condizione lo esponeva a situazioni di criticità, impedendogli in particolare di accedere al lavoro, all'assistenza sanitaria e ad alcuni ausili assistenziali, pubblici e privati.

Accertato che l'istante risultava regolarmente iscritto all'anagrafe della popolazione residente del Comune, secondo quanto prescritto dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, a norma del quale: *“Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio”*, nonché nelle liste di collocamento, questo Ufficio è per le vie brevi intervenuto presso il Servizio sociale regionale ed i competenti Uffici dell'Amministrazione comunale al fine di meglio comprendere la posizione complessiva dell'interessato.

In esito alle verifiche compiute è risultato anche che l'istante aveva potuto fruire di un contributo straordinario di assistenza sociale e che la normativa vigente consente di beneficiare della misura dell'emergenza abitativa anche alle persone che, non possedendo alcuna dimora, sono iscritte all'anagrafe attraverso il riconoscimento di una residenza fittizia.

L'istante, reso compiutamente edotto delle informazioni acquisite, è stato pertanto indirizzato, ai fini della presentazione della domanda di assegnazione di un alloggio in emergenza abitativa, presso l'Ufficio Casa comunale, che ha assicurato la più ampia disponibilità al riguardo.

Caso n. 248 – Emergenza abitativa e primo intervento di accoglienza urgente e temporanea – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Un nucleo familiare composto da cinque cittadini extracomunitari, di cui tre minori, uno dei quali disabile, che già in precedenza si era rivolto a questo Ufficio, in esito al cui intervento i Servizi sociali avevano garantito la più ampia disponibilità ai fini dell'eventuale presentazione della richiesta di un alloggio in emergenza abitativa non appena se ne fossero verificati i presupposti, ha nuovamente richiesto l'intervento del Difensore civico nell'imminenza dell'esecuzione dello sfratto dall'appartamento di abitazione, evidenziando che, nonostante i tentativi effettuati, non aveva potuto reperire autonomamente alcun alloggio in cui stabilire la propria residenza.

Sommariamente illustrate al nucleo le nuove condizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa introdotte con la deliberazione della

Giunta regionale n. 655 del 2010 e gli interventi complementari ivi previsti per risolvere i casi emergenziali, questo Ufficio ha per le vie brevi contattato i Servizi sociali per verificare quali misure erano e sarebbero state adottate per portare a soluzione il problema rappresentato dagli istanti.

Avendo i predetti Servizi riferito che la domanda di emergenza abitativa era stata regolarmente presentata e che era stato predisposto il progetto, previsto dalla citata deliberazione, in forza del quale gli interessati avrebbero potuto beneficiare, nell'attesa degli sviluppi della procedura di assegnazione di un alloggio, di un sostegno economico per il pagamento di soluzioni di accoglienza urgente e temporanea, questo Ufficio, verificata l'auspicata accettazione di tale progetto da parte degli interessati – che a giudizio dell'Amministrazione avevano mostrato in passato scarsa collaborazione – ha archiviato la pratica.

Caso n. 274 – Lamentata insufficienza del sostegno fornito dai Servizi sociali e difficoltà nella soluzione del problema della casa – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali / Comune di Allein.

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino extracomunitario, il quale, dopo avere premesso che a breve avrebbe dovuto lasciare l'appartamento occupato insieme alla moglie e a tre figli minori in quanto destinatario di un provvedimento di sfratto esecutivo, ha rappresentato le gravi difficoltà incontrate nel trovare una nuova collocazione abitativa e nel provvedere al soddisfacimento degli altri bisogni primari del proprio nucleo familiare, anche a causa della scarsità del sostegno ricevuto dal Servizio sociale regionale.

Domandate per le vie brevi informazioni all'Assistente sociale che aveva in carico la famiglia dell'istante, questo Ufficio ha chiesto poi al Servizio Famiglia e Politiche giovanili di relazionare al riguardo, fornendo in particolare indicazione dei contributi erogati a favore dell'interessato.

Intercorso un mese della richiesta, la citata Struttura ha comunicato che l'istante, già attributario in passato di contributi integrativi al minimo vitale, aveva beneficiato nel corso del corrente anno di una consistente somma erogatagli, a valere sul Fondo Affitti, dall'Assessorato regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia residenziale pubblica.

Quanto al problema della casa, è risultato infine che, avendo provveduto il Servizio sociale, in considerazione della presenza di figli minorenni, alla segnalazione per l'accoglienza presso le strutture di primo intervento per nuclei privi di abitazione, la famiglia dell'istante sin dal momento dell'esecuzione dello sfratto era stata sistemata, a cure e spese

dell'Amministrazione, in stanze di un albergo appositamente reperito, in attesa della conclusione della procedura avviata con la richiesta di alloggio in emergenza abitativa da parte dell'interessato, che nel frattempo era stato collocato al primo posto della graduatoria del Comune di residenza, peraltro non dotato, secondo le notizie acquisite, di case destinate allo scopo.

Casi nn. 337 e 338 – Infine erogato il contributo concesso, sottoposto a quietanza dei Servizi sociali – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Un cittadino, dopo aver rappresentato la propria condizione di disagio economico, ha genericamente lamentato al Difensore civico che, nonostante avesse presentato, per il tramite dell'Assistente sociale competente, domanda di aiuti economici a valere sulla legge regionale 27 maggio 1994, n. 19, non aveva sinora ottenuto alcun contributo.

Questo Ufficio ha quindi richiesto immediatamente informazioni per le vie brevi sullo stato dei procedimenti di concessione in questione al Servizio Famiglia e Politiche giovanili, il quale ha comunicato che il giorno stesso in cui l'interessato aveva richiesto l'intervento del Difensore civico l'Amministrazione, peraltro disponibile a valutare l'opportunità di ulteriori interventi economici a sostegno dell'istante, aveva proceduto alla liquidazione di una somma a titolo di contributo a favore del medesimo.

Non avendo peraltro il cittadino ricevuto il pagamento della somma concessa, sottoposta a quietanza dell'Assistente sociale, questo Ufficio è nuovamente intervenuto presso il citato Servizio per una pronta rimessa di quanto spettantegli.

A distanza di poco meno di due mesi, ossia con una tempistica che appare non del tutto coerente con le finalità della citata legge, è infine pervenuto all'istante, il cui comportamento non ha peraltro favorito la sveltezza delle procedure, il dovuto pagamento, effettuato trasferendo il denaro a mezzo di vaglia postale in località diversa da quella di residenza del cittadino, temporaneamente assente dal luogo di abituale dimora.

ASSESSORATO TURISMO, SPORT, COMMERCIO E TRASPORTI

Caso n. 88 – In virtù della collaborazione tra Amministrazione e Difensore civico un passeggero di Trenitalia S.p.A. ottiene il rimborso della somma pagata per la regolarizzazione di un viaggio – Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti.

Un cittadino, assoggettato da Trenitalia S.p.A. al pagamento del prezzo del biglietto, maggiorato di un'ingente somma, per avere viaggiato sulla tratta Strambino-Ivrea sprovvisto di valido titolo di viaggio, essendo la medesima stata percorsa con un treno sul quale non era consentito avvalersi dell'esibita carta *VdA Transports* (documento che consente di

beneficiare della gratuità dei servizi di trasporto pubblico locale della Valle d'Aosta) per non essere questo di competenza della Regione, si è rivolto al Difensore civico lamentando l'iniquità del trattamento ricevuto.

Verificato che l'istante non era stato adeguatamente posto a conoscenza del fatto che sul treno in questione, appartenente alla direttrice Aosta-Torino, il predetto titolo non era valido, questo Ufficio è intervenuto presso il Servizio Trasporti per concordare con il medesimo le iniziative da intraprendere ai fini dell'auspicato rimborso, se non del costo del biglietto, quantomeno della maggiorazione, da parte del vettore.

Con l'assistenza tanto di questo Ufficio quanto della citata Struttura, rapportatasi in modo efficace con l'esercente del servizio ferroviario, il cittadino ha infine ottenuto, a distanza di circa due mesi ed a seguito di una procedura articolata, il rimborso dell'intera somma nel frattempo corrisposta per la regolarizzazione del viaggio ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Caso n. 307 – Attraverso il dialogo tra l'Amministrazione e il Difensore civico viene posto rimedio all'errore commesso dall'esercente del servizio pubblico di trasporto a danno dell'utente – Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti.

Un cittadino si è rivolto al Difensore civico rappresentando i problemi incontrati nella fruizione della carta *VdA Transports* (titolo che consente di beneficiare della gratuità dei servizi di trasporto pubblico locale della Valle d'Aosta), di cui è titolare in quanto residente ultrasessantacinquenne.

Sottolineata la complessità del sistema elettronico, che richiede all'utente la convalida della tessera soltanto in salita per i trasporti urbani e tanto in salita che in discesa per i trasporti extraurbani, pena il pagamento del prezzo dell'intera tratta compresa tra il punto di obliterazione in salita ed il capolinea, il cittadino ha lamentato alcuni episodi di errata lettura della propria carta, pur a fronte di un comportamento corretto nel relativo utilizzo, con conseguente blocco della medesima e necessità di pagare il corrispettivo per percorsi maggiori di quelli effettivamente compiuti.

Questo Ufficio è quindi intervenuto presso il Servizio Trasporti, il quale ha innanzitutto chiarito, in termini generali, che al momento della convalida in salita il sistema addebita automaticamente sulla tessera il costo dell'intera tratta di percorrenza, non essendo allo stato in grado di conoscere la fermata di discesa e, quindi, di calcolare l'importo effettivamente dovuto dall'Amministrazione al concessionario del servizio per la prestazione resa, rideterminando successivamente, all'atto della convalida in discesa, il prezzo del viaggio effettivamente compiuto; di qui la necessità della doppia convalida e dell'addebito del costo

relativo all'intero percorso sino al capolinea per il caso di mancata oblitterazione in discesa da parte dell'utente, come previsto dal regolamento approvato dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 24, comma 4 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29, reso noto agli utenti.

Il medesimo Servizio, eseguiti i necessari accertamenti, è infine risalito all'errore che ha causato le disfunzioni occorse alla carta dell'istante, consistito nell'aver ritenuto, da parte di uno dei conducenti di autobus, che la tessera non fosse stata correttamente oblitterata in occasione di un precedente viaggio e che l'importo ivi caricato a debito a seguito della sua convalida in salita dovesse essere quindi pagato dal passeggero in conseguenza della sua presunta omissione; il pagamento così erroneamente preteso a danno del cittadino e regolarmente registrato sulla tessera, seguito da un'ulteriore convalida della carta nella medesima stazione di salita, ha poi generato successive anomalie nella lettura ottica del documento.

L'istante è quindi stato invitato, per il tramite del Difensore civico, a recarsi presso l'esercente dei servizi interessati, prontamente avvisato di quanto sopra, onde recuperare l'importo indebitamente sborsato, con piena soddisfazione del medesimo.

ENTI, ISTITUTI, AZIENDE, CONSORZI DIPENDENTI DALLA REGIONE E CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI

CASA DI RIPOSO G.B. FESTAZ

Caso n. 283 – Riavviato il procedimento per il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio – Casa di Riposo G.B. Festaz.

Si è rivolto al Difensore civico un dipendente della Casa di Riposo, il quale – dopo avere premesso di avere presentato all'Ente da cui dipende istanza tendente ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una propria infermità, ricevendo comunicazione di rigetto da parte di un legale di fiducia dell'Ente stesso – ha rappresentato di avere successivamente inoltrato al proprio datore di lavoro due note, con cui chiedeva, rispettivamente, di riattivare l'iter istruttorio del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio e di comunicare, in mancanza di riscontro, le informazioni previste dalla legge sul procedimento amministrativo, lamentandone la mancata evasione.

Esaminata la documentazione di interesse, questo Ufficio è intervenuto presso la Casa di Riposo chiedendo, anche in considerazione del lasso di tempo trascorso, di procedere a fornire riscontro alle succitate note, dandone contestuale comunicazione al Difensore civico.

Tempestivamente è pervenuta la risposta del Direttore della Casa di Riposo, dalla quale è risultato che, superate alcune difficoltà iniziali, il procedimento in questione era già stato avviato.

AZIENDA U.S.L. VALLE D'AOSTA

Caso n. 38 – Legittimità del diniego del contributo spese per prestazioni di odontostomatologia – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Un cittadino si è rivolto a questo Ufficio esponendo di avere presentato domanda di contributo per prestazioni di odontostomatologia e di aver ricevuto riscontro negativo per insussistenza dei requisiti di reddito. Stanti le sue qualità di invalido civile e di beneficiario di esenzione dal pagamento del ticket sanitario per specifiche patologie, il cittadino ha chiesto al Difensore civico di verificare la legittimità del diniego.

Esaminata la documentazione prodotta e la normativa, anche secondaria, di riferimento, contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 5191 del 2002, questo Ufficio ha verificato che il contributo in esame è previsto in favore di soggetti totalmente esenti dal pagamento del ticket sanitario per motivi di età o di reddito, di soggetti con reddito familiare contenuto in limiti predeterminati, variabili a seconda dei componenti del nucleo familiare, e di soggetti ultrasessantacinquenni con reddito familiare entro soglie più elevate di quella propria dell'interessato. Poiché l'istante non rientrava in alcune delle categorie sopraindicate, il Difensore civico ha confermato la legittimità del provvedimento amministrativo di reiezione, illustrandone al cittadino le ragioni.

Caso n. 60 – Revoca della determinazione applicativa del “*malum*” per mancata presentazione ad una visita e possibilità di acquisire conferma della prenotazione – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Su istanza di un cittadino che lamentava l'ingiustizia dell'applicazione nei suoi confronti del “*malum*” (di cui al regolamento aziendale per il funzionamento dell'istituto del “*bonum-malum*” e alla deliberazione della Giunta regionale n. 816 del 2007) conseguente alla mancata presentazione ad una visita sanitaria prenotata, a mezzo Centro Unificato Prenotazioni (C.U.P.), senza preventiva disdetta, sostenendo di non essere stato previamente avvertito dall'operatore telefonico della possibilità di ritirare la cedola di prenotazione, che gli avrebbe consentito di porre rimedio all'equivoco occorso circa la data in cui la prestazione sanitaria avrebbe dovuto svolgersi, questo Ufficio ha richiesto all'Azienda di fornire chiarimenti in ordine alle concrete modalità di comunicazione all'utenza del

funzionamento del sistema di prenotazione delle visite nonché di riesaminare la decisione assunta.

A seguito dell'intervento del Difensore civico l'Azienda ha provveduto a revocare la determinazione applicativa della sanzione.

Preso favorevolmente atto dell'esito del riesame, questo Ufficio ha formulato in termini generali l'auspicio che, al fine di garantire ai cittadini la migliore conoscenza delle regole che presiedono alla prenotazione delle visite, gli operatori del C.U.P. vengano ulteriormente sensibilizzati, qualora l'Azienda non vi abbia già provveduto mediante l'apposita circolare preannunciata, sulla necessità di fornire le dovute indicazioni agli utenti.

Caso n. 191 – Infine prescritto, a seguito del mutamento delle originarie condizioni e dell'intervento del Difensore civico, il ricovero riabilitativo presso una Struttura convenzionata ubicata al di fuori del territorio regionale – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Un cittadino, dopo aver riferito che da alcuni anni necessita di periodici ricoveri riabilitativi, ha rappresentato al Difensore civico che, mentre in passato tali ricoveri erano stati effettuati presso strutture convenzionate con il Servizio sanitario ubicate al di fuori del territorio regionale, nel corrente anno la Struttura complessa Recupero e Rieducazione funzionale dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta ha prescritto il suo ricovero presso l'Istituto Clinico Valle d'Aosta (I.C.V.) di Saint-Pierre, lamentando che, nonostante si fosse prontamente rivolto a tale Istituto per la prenotazione delle cure, non aveva ancora potuto sottoporsi alla necessaria riabilitazione ed esprimendo conseguente preoccupazione sia per i tempi di attesa, sia per l'eventuale scadenza della prescrizione medica.

Questo Ufficio è quindi intervenuto presso l'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, chiedendo di far pervenire una relazione in merito alla gestione delle prenotazioni e delle liste di attesa dell'utenza da parte delle strutture convenzionate, alla luce della normativa vigente in materia e dell'eventuale possibilità di avvalersi di strutture extraregionali, nonché in merito alla validità temporale della ricetta avente ad oggetto la prescrizione di ricovero a fini di terapia riabilitativa. Per soddisfare specifica domanda dell'istante, all'Azienda U.S.L. sono stati inoltre richiesti chiarimenti in ordine alla disciplina della durata della degenza negli Istituti di riabilitazione.

Intervenuto un incontro chiarificatore con i Direttori della S.C. Comunicazione e della S.C. Recupero e Rieducazione funzionale – nel corso del quale è stato comunicato tra l'altro che quest'ultima, preso atto del mutamento delle condizioni che l'avevano determinata a prescrivere il ricovero presso l'I.C.V. di Saint-Pierre (prescelto in considerazione del livello

di accreditamento, in relazione alla continuità terapeutico-assistenziale e alla vicinanza al domicilio), la cui impegnativa era nel frattempo andata a scadenza, ha prescritto successivamente il ricovero dell'interessato presso la Struttura frequentata dal medesimo in passato – il Direttore generale ha formalmente trasmesso la relazione richiesta, sottoscritta dai citati Direttori, contenente le risposte in merito alle altre questioni poste dal cittadino.

Preso favorevolmente atto dell'intervenuta positiva definizione della vicenda e ritenuti, per il resto, esaurienti i chiarimenti forniti, il Difensore civico ha archiviato la pratica a seguito della comunicazione dell'istante di aver beneficiato della prestazione prescritta.

Caso n. 373 – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Presidenza della Regione.

COMUNI CONVENZIONATI

COMUNE DI AOSTA

Caso n. 9 – Nonostante la grave condizione abitativa, la richiesta di cambio alloggio non riesce ad essere soddisfatta – Comune di Aosta.

Un nucleo che vive in un alloggio di edilizia residenziale pubblica inadeguato, per dimensioni ma soprattutto per condizioni igienico-sanitarie, alle particolari esigenze familiari, si è rivolto a questo Ufficio lamentando di aver presentato richiesta di cambio dell'abitazione assegnatagli senza avere ottenuto risultato alcuno.

A seguito dell'intervento del Difensore civico, l'Ufficio Casa ha comunicato che, pur essendo stato il nucleo inserito nella graduatoria della mobilità a favore dei nuclei disagiati beneficiari di alloggi siti in edifici privi di ascensore e/o riscaldamento, oltre che in quella della mobilità per sovraffollamento, la disponibilità abitativa non consentiva allo stato il trasferimento; ragione per cui la civica Amministrazione, riconoscendo la grave condizione abitativa, aveva proposto agli interessati l'installazione di un impianto di riscaldamento, non accolta dai medesimi. In ogni caso – ha aggiunto il predetto Ufficio – l'Amministrazione ha in programma l'installazione del riscaldamento centralizzato per l'intero stabile.

Non risultando realizzato l'impianto termico nei tempi programmati, questo Ufficio ha richiesto ulteriore aggiornamento, a seguito del quale si è appreso che, essendo il relativo progetto esecutivo in fase di approvazione, i lavori avrebbero dovuto avere inizio alla fine dell'estate dell'anno in corso.

Preso atto dei chiarimenti forniti nonché dell'intendimento degli istanti di non procedere ulteriormente, l'Ufficio del Difensore civico ha archiviato la pratica, non senza formulare l'auspicio che l'Amministrazione comunale possa al più presto soddisfare la domanda di cambio alloggio.

Caso n. 19 – Comune di Aosta – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Bilancio, Finanze e Patrimonio.

Caso n. 63 – Comunque sia, non sussistono le condizioni per la rateizzazione del debito derivante da sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada – Comune di Aosta.

Un cittadino aveva ricevuto un'ingiunzione fiscale notificatagli dal Comando di polizia locale per debiti non pagati derivanti da sanzioni amministrative comminate per violazioni al Codice della Strada. Nell'imminenza della scadenza del termine per presentare ricorso, questi si è rivolto al Difensore civico, cui ha chiesto di verificare la possibilità di rateizzare il debito, che il Comando stesso aveva informalmente escluso.

Preso atto di quanto riferito dall'istante ed esaminata, oltre che la documentazione di interesse, la normativa di riferimento, contenuta nell'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (analogicamente applicabile anche alle violazioni al Nuovo Codice della Strada), che attribuisce alle Amministrazioni il potere di concedere, previa istanza dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, la rateizzazione della sanzione pecuniaria nelle misure ivi specificate, questo Ufficio, tenuto conto della necessità di agire prima della scadenza del termine per l'impugnativa, ha richiesto per le vie brevi chiarimenti al Comando di polizia.

In esito all'attività svolta è risultata, a prescindere dall'inapplicabilità al caso di specie della direttiva con cui il Dirigente della Polizia municipale aveva disciplinato la rateazione delle somme iscritte a ruolo per sanzioni amministrative non pagate – asseritamente incompatibile con le nuove procedure utilizzate dal Comune per la riscossione delle sanzioni non versate – l'insussistenza delle condizioni per la rateizzazione nella medesima previste, non solo perché il debito dell'interessato aveva ad oggetto una somma inferiore a quella a partire dalla quale era ammesso il beneficio, ma soprattutto perché le sanzioni in questione erano già state oggetto di una precedente rateizzazione, dalla quale l'interessato era decaduto per non aver provveduto a versare le singole rate nei termini indicati nel provvedimento concessorio.

Caso n. 80 – Pronto riscontro e chiarimenti esaurienti in merito agli interventi manutentivi effettuati su uno stabile destinato all’edilizia residenziale pubblica – Comune di Aosta (A.P.S. S.p.A.).

Il portavoce di alcuni degli occupanti di uno stabile di proprietà del Comune destinato all’edilizia residenziale pubblica si è rivolto al Difensore civico lamentando che l’Azienda pubblici Servizi della Città di Aosta (A.P.S. S.p.A.) non aveva provveduto a trasmettere copia della documentazione comprovante l’esecuzione di due interventi di manutenzione all’elevatore condominiale, effettuati al termine dell’anno passato ad opera di un tecnico specializzato, più volte informalmente richiesta al fine di esercitare il controllo sulle spese di gestione.

Questo Ufficio è quindi intervenuto presso l’A.P.S. S.p.A. chiedendo di trasmettere all’istante, previa verifica dei fatti esposti, copia della documentazione richiesta.

Tempestivamente il Dirigente d’Area dell’Azienda ha trasmesso all’istante ed a questo Ufficio la documentazione comprovante l’unico intervento effettuato dal manutentore nel periodo in questione, allegando inoltre copia della risposta fornita ad una precedente richiesta degli interessati, nella quale veniva specificato che l’A.P.S. S.p.A. non era a conoscenza di altri interventi manutentivi sull’ascensore.

Esaminati i documenti acquisiti anche alla luce delle precisazioni fornite dall’A.P.S. S.p.A., il Difensore civico ha successivamente interpellato per le vie brevi il sopraindicato Dirigente, il quale – oltre a confermare, in merito alle prime riparazioni asseritamente effettuate, che, non risultando all’Azienda essere stato eseguito alcun intervento, nessun costo sarebbe stato sostenuto al riguardo – ha chiarito che l’intervento non era ancora stato fatto oggetto di fatturazione e che comunque tutti i documenti relativi alla gestione degli stabili affidati alle cure dell’Azienda sono facilmente accessibili agli interessati, che possono visionarli presso gli Uffici preposti singolarmente, oltre che attraverso il rendiconto annuale, riportante analiticamente tutte le voci di spesa.

Preso atto che l’A.P.S. S.p.A. aveva prontamente trasmesso all’istante la documentazione disponibile, fornendo altresì esaurienti chiarimenti in merito alle modalità di accesso ai restanti documenti da parte degli assegnatari degli alloggi, questo Ufficio ha archiviato la pratica.

Caso n. 198 – L’esclusione dalla graduatoria permanente per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è legittima, ma ... – Comune di Aosta.

Un partecipante alla procedura concorsuale indetta nel 2009 dall’Amministrazione comunale per la formazione di graduatorie generali permanenti finalizzate all’assegnazione di alloggi

di edilizia residenziale pubblica, escluso dalla graduatoria definitiva per non essere stato continuativamente residente nel Comune nei quattro anni antecedenti all'indizione, si è rivolto al Difensore civico lamentando che l'Amministrazione aveva ignorato che egli, residente senza soluzione di continuità in tale Comune per quasi vent'anni, aveva successivamente proceduto all'iscrizione anagrafica in altro Comune valdostano su indicazione dei Servizi sociali, per poi nuovamente trasferire la propria residenza nel capoluogo regionale prima dell'emanazione del bando.

Effettuato, anche alla luce della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39, un sommario esame del bando, con particolare riferimento a quanto previsto alla lettera a, punto 1, che, dopo avere stabilito che i concorrenti devono possedere i necessari requisiti alla data della sua pubblicazione, prescrive, alla lettera c, il possesso della *“residenza anagrafica continuativa nel Comune di Aosta per un periodo non inferiore a quattro anni alla data di pubblicazione del bando”*, questo Ufficio si è provvisoriamente espresso a favore della legittimità dell'esclusione, ribadendola una volta acquisita dall'istante la comunicazione con cui l'Amministrazione comunale lo informava che la Commissione per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata aveva respinto il ricorso presentato in opposizione alla graduatoria per la mancanza del requisito di cui sopra, essendo egli residente in Città da meno di un anno.

Confermata all'istante la legittimità dell'esclusione, il Difensore civico si è riservato di effettuare verifiche in ordine alla possibilità di formulare una proposta di miglioramento, a valere anche per i successivi aggiornamenti della graduatoria, volta a tenere in conto la condizione dei residenti che possano vantare un'iscrizione nei registri anagrafici comunali rilevante seppur non continuativa.

Caso n. 284 – Prontamente posta in essere l'attività necessaria a rimediare a ritardi occorsi in un procedimento di rimborso – Comune di Aosta.

Un cittadino ha lamentato a questo Ufficio di non avere ricevuto il rimborso della quota I.C.I. erroneamente versata in relazione ad un immobile di sua proprietà ubicato in Aosta, richiesto ormai da un anno, nonostante che la spettanza della restituzione, con la conseguente celere erogazione, gli fosse stata formalmente assicurata dall'Amministratore competente e nonostante un successivo sollecito, rimasto senza riscontro.

Interpellata al riguardo, l'Amministrazione comunale ha innanzitutto illustrato le ragioni del ritardo, chiarendo che, in sede di liquidazione della posizione contributiva dell'interessato, si era dovuto procedere ad una verifica in ordine all'applicabilità al caso di specie dell'aliquota ordinaria – ritenuta non necessaria in sede di primo esame della richiesta – non essendo la fattispecie della cessione in uso gratuito dell'immobile all'ex coniuge compresa tra i casi di

esclusione dalla maggiorazione previsti dal regolamento comunale sull'imposta sugli immobili, e che, effettuata positivamente detta verifica, restava da accertare la condizione di indisponibilità dell'immobile, che non era stata ancora verificata in quanto l'avviso inviato a tal fine all'istante era risultato infruttuoso. Quanto alla tempistica e alle modalità del pagamento, è stato poi comunicato che, non appena ricevuto il documento richiesto ai fini dell'accertamento in questione, il Comune avrebbe proceduto nei tempi minimi necessari al pagamento delle somme oggetto di restituzione.

A distanza di una ventina di giorni dall'acquisizione del predetto documento l'Amministrazione, che aveva nel frattempo tempestivamente adottato il provvedimento di rimborso della somma dovuta all'istante, comprensiva degli interessi legali maturati, ha perfezionato la procedura, emettendo il relativo mandato di pagamento.

Caso n. 312 – Iscrizione anagrafica e accertamento delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza – Comune di Aosta.

Un cittadino che intendeva stabilire la propria residenza in un immobile catastalmente censito a categoria A 10 (uffici e studi privati), sfornito delle caratteristiche tecniche per fungere da civile abitazione, avendo ricevuto l'informazione che non poteva ottenere l'iscrizione anagrafica all'indirizzo di tale immobile, ha chiesto consulto al Difensore civico.

Esaminata la normativa vigente in materia, contenuta nella legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è risultato che ciò che rileva ai fini dell'iscrizione anagrafica è il requisito della dimora abituale, con la conseguenza che all'iscrizione non può essere di ostacolo la natura dell'alloggio.

Tale conclusione non è smentita dall'entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che ha aggiunto, dopo il primo comma dell'articolo 1 della sopracitata legge, la seguente norma: *“L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie”*. La citata norma, introducendo semplicemente la facoltà di svolgere accertamenti igienico-sanitari in occasione dell'iscrizione anagrafica, non può infatti avere effetti diretti sul diritto all'iscrizione anagrafica; occorre peraltro considerare che dall'esercizio di tale facoltà possono scaturire conseguenze sulla gestione anagrafica, giacché, in esito all'accertamento di condizioni igienico-sanitarie insufficienti, il Sindaco potrà adottare un'ordinanza di sgombero, la cui esecuzione inciderà inevitabilmente sul requisito oggettivo della dimora abituale.

L'istante, reso edotto delle risultanze raggiunte, ha comunicato che provvederà a ricercare un alloggio adeguato ove stabilire la propria residenza.

COMUNE DI BRISSOGNE

Casi nn. 333 e 334 – Verifiche in ordine alla conformità alla concessione edilizia delle opere realizzate e alla legittimità della concessione stessa – Comune di Brissogne.

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino chiedendo l'esame della propria pratica.

Oggetto dell'esame richiesto è stato in primo luogo la conformità alla concessione edilizia rilasciata dal Comune della costruzione realizzata dal vicino di casa, ritenendo l'istante che il progetto concessionato preveda un'autorimessa interrata, mentre questa è stata costruita in parte fuori terra. L'istante dubitava, poi, della legittimità della stessa concessione sotto due distinti profili: innanzitutto, in quanto la strada privata di accesso alla propria abitazione viene ridotta a metri 3, mentre le Norme tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.) stabiliscono una larghezza superiore; in secondo luogo perché dal progetto assentito risulta che la pendenza della rampa di accesso al garage è del 19%, mentre le dette N.T.A. limiterebbero la pendenza al 12%.

Esaminata la documentazione fornita dall'interessato, si è potuto appurare che il progetto originario prevedeva effettivamente la realizzazione di un garage interrato ma che, a seguito della sospensione dei lavori ordinata dal Sindaco e della successiva richiesta di concessione edilizia in sanatoria – poi effettivamente accolta previo parere favorevole della Commissione edilizia e assenso, per quanto di competenza, del Sovrintendente ai Beni culturali – la costruzione parzialmente interrata risulta conforme a quanto concessionato. Quanto poi alla pendenza massima della rampa di accesso, è risultato che essa non contrasta con le N.T.A. del P.R.G.C. nella parte in cui individuano il limite di pendenza delle strade private al 12%, dal momento che le rampe di accesso a locali interrati non paiono ontologicamente assimilabili alle strade di accesso alla proprietà privata. Circa infine la limitazione della larghezza della strada di accesso a metri 3, come prescritto nella concessione edilizia in sanatoria, è stato accertato che le citate N.T.A. stabiliscono che le strade che servono più di un immobile ovvero più di 6 alloggi debbono avere una larghezza minima di metri 4,5, diversamente essendo sufficiente una larghezza di metri 3, con la conseguenza che la valutazione in ordine alla conformità alla normativa vigente del limite imposto non può prescindere dalla verifica della ricorrenza in concreto di una delle fattispecie contemplate dalle norme in questione, da condurre in contraddittorio con l'Amministrazione comunale.

L'istante, preso atto delle risultanze dell'analisi condotta, ha infine comunicato di non avere interesse, al momento, ad un intervento del Difensore civico.

COMUNE DI GIGNOD**Caso n. 108 – Condizioni per beneficiare dell'I.C.I. agevolata per i fabbricati iscritti al catasto edilizio urbano non idonei all'abitazione – Comune di Gignod / Comunità montana Grand Combin.**

Un cittadino ha lamentato al Difensore civico di essere assoggettato al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili in qualità di proprietario di un fabbricato che, pur essendo iscritto al catasto edilizio urbano, non era idoneo, a detta del Comune stesso, ad essere abitato.

Verificato che il presupposto oggettivo dell'imposizione è costituito, in termini generali, dall'iscrizione al citato catasto e richiesti chiarimenti al riguardo, la Struttura comunitaria competente alla gestione del tributo per conto dell'Amministrazione comunale, dopo avere illustrato i requisiti necessari per fruire dell'esenzione o della riduzione d'imposta ai sensi del vigente regolamento comunale, ha precisato che, a fronte della specialità della normativa tributaria, l'inabitabilità dell'immobile intesa in senso edilizio-urbanistico non è di per sé sufficiente ai fini dell'applicabilità dell'agevolazione. Di qui la conseguenza che, ai fini della fruizione della medesima, occorre necessariamente fare riferimento alla particolare procedura prevista nel predetto regolamento, che presuppone la richiesta del contribuente accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di inabitabilità quale determinato dalla normativa che disciplina il tributo, peraltro successivamente verificabile dal Comune, con l'effetto ulteriore che, anche in caso di accertata inabitabilità, l'agevolazione non può retroagire a periodi precedenti.

A seguito dell'intervento del Difensore civico l'istante, che non ha ritenuto di dover presentare nuove osservazioni, potrà quindi richiedere di beneficiare dell'agevolazione, sussistendone i presupposti, per il futuro.

COMUNE DI GRESSAN**Caso n. 211 – Prontamente chiarite le ragioni dell'incompiuta realizzazione di interventi di illuminazione pubblica – Comune di Gressan.**

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino esponendo che da quasi un lustro aveva scritto all'Amministrazione del Comune di residenza chiedendo di valutare la possibilità di realizzare l'illuminazione pubblica lungo la strada comunale ed il relativo parcheggio che serve la frazione in cui abita. Non avendo ottenuto risposta, inoltrò una lettera di sollecito, alla quale il Sindaco rispose spiegando che l'Amministrazione era impossibilitata a procedere alla realizzazione dell'intervento, non essendo tale opera prevista nel bilancio

pluriennale e nella relativa relazione previsionale programmatica. A ciò egli replicò invitando il Comune a prevedere il menzionato intervento nei successivi bilanci.

Non avendo più ricevuto, nonostante ulteriori solleciti, alcuna comunicazione in merito, l'interessato ha richiesto l'intervento del Difensore civico al fine di ottenere una risposta da parte dell'Amministrazione comunale.

Questo Ufficio ha quindi richiesto al Comune chiarimenti in merito alle ragioni che avevano determinato l'Amministrazione a non prendere in considerazione le richieste ripetutamente avanzate dall'istante, evidenziando come gli oneri di urbanizzazione primaria, corrisposti dall'istante all'epoca della costruzione della propria abitazione, riguardino anche gli interventi di pubblica illuminazione.

Fornendo pronto e esauriente riscontro, il Sindaco, dopo avere premesso, in termini generali, che è intenzione dell'Amministrazione dotare in un prossimo futuro, nel rispetto dei vincoli economico-finanziari, tutte le frazioni della collina delle infrastrutture di urbanizzazione mancanti, ha specificato che l'illuminazione di cui era stata dotata la frazione adiacente era costituita, stante l'inesistenza di una linea di pubblica illuminazione, da due lampioni fotovoltaici posizionati sperimentalmente per verificarne l'efficacia prima di intraprenderne una massiccia posa, impegnandosi, in conclusione, a verificare la situazione in essere al fine di cercare di trovare una soluzione per il problema sollevato dal cittadino.

COMUNE DI HÔNE

Caso n. 316 – Comune di Hône – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Presidenza della Regione.

COMUNE DI QUART

Caso n. 6 – L'Amministrazione porta infine a soluzione un caso particolarmente problematico di emergenza abitativa – Comune di Quart.

Due anni fa si è rivolto a questo Ufficio un cittadino, ospitato in un'abitazione dichiaratamente inadeguata al suo stato di salute, rappresentando, prima per il tramite di un suo delegato e poi di persona, che, pur essendo inserito in una graduatoria di emergenza abitativa, la sua richiesta non era ancora stata soddisfatta, a causa dell'indisponibilità, da parte del Comune di residenza, di alloggi.

Verificato che l'istante – già collocato in passato nella graduatoria relativa all'emergenza abitativa di altro Comune, da cui era stato espunto per aver trasferito la propria residenza anagrafica – era stato infine utilmente posizionato, dopo il rigetto della prima istanza presentata, nella graduatoria territoriale relativa al Comune, e accertate, con la

collaborazione del competente Servizio sociale, le gravi condizioni di salute in cui versava, tali da rendere la sua sistemazione, caratterizzata tra l'altro dalla presenza di barriere architettoniche, del tutto inadeguata, questo Ufficio ha contattato per le vie brevi il Vertice dell'Amministrazione, invitandolo ad individuare, ove possibile, misure idonee alla soluzione del problema.

Il Sindaco – che al momento dell'interpello aveva fatto presente che l'Amministrazione si era già attivata, in mancanza di alloggi di proprietà comunale, per reperire un appartamento all'interessato, che da parte sua aveva nel tempo rifiutato sistemazioni di prima accoglienza nelle apposite strutture regionali, ricorrendo, purtroppo infruttuosamente, al mercato privato – ha da ultimo comunicato, dopo avere costantemente tenuto aggiornato l'Ufficio del Difensore civico sugli sviluppi della pratica, che, anche grazie alle nuove disposizioni emanate dall'Amministrazione regionale nel marzo del 2010, le quali consentono alle Amministrazioni comunali che non dispongono di alloggi di edilizia residenziale pubblica di locare per le situazioni più gravi alloggi privati con contribuzione della Regione, la ricerca della soluzione abitativa era finalmente andata a buon fine.

Casi nn. 443 e 444 – Comune di Quart – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Presidenza della Regione.

COMUNE DI ROISAN

Casi nn. 92 e 106 – Il procedimento concorsuale per l'assegnazione di un'autorizzazione al noleggio di veicolo con conducente si è svolto correttamente? – Comune di Roisan.

Il secondo ed ultimo classificato nella graduatoria provvisoria per l'assegnazione di un'autorizzazione comunale per l'esercizio di noleggio di veicolo con conducente, ricevuta comunicazione di esclusione dalla graduatoria definitiva per avere prodotto la documentazione richiestagli a dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati oltre il termine indicatogli dall'Amministrazione, ha chiesto a questo Ufficio di valutare la legittimità dell'esclusione e, in termini più generali, dell'aggiudicazione.

Esaminata la scarsa documentazione prodotta dall'interessato alla luce del bando di concorso e del regolamento comunale adottato per disciplinare il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea nel frattempo acquisito, questo Ufficio è pervenuto alla conclusione che, sulla base degli elementi disponibili, la graduatoria era da ritenersi legittimamente formata: ciò in quanto, a fronte della supposta esistenza dei requisiti di partecipazione in capo ad entrambi i concorrenti ed in assenza di individuazione di criteri di determinazione dei titoli da parte delle citate fonti, peraltro non perfettamente congruenti,

rilevanza decisiva aveva assunto la residenza nel Comune in cui si richiede l'autorizzazione – di cui disponeva, diversamente dall'istante, il primo classificato – espressamente individuata nel bando e nel regolamento citati quale titolo di preferenza.

A diverse risultanze è pervenuto questo Ufficio in ordine all'esclusione dell'istante, dal momento che il termine di dieci giorni impostogli dall'Amministrazione per la produzione dei documenti, non previsto nell'atto regolamentare e neppure nella legge speciale della procedura, è parso in prima battuta eccessivamente breve, tenuto conto in particolare che il citato regolamento dispone che l'assegnatario dell'autorizzazione di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro centoventi giorni dalla data del rilascio della stessa.

Preso atto di quanto sopra e appreso che in ogni caso da un eventuale annullamento della sola esclusione difficilmente sarebbero potuti conseguire effetti in concreto favorevoli, dal momento che la collocazione al secondo posto della graduatoria definitiva non costituisce titolo per esercitare il servizio in caso di successiva revoca o decadenza dell'autorizzazione rilasciata all'assegnatario, l'interessato non ha ritenuto opportuno richiedere allo stato l'intervento del Difensore civico, limitandosi a domandare l'assistenza ai fini della presentazione di un'istanza di accesso alla documentazione di gara, che è stata puntualmente fornita.

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

Caso n. 2 – Comune di Saint-Christophe – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Bilancio, Finanze e Patrimonio.

COMUNE DI SAINT-DENIS

Caso n. 305 – Prontamente adottata l'ordinanza sindacale atta a rimuovere il pericolo per la pubblica incolumità – Comune di Saint-Denis.

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino, che – esposto di avere segnalato al Sindaco, dapprima isolatamente e poi insieme ad altri abitanti della zona, la pericolosità di alcuni fabbricati rurali in disfacimento ed in particolare il parziale crollo di uno di essi, con conseguente riversamento delle macerie sulla strada comunale che attraversa la frazione oltre che su parte della sua adiacente proprietà – ha lamentato che l'Amministrazione comunale, a distanza di oltre un mese dalla prima comunicazione, non aveva fornito alcun riscontro né aveva assunto provvedimenti per la messa in sicurezza degli immobili e per lo sgombero delle macerie che avevano investito il passaggio pedonale pubblico.

Preso atto di quanto sopra riferito e visionata la documentazione prodotta dall'istante, questo Ufficio è intervenuto presso l'Amministrazione comunale chiedendo di voler dare prontamente seguito alle segnalazioni degli interessati.

A distanza di pochi giorni il Sindaco — dopo aver comunicato che, a seguito dell'avvenuta segnalazione, l'Amministrazione comunale si era già in precedenza adoperata effettuando i dovuti sopralluoghi ed attivandosi per l'individuazione dei diversi proprietari degli immobili interessati, alcuni dei quali difficilmente reperibili — ha rappresentato che, con ordinanza sindacale emanata a ridosso dell'intervento del Difensore civico, era stato intimato ai comproprietari dei suddetti immobili di provvedere all'esecuzione delle opere necessarie a garantire l'eliminazione della situazione di pericolo per la pubblica sicurezza e al ripristino delle condizioni di staticità degli edifici, specificando che, in difetto di adempimento nel termine perentorio assegnato — che si è successivamente accertato essere di venti giorni — l'Amministrazione avrebbe provveduto ad eseguire le opere di messa in sicurezza in danno dei proprietari.

COMUNITÀ MONTANE CONVENZIONATE

COMUNITÀ MONTANA GRAND COMBIN

Caso n. 108 – Comunità montana Grand Combin – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa al Comune di Gignod.

COMUNITÀ MONTANA MONT EMILIUS

Caso n. 187 – Esaurientemente chiariti i calcoli per la determinazione delle contribuzioni dovute per l'ospitalità in microcomunità e le deroghe previste al sistema di partecipazione alle spese degli utenti – Comunità montana Mont Emilius

Un cittadino, esibita una nota della Comunità montana, con cui gli era stato sollecitato il pagamento di una somma di denaro a titolo di contribuzione per l'ospitalità del coniuge in microcomunità, ha rappresentato al Difensore civico che la condizione di disagio economico in cui versava gli rendeva estremamente difficoltoso fare fronte al pagamento dell'ingente somma domandata, della cui esattezza peraltro non era certo, e delle contribuzioni future.

Le risultanze dell'esame delle norme che regolano la materia, in particolare delle direttive impartite dalla Giunta regionale agli Enti locali gestori dei servizi per anziani ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, dalle quali è emerso tra l'altro che al coniuge non ospitato in comunità deve essere riconosciuto un livello economico di autosufficienza corrispondente al minimo vitale, non intaccato nel caso in esame, sono state illustrate

all'interessato, che, presone atto, ha richiesto l'intervento del Difensore civico al fine di ottenere chiarimenti in merito alla determinazione degli importi richiesti ed alle possibilità comunque esistenti di alleviare le proprie difficoltà economiche.

Questo Ufficio ha quindi chiesto alla Comunità montana di esplicitare i calcoli effettuati per giungere alla quantificazione della contribuzione dovuta dall'istante alla luce dei criteri individuati nelle suddette direttive, nonché di specificare se, nel caso di specie, non vi fosse la possibilità di ricorrere a deroghe al sistema di partecipazione delle spese ivi previsto.

Previo sollecito informale, il Segretario della citata Comunità montana ha fornito il dettaglio dei calcoli, effettuati sulla base della dichiarazione I.S.E. del nucleo familiare dell'ospite e in assenza di documentazione attestante la situazione economica del figlio di quest'ultimo, in forza delle disposizioni emanate dall'Amministrazione regionale con deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 10 gennaio 2008, aggiungendo che eventuali riduzioni e/o esenzioni della retta avrebbero potuto essere oggetto di documentata richiesta, per il tramite del Servizio sociale, da sottoporre al Consiglio dei Sindaci, organo competente ad assumere la relativa decisione.

Verificata la correttezza dei conteggi effettuati assumendo la conformità dei dati assunti a base di calcolo a quanto dichiarato dal nucleo familiare e resi noti i chiarimenti forniti dall'Amministrazione all'istante, che non ha presentato osservazioni al riguardo, questo Ufficio ha rilevato, conclusivamente, che l'Amministrazione interpellata aveva trasmesso esaurienti chiarimenti in merito alle somme domandate all'istante a titolo di contribuzione per il servizio di micromunità erogato al coniuge, così consentendo al medesimo di meglio comprendere la propria posizione debitoria, fornendo altresì utili indicazioni in merito alle deroghe al sistema di partecipazione alle spese attivabili.

Casi nn. 292-294 – Un altro effetto (indesiderato) del trasferimento del personale scolastico ausiliario dell'Amministrazione regionale agli Enti locali – Comunità Montana Mont Emilius.

Su istanza di alcuni dipendenti appartenenti al personale ausiliario delle Istituzioni scolastiche di base che – a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative di competenza della Regione agli Enti locali previsto dalle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54, e 12 marzo 2002, n. 1, e attuato con deliberazioni della Giunta regionale nn. 2157 e 3698 del 2009 – è stato trasferito dall'Amministrazione regionale a quelle locali, il Difensore civico ha verificato la legittimità dell'utilizzazione temporanea e occasionale dei medesimi presso sedi diverse dalla scuola di riferimento per lo svolgimento di mansioni proprie della categoria e del profilo professionale di appartenenza, tra le quali rientrano anche quelle di

pulizia dei locali, purché avvenga nel periodo di interruzione dell'attività didattica svolta nell'Istituzione scolastica presso la quale è assegnato il personale.

AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO

Caso n. 23 – Mancata erogazione dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni per insussistenza della relativa domanda da parte del datore di lavoro – I.N.P.S.

Un cittadino, dipendente di un'impresa operante nel settore industriale, si è rivolto al Difensore civico esponendo che nonostante il proprio datore di lavoro avesse sospeso l'attività comunicando ai dipendenti di avere presentato domanda di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni per quattro mesi, egli non aveva ancora percepito la relativa indennità a distanza di molto tempo.

Questo Ufficio, appreso, a seguito di colloquio telefonico con il competente Ufficio, che i mesi cui faceva riferimento la domanda del datore di lavoro erano solo tre, è intervenuto presso la Direzione regionale dell'Istituto nazionale Previdenza sociale (I.N.P.S.) per chiedere informazioni sullo stato del procedimento.

Dopo solleciti, il responsabile del Servizio a sostegno del reddito ha comunicato, per le vie brevi, che da un'ulteriore verifica svolta era risultato che la domanda del datore di lavoro non riguardava l'istante ma altri dipendenti, precisando che, in ogni caso, la relativa procedura era stata sospesa.

Comunicato quanto sopra all'istante, che da parte sua ha confermato di avere esaurito il periodo massimo di fruizione della Cassa Integrazione Guadagni, l'Ufficio del Difensore civico ha proceduto all'archiviazione della pratica.

Caso n. 29 – Rilevanza dell'errata indicazione del domicilio sul certificato di malattia ai fini della decadenza dall'attribuzione della relativa indennità – I.N.P.S.

Un lavoratore subordinato, avendo subito un infortunio al di fuori dell'orario di lavoro, in conseguenza del quale era stato sottoposto ad intervento chirurgico, una volta iniziata la convalescenza aveva regolarmente trasmesso all'I.N.P.S. il certificato di malattia.

Dopo circa un mese dall'infortunio, la Sede di Aosta dell'Ente effettuava una visita di controllo al domicilio indicato dal lavoratore, diverso dalla propria residenza, non trovandovi nessuno. Avendo il lavoratore dimostrato che l'assenza era dovuta alla necessità di effettuare una visita specialistica, l'Istituto previdenziale gli comunicava che la documentazione fornita era stata ritenuta idonea a giustificare l'assenza.

Successivamente l'Istituto disponeva una seconda visita di controllo e, non essendo nuovamente stato reperito il lavoratore, lo dichiarava decaduto dall'indennità di malattia.

Avverso la suddetta decisione il lavoratore esperiva ricorso al Comitato provinciale I.N.P.S., rappresentando che al momento della visita era presente al suo domicilio e che, per un errore materiale imputabile al soggetto che era stato incaricato di recapitare la certificazione all'Istituto nell'impossibilità, da parte sua, di provvedervi direttamente, nel certificato di malattia era stato riportato un domicilio errato nel numero civico e rilevando ulteriormente, a riprova della buona fede, che i certificati precedentemente consegnati recavano l'esatta indicazione del domicilio.

A seguito della reiezione del ricorso, il cittadino si è rivolto al Difensore civico, sottoponendo ad esame la correttezza dell'operato dell'Istituto previdenziale, anche alla luce di una recente risposta ad una domanda fornita dalla Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito dell'Istituto stesso, nella quale viene specificato che, in caso di mancata e/o inesatta indicazione dell'indirizzo sul certificato di malattia, l'applicazione della sanzione può non avere luogo se l'I.N.P.S. è in grado di reperire altrimenti ed agevolmente il dato mancante.

Inquadrata la problematica nell'ambito dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e dell'articolo 5, comma 14 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, questo Ufficio ha riscontrato che tale norma attribuisce valenza giustificativa all'assenza del lavoratore soltanto allorché questi possa addurre un "giustificato motivo", quale appunto, ad esempio, la concomitanza di una visita specialistica, che determina l'assenza forzata dall'abitazione, mentre nessuna rilevanza può essere attribuita all'errore nella compilazione dell'indirizzo sul certificato di malattia, anche se caratterizzato da buona fede. Del resto, le stesse indicazioni fornite dalla citata Direzione centrale Prestazioni sembrano riferirsi all'ipotesi di dato mancante nella compilazione del certificato di malattia e non a quella di dato erroneo. Nel primo caso, anche alla stregua dei canoni di buona fede e correttezza, è lecito infatti attendersi dall'Istituto un comportamento attivo, volto a reperire il dato mancante dai propri archivi, mentre nel secondo non spetta a questo valutare se il dato fornitogli dal lavoratore, completo in tutti i suoi elementi, sia o meno corretto, eventualmente indirizzando arbitrariamente il medico in luogo diverso da quello indicato.

Considerato ulteriormente che le argomentazioni suddette trovano il conforto della giurisprudenza, questo Ufficio ha ritenuto, conclusivamente, il provvedimento sanzionatorio adottato conforme alla normativa vigente.

Caso n. 47 – Ritardi nella liquidazione del trattamento di fine rapporto – I.N.P.D.A.P.

Un ex dipendente a tempo indeterminato dell'Università della Valle d'Aosta, dopo avere riferito di avere aderito, a far data dal 2006, al fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti della Regione Valle d'Aosta (FOPADIVA), scegliendo di versare in detto fondo anche le quote di trattamento di fine rapporto (T.F.R.), ha richiesto l'intervento del Difensore civico lamentando che, a distanza di oltre due anni dalla cessazione dell'impiego, non gli era stato ancora liquidata la quota di T.F.R. di competenza dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.).

Preso atto delle doglianze del cittadino e tenuto conto del rilevante lasso di tempo intercorso dalla cessazione del rapporto di lavoro di cui sopra, questo Ufficio, eseguite alcune verifiche preliminari, ha richiesto alla Sede provinciale di Aosta dell'I.N.P.D.A.P. di relazionare in merito alla vicenda, indicando altresì i tempi e le modalità di erogazione delle somme dovute all'istante.

Ricevuta la richiesta istruttoria del Difensore civico, l'Amministrazione interpellata ha prontamente fornito esauriente riscontro, chiarendo, dopo avere rappresentato che erano in via di perfezionamento la convenzione diretta a regolare i rapporti tra i due Enti e la trasmissione all'I.N.P.D.A.P. delle informazioni relative alle adesioni degli iscritti FOPADIVA, necessarie per procedere al pagamento di quanto spettante all'istante, che l'erogazione della predetta quota di T.F.R., prevista nel secondo semestre del corrente anno, sarebbe stata maggiorata degli interessi maturati a causa del ritardato pagamento.

Caso n. 221 – Chiarimenti in merito al trattamento pensionistico di reversibilità in caso di pluralità di coniugi – I.N.P.S.

Si è rivolto a questo Ufficio il figlio di un cittadino marocchino titolare di pensione recentemente deceduto, il quale ha rappresentato che, intendendo richiedere il trattamento di reversibilità per la madre ed il fratello minore di età, si era recato alla Sede territoriale dell'I.N.P.S., dove gli era stato riferito che, essendo la madre la seconda moglie del *de cuius*, che aveva in precedenza contratto un altro matrimonio mai sciolto, questa non aveva diritto ad ottenere la pensione, che secondo la normativa italiana spetta esclusivamente alla prima moglie anche per non essere ammessa nel nostro ordinamento la poligamia.

Non comprendendo appieno le ragioni poste a fondamento dell'esclusione della madre dai beneficiari, il cittadino ha chiesto orientamento al Difensore civico.

Preso atto di quanto sopra riferito, questo Ufficio ha domandato per le vie brevi chiarimenti al responsabile dell'Ufficio Pensioni dell'Istituto.

Questi, dopo aver premesso che, in termini generali, alla pensione di reversibilità ha diritto, a certe condizioni, il coniuge divorziato anche se il defunto si sia risposato e sia in vita il

nuovo coniuge, dovendo peraltro in tal caso l'I.N.P.S. attendere una specifica sentenza del Tribunale che divida la pensione tra i due interessati in proporzione alla durata del matrimonio di ciascuno, ha confermato che nel caso di specie, non essendo il soggetto deceduto divorziato, l'Istituto dovrà mettere la somma dovuta a disposizione della prima moglie, salvo diversa disposizione del Tribunale eventualmente adito dalla seconda, avviando peraltro la procedura volta ad erogare un'ulteriore quota del trattamento goduto dal lavoratore a favore del minore.

Le risultanze acquisite, ritenute esaurienti, sono state comunicate all'interessato, che si è dichiarato soddisfatto.

Caso n. 268 – Tempestive ed esaurienti le informazioni rese in merito all'esito di un ricorso avverso il rigetto della domanda di assegno di invalidità – I.N.P.S.

Ha richiesto l'intervento del Difensore civico un cittadino extracomunitario, il quale, premesso di avere presentato ricorso amministrativo al Comitato provinciale I.N.P.S. nei confronti della decisione di rigetto della domanda di attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità lavorativa e di essere stato conseguentemente sottoposto a visita per l'accertamento del requisito sanitario, ha affermato di non avere più avuto notizia alcuna, a distanza di oltre nove mesi da tale accertamento, in merito agli esiti della procedura.

Preso atto di quanto rilevato dall'istante, questo Ufficio ha nell'immediato richiesto per le vie brevi chiarimenti al Dirigente del Centro medico legale di Aosta dell'Istituto previdenziale, il quale ha subito reso l'informazione che il ricorso era stato rigettato, come da regolare comunicazione effettuata al Patronato sindacale presso il quale l'interessato aveva eletto domicilio, evidenziando che, in ogni caso, copia di tutta la documentazione era disponibile, a semplice richiesta del cittadino, presso la Sede di Aosta dell'I.N.P.S.

All'istante, reso edotto delle risultanze acquisite, sono stati altresì indicati gli strumenti che l'ordinamento offre a quanti intendano contestare in via giurisdizionale la reiezione della domanda di assegno di invalidità.

Caso n. 287 – L'Istituto previdenziale pone rimedio al disservizio occasionato all'assicurato porgendo le proprie scuse – I.N.P.S.

Un cittadino aveva ricevuto dalla Sede di Aosta dell'I.N.P.S., una nota, relativa ad un periodo di assenza dal lavoro regolarmente certificato, con cui l'Istituto – evidenziato che non erano ancora pervenute le dichiarazioni richiestegli ai fini di un'eventuale surroga nei confronti del terzo responsabile dell'evento morboso – lo invitava a fare pervenire le medesime con immediatezza, rammentandogli tra l'altro che la mancata restituzione

comportava l'attivazione nei suoi confronti dell'azione legale per risarcimento dei danni subiti dall'Ente in conseguenza del rifiuto di collaborazione.

L'interessato, non comprendendo le ragioni dell'invio di una siffatta lettera, dal momento che aveva già provveduto a consegnare il documento contenente le dichiarazioni richieste, ha domandato l'intervento del Difensore civico.

Richiesti chiarimenti al Responsabile dell'Unità di processo Prestazioni a sostegno del reddito, questi, verificata la pratica, ha per le vie brevi comunicato che le dichiarazioni in questione risultavano effettivamente acquisite agli atti dell'Istituto, con la conseguenza che l'interessato, cui andavano le scuse dell'Ente per il disservizio occorso – imputabile probabilmente ad un'inesatta distribuzione della corrispondenza ricevuta, che aveva determinato l'erronea produzione di un sollecito automatico – non doveva provvedere ad alcun adempimento ulteriore ai fini della liquidazione dell'indennità di malattia.

Ritenuti esaurienti i chiarimenti tempestivamente forniti, questo Ufficio ha formulato l'auspicio che l'errore compiuto – al quale peraltro potrebbe non essere estraneo il comportamento del cittadino, che risultava avere reso la dichiarazione richiesta oltre il termine indicatogli – non abbia a verificarsi in futuro.

Caso n. 344 – Perdita del possesso del veicolo e documentazione idonea a comprovarla ai fini dell'esclusione del pagamento del bollo auto – Pubblico Registro automobilistico (P.R.A.).

Un cittadino marocchino residente in Valle d'Aosta aveva venduto anni or sono la propria autovettura in Marocco, Paese nel quale l'Autorità trattiene, all'atto del trasferimento, il libretto di circolazione e il certificato di proprietà del veicolo.

Avendo il medesimo ricevuto cartelle di pagamento relative alla tassa di possesso del citato veicolo per periodi successivi alla cessione, non nota all'Ente impositore, dopo essersi rivolto senza successo all'Agenzia delle Entrate aveva acquisito un certificato, rilasciato dal competente Ministero del Marocco, che attesta l'avvenuto pagamento, all'epoca della cessione, dei diritti e delle tasse dovute per la vendita del veicolo.

Il Pubblico Registro automobilistico (P.R.A.), ritenendo di non poter prendere in considerazione il predetto documento, aveva poi consigliato all'interessato di denunciare lo smarrimento del libretto e del certificato di proprietà al fine di dimostrare la perdita di possesso della vettura.

Così, il cittadino aveva sporto regolare denuncia, a seguito della quale era stato emesso un nuovo certificato di proprietà, da esibire all'Agenzia delle Entrate, nel quale è stato peraltro annotato che la carta di circolazione risulta essere cessata per esportazione del veicolo dalla

data della denuncia, con conseguente inutilità di quanto attestato dalle Autorità marocchine ai fini dell'esclusione dal pagamento della tassa automobilistica per gli anni anteriori.

Tanto premesso, il cittadino ha richiesto l'intervento del Difensore civico.

Esaminata la normativa di riferimento e verificato, da una parte, che il pagamento non è più dovuto a partire dal periodo d'imposta successivo al momento in cui viene effettuata l'annotazione al P.R.A. della perdita del possesso e, dall'altra, che è comunque consentito all'intestatario che all'epoca non aveva avuto il possesso del veicolo di produrre un atto di data certa che ne dimostri il mancato possesso al fine di escludere il pagamento della tassa a decorrere dalla data in cui è avvenuta la perdita, questo Ufficio è intervenuto per le vie brevi presso l'Automobile Club Valle d'Aosta (A.C.I.), Ente chiamato a svolgere le funzioni inerenti al P.R.A., che, nel confermare che la perdita di possesso di una vettura può effettivamente essere provata mediante un documento avente data certa, ha offerto la propria disponibilità a valutare tempestivamente l'idoneità dell'attestazione di cui sopra a dimostrare la perdita di possesso del veicolo a far tempo dalla data ivi indicata.

RICHIESTA DI RIESAME DEL DINIEGO O DEL DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Caso n. 37 – Inammissibile l'istanza di riesame del diniego dell'accesso alla documentazione di gara non notificata ai controinteressati – Comune di Aosta.

Il concorrente secondo classificato in una gara per l'affidamento di servizi in concessione aveva rivolto all'Ufficio Politiche giovanili istanza di accesso a tutti gli atti della procedura, compresa l'offerta tecnica presentata dagli altri concorrenti.

Formatosi il silenzio rigetto riguardo ad una parte della documentazione richiesta, l'istante ha presentato a questo Ufficio, per il tramite dei propri legali, istanza di riesame ai sensi dell'articolo 25, legge 241/90, chiedendo di ordinare all'Amministrazione di consentire l'accesso.

Esaminato il ricorso, il Difensore civico ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla documentazione resa successivamente accessibile, e per il resto lo ha dichiarato inammissibile.

Ciò in quanto dal ricorso è risultata la presenza di un controinteressato, costituito dal concorrente aggiudicatario della gara, cui il ricorso doveva essere reso noto a pena di inammissibilità, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184.

Se è vero, infatti, che secondo un orientamento giurisprudenziale, peraltro non univoco, i partecipanti ad una procedura concorsuale pubblica non rivestono la qualità di controinteressati, atteso che gli atti contenenti dati degli altri candidati, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti, occorre anche considerare che l'accesso agli atti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici è soggetto ad una disciplina speciale, dettata dall'articolo 13 del Codice dei contratti pubblici, che prevede una serie di esclusioni oggettive al diritto di accesso, tra le quali quella relativa alle *“informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali”*, aggiungendo che *“è comunque consentito l'accesso del concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso”*.

Dovendosi operare, alla stregua delle citate disposizioni, una complessa operazione di bilanciamento tra i contrapposti interessi alla trasparenza e alla riservatezza, risulta evidente che all'interesse di chi richiede l'accesso agli atti del procedimento di gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico si contrappone l'interesse di chi intenda motivatamente opporsi all'ostensione, quantomeno nel caso in cui, come è avvenuto nella fattispecie in rassegna, l'accesso non venga dichiaratamente richiesto in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

Ora, se agli altri soggetti che hanno presentato un progetto di gestione a corredo dell'offerta economica va certamente riconosciuta la qualità di controinteressati nel procedimento di accesso, tale qualità va a maggior ragione riconosciuta agli stessi in sede di ricorso, dovendosi assicurare in questa fase, attesa la natura giustiziale dell'istituto, la garanzia del contraddittorio.

Nel caso in esame, il soggetto controinteressato era già individuato al momento della presentazione dell'istanza di accesso, e la stessa Amministrazione aveva provveduto, nel corso del procedimento di accesso, a dare comunicazione al medesimo dell'istanza presentata, trasmettendo tale comunicazione per conoscenza all'istante.

Dovendosi pertanto notificare il ricorso al controinteressato e non avendo il ricorrente allegato al ricorso la ricevuta dell'avvenuta spedizione dello stesso al controinteressato, il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile, rappresentando comunque all'interessato la facoltà di ripresentare istanza di accesso.

Caso n. 276 – Per esercitare l'accesso ai documenti amministrativi anche i portatori di interessi collettivi o diffusi devono avere un interesse diretto, concreto e attuale,

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso – Regione autonoma Valle d'Aosta.

Un'associazione di promozione culturale e sociale ha presentato a questo Ufficio istanza di riesame del diniego dell'accesso di un documento contenente analisi tecnico-economiche e valutative commissionato dalla Regione per l'acquisto da un privato di un parcheggio sotterraneo da destinare a servizio del Presidio unico ospedaliero regionale, per ritenuta insussistenza dei presupposti soggettivi che legittimano l'esercizio del diritto di accesso.

Esaminato il ricorso e considerata non determinante ai fini della decisione la questione della mancata notifica del ricorso al proprietario del realizzando parcheggio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto dell'interesse previsto dall'articolo 40, comma 2 della legge regionale 19/2007 e dall'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge 241/1990, che attribuiscono la legittimazione attiva ad esercitare l'accesso ai documenti amministrativi a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

Ciò in quanto si è ritenuto che – pur sussistendo in linea di principio una legittimazione della ricorrente ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documentazione amministrativa direttamente correlata con gli scopi associativi di tutela ambientale e di tutela dei consumatori ed utenti perseguiti – il documento richiesto, ossia un atto che esplica effetti esclusivamente all'interno di un procedimento di acquisizione di un bene, contenente valutazioni di carattere tecnico-economico essenzialmente finalizzate a garantire la congruità e la convenienza dell'acquisto, non incida in via diretta e immediata sugli interessi di cui la ricorrente assume la titolarità, ossia principalmente l'interesse alla regolare viabilità, alla salvaguardia dell'ambiente ed alla sicurezza degli edifici circostanti, aggiungendosi che gli interessi che possono sorreggerne la conoscibilità sembrano piuttosto essere quelli del buon andamento della Pubblica Amministrazione e della legittimità in generale della sua azione; interessi di fatto di ciascun cittadino, singolo o associato, la cui protezione è estranea alle finalità perseguite dalle norme che disciplinano l'ostensione dei documenti amministrativi.

AMMINISTRAZIONI ED ENTI FUORI COMPETENZA

Caso n. 212 – In presenza di una domanda irricevibile per incompetenza, il Difensore civico fornisce generiche indicazioni a titolo di cortesia – Amministrazione della giustizia.

Tramite posta elettronica, un cittadino francese che già si era rivolto a questo Ufficio in passato, su indicazione del Mediatore Europeo, esponendo una questione sottoposta al vaglio

giurisdizionale, ha rappresentato al Difensore civico la necessità di ottenere chiarimenti in merito alla correttezza della rifusione delle spese legali cui era stato poi condannato in presenza di un esito asseritamente vittorioso della causa civile intrapresa dinanzi al Tribunale di Aosta per l'accertamento della titolarità di una parte di un immobile sito in territorio valdostano.

Chiarito, con lo stesso mezzo, che le competenze del Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta, che non investono l'Amministrazione della giustizia, non possono a maggior ragione riguardare gli organi giurisdizionali, all'istante è stata comunque fornita, a titolo di cortesia, una traduzione del dispositivo della sentenza, evidenziando che dalla lettura del medesimo (unico documento disponibile) risultava con chiarezza che in realtà egli era vittorioso esclusivamente per una parte minima del contendere e che pertanto, seguendo le spese la maggior soccombenza, doveva provvedere alla rifusione delle spese processuali a controparte.

Caso n. 311 – Ambito di intervento del Difensore civico regionale nei confronti degli Enti locali non convenzionati – Comune di Rhêmes-Notre-Dame.

Un cittadino, dopo avere lamentato di avere inoltrato al Comune un'istanza rimasta inevasa, ha richiesto per iscritto l'intervento di questo Ufficio.

Acquisita la documentazione di interesse, è risultato che l'Amministrazione comunale, a fronte della richiesta formulata dall'istante – peraltro non preordinata all'avvio di un procedimento amministrativo – aveva fornito riscontro con una lettera del giorno successivo, riguardo al cui contenuto l'interessato aveva successivamente formulato osservazioni, chiedendo conseguentemente al Comune di riconsiderare l'orientamento assunto.

Questo Ufficio ha quindi comunicato all'istante di non poter intervenire nei confronti della citata Amministrazione a titolo di competenza istituzionale, non avendo il Comune stipulato alcuna convenzione con il Consiglio Valle per l'utilizzo del servizio di difesa civica regionale, ma neppure a titolo di leale collaborazione tra organismi pubblici, secondo la prassi da tempo instaurata di chiedere alle Amministrazioni locali valdostane non convenzionate di fornire riscontro alle istanze dei cittadini. Ciò in quanto un eventuale intervento del Difensore civico volto ad ottenere la risposta richiesta nel caso di specie non avrebbe una valenza meramente sollecitatoria, ma finirebbe per interferire nel merito dell'attività del Comune, che non è possibile in alcun modo sindacare in difetto di convenzionamento.

Casi nn. 426 e 427 – Ambito di intervento del Difensore civico regionale nei confronti degli Enti locali non convenzionati – Comune di La Salle.

Un cittadino che aveva partecipato ad una gara per l'affidamento di un servizio professionale indetta dal Comune, classificandosi secondo, ha sottoposto all'attenzione del Difensore civico con messaggio di posta elettronica la legittimità dell'aggiudicazione, con particolare riferimento al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale dell'aggiudicatario, dei quali aveva richiesto all'Amministrazione la verifica, senza ricevere risposta.

Avendo il cittadino, che si trovava all'estero, contattato telefonicamente questo Ufficio subito dopo l'inoltro del messaggio di cui sopra, allo stesso è stato comunicato che il Difensore civico non può intervenire nei confronti della citata Amministrazione a titolo di competenza istituzionale, non avendo il Comune stipulato alcuna convenzione con il Consiglio Valle per l'utilizzo del servizio di difesa civica regionale.

All'interessato, che ha chiesto chiarimenti al riguardo, sono state comunque fornite indicazioni di carattere generale in merito agli organi davanti ai quali impugnare i provvedimenti in materia di appalti pubblici e ai termini di proposizione dei ricorsi, significativamente mutati a seguito della recente entrata in vigore del Codice del processo amministrativo.

4. Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA****Proposta di miglioramento in materia di indennizzi per veicoli danneggiati da collisioni con animali selvatici – Seguito.**

A seguito dell'accesso di un cittadino che aveva richiesto la consulenza del Difensore civico al fine di verificare la legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione dell'indennizzo di cui in rubrica, questo Ufficio – effettuato l'esame della fattispecie in questione, che ha condotto a ritenere la decisione assunta dalla Struttura dirigenziale competente conforme alla normativa vigente ed in particolare a quanto contenuto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1564 del 14 maggio 2001, portante criteri e modalità di concessione dei benefici previsti dall'articolo 25 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1, non essendo la vettura incidentata contemplata nei listini Eurotax – ha riscontrato, in una prospettiva di carattere generale, che la disciplina ivi contenuta non consente di indennizzare danni a vetture immatricolate da più di dieci anni, dal momento che i suddetti

listini, che hanno evidentemente valore commerciale, non attribuiscono alle medesime alcun valore, e che il limite massimo dell'indennizzo, stabilito in cinque milioni di lire, non è mai stato aggiornato.

L'Ufficio del Difensore civico, ritenendo, quanto al primo aspetto, che un veicolo conservi un valore per tutta la durata della sua vita utile e rilevando, quanto al secondo, che dalla data di adozione della citata deliberazione all'attualità il costo della vita è aumentato sensibilmente, ha proposto all'Assessore all'Agricoltura e Risorse naturali di valutare l'opportunità di integrare la disciplina degli indennizzi per i veicoli danneggiati da collisione con animali selvatici, introducendo criteri che consentano di apprezzare, ai fini dell'indennizzo, il valore dei veicoli immatricolati da più di dieci anni, eventualmente sulla scorta di quanto praticato nel settore assicurativo, e di aggiornare l'importo del limite massimo del beneficio concedibile, eventualmente prevedendo meccanismi di automatica rivalutazione degli importi a scadenze prestabilite.

In prossimità della fine dell'anno 2009 è pervenuto il riscontro della Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca, trasmesso per conoscenza anche al competente Assessore, con il quale era stato comunicato che, essendo stata favorevolmente valutata la proposta formulata, quanto prima sarebbe stata presentata alla Giunta regionale la revisione della citata regolamentazione, mediante l'introduzione di nuovi criteri di valutazione atti a quantificare un congruo indennizzo in relazione al valore dei veicoli ed in considerazione dell'accrescimento del costo della vita.

Verificato che, nonostante la ritenuta accoglibilità della proposta da parte della competente Struttura, non erano stati adottati atti modificativi della disciplina vigente, il Difensore civico ha chiesto aggiornamento in merito all'eventuale recepimento della medesima.

Successivamente la citata Struttura ha comunicato che, pur ribadendo il proprio concordamento in ordine all'opportunità di rivedere la normativa con le finalità indicate, stava valutando, in considerazione del forte impegno finanziario che sarebbe conseguito a tale revisione, possibili soluzioni alternative all'intervento diretto dell'Amministrazione, quali, ad esempio, la stipula di contratti assicurativi.

Questo Ufficio ha quindi auspicato che, stante il tempo intercorso, la revisione della disciplina possa celermente intervenire, quali che siano gli strumenti in concreto individuati per renderla migliore. I ragguagli da ultimo richiesti sono stati forniti nel corso del corrente anno. Di questi e della relativa replica si da comunque conto nella presente relazione in considerazione della rilevanza generale della situazione prospettata.

Proposta di miglioramento in materia di agevolazioni tariffarie a favore degli utenti del trasporto ferroviario residenti in Valle d'Aosta.

A seguito della situazione denunciata da un cittadino, che aveva rappresentato di essere stato assoggettato dal vettore ferroviario al pagamento di un'ingente somma per la regolarizzazione di un viaggio effettuato su una tratta della direttrice Aosta-Torino con un treno sul quale non erano ammesse le agevolazioni tariffarie previste a favore dei residenti in Valle d'Aosta, questo Ufficio – verificato che l'utenza non era stata adeguatamente posta in condizione di conoscere che su alcuni treni raggruppati nella suddetta direttrice non era possibile avvalersi della carta *VdA Transports* – ha proposto al Servizio Trasporti di migliorare l'informazione a favore dei titolari del citato titolo di viaggio.

La proposta formulata è stata prontamente recepita dalla suddetta Struttura, che ha provveduto a redigere un avviso, successivamente esposto in stazione e nella propria sede nonché pubblicato sul sito internet della Regione nella sezione Trasporti, diretto a chiarire che le agevolazioni tariffarie previste a favore dei possessori della carta *VdA Transports* sono valide esclusivamente per le percorrenze in ambito regionale e sulla direttrice fino a Torino sui treni regionali provenienti o destinati ad Aosta, con la precisazione che i viaggi effettuati su treni regionali provenienti o destinati ad altre località esterne alla Valle d'Aosta comportano il pagamento del biglietto per la tratta percorsa.

Proposta di miglioramento in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni nell'ambito dell'avvio al lavoro dei disabili.

Esaminando una questione sollevata da una persona iscritta nell'elenco dei disabili disoccupati di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che era stata avviata a selezione a copertura di un posto presso un Ente pubblico, il quale le aveva successivamente comunicato di non poterla assumere per essere emersa successivamente una causa ostativa alla costituzione del rapporto di lavoro, questo Ufficio ha avuto occasione di rilevare che i moduli predisposti per l'accettazione, da parte dell'interessato, dell'avvio nominativo al lavoro, contenenti anche il testo di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, non erano del tutto sintonici con la normativa in materia di accesso all'impiego pubblico.

Il modello di autocertificazione predisposto dall'Amministrazione contemplava infatti soltanto la possibilità di dichiarare, alternativamente, il possesso dei necessari requisiti morali da parte di chi non aveva riportato condanne penali o sentenze di patteggiamento, e il mancato possesso dei predetti requisiti da parte di chi tali condanne aveva riportato, mentre in realtà la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa in passato non produceva, di per sé, alcun effetto preclusivo per l'assunzione.

Evidenziato che siffatte dichiarazioni potevano essere potenzialmente produttive di gravi conseguenze ai fini dell'accesso al lavoro o della responsabilità penale del dichiarante che aveva patteggiato una pena, il Difensore civico ha quindi proposto alla Direzione Agenzia regionale del Lavoro, nel corso di un colloquio volto anche a chiarire la posizione dell'istante, di migliorare la modulistica elaborata per l'iscrizione alle liste del collocamento mirato e per la successiva accettazione, o rinuncia, da parte degli iscritti, all'avvio al lavoro, tenendo specificamente conto della circostanza che, anteriormente alla legge 27 marzo 2001, n. 97, la sentenza "patteggiata" non era equiparata a sentenza di condanna ai fini della costituzione o della permanenza del rapporto di impiego pubblico.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

1. Sede e orari di apertura al pubblico.

L'Ufficio del Difensore civico ha ricevuto il pubblico presso la propria sede il martedì, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00, il mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, e il giovedì, durante l'arco dell'intera giornata, previo appuntamento (come da variazioni intercorse a decorrere dal primo luglio 2008), garantendo comunque la massima disponibilità – per motivate esigenze – anche in orari diversi, che sono stati concordati direttamente con gli interessati.

In attesa del programmato trasferimento di sede, che sconta peraltro alcuni ritardi, è stata come di consueto garantita ai disabili la possibilità di essere ascoltati in altro luogo, stante la presenza, nell'immobile in cui è ubicato l'Ufficio, di barriere architettoniche, che ne limitano l'accessibilità.

2. Lo staff.

La dotazione organica dell'Ufficio del Difensore civico è costituita, a far data dal primo ottobre 2008, da tre unità, di cui due coadiutori impiegati in compiti amministrativi e un funzionario che si occupa dell'esame dei reclami.

Il Difensore civico si è avvalso inoltre della collaborazione di due legali, cui sono stati rinnovati gli incarichi di consulenza precedentemente affidati, andati a scadenza il 31 dicembre 2009, per il periodo di undici mesi a far data dal 9 febbraio 2010.

Nonostante il corretto dimensionamento dell'organico, questo Ufficio ha incontrato difficoltà nel funzionamento a partire dal mese di giugno, a seguito dell'elezione ad una carica politica del citato funzionario, che, beneficiando per l'esercizio del mandato dei permessi normativamente previsti, esplica un orario lavorativo fortemente ridotto, con un'articolazione non sempre programmabile.

Per rendere un servizio adeguato all'utenza si rende quindi necessario, anche in considerazione del fatto che l'ambito di attività del Difensore civico regionale si è ulteriormente esteso nei confronti delle Amministrazioni locali e che gli apporti consuntivi utilizzabili – già ridotti rispetto al passato – sono destinati a contrarsi ancora per i vincoli di natura finanziaria imposti dalla normativa vigente, incrementare la dotazione

dell'Ufficio con l'assegnazione di un altro istruttore amministrativo con rapporto di lavoro a tempo pieno⁷.

3. Le risorse strumentali.

Le dotazioni dell'Ufficio sono complessivamente adeguate alle necessità del servizio, anche se lo sviluppo del programma informatico per la gestione dei procedimenti, che dovrebbe consentire in primo luogo di monitorare l'andamento delle pratiche e di rilevare importanti dati statistici, avviato sin dal 2007, non è ancora stato purtroppo completato.

Le risorse finanziarie previste nel capitolo del bilancio del Consiglio regionale destinato alle spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico, a norma dell'articolo 18 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, ammontanti, come per i precedenti tre anni, ad euro 270.000, sono state ampiamente sufficienti, risultando al termine dell'esercizio un risparmio di spesa superiore ad un quarto della somma stanziata.

4. Le attività complementari.

4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.

Come sempre, questo Difensore civico ha preso parte con regolarità alle riunioni del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome – Rete di rappresentanza della difesa civica nazionale.

Ciò non solo perché lo scambio di esperienze con i colleghi è di fondamentale importanza per un proficuo esercizio del mandato, ma anche perché nel 2010, caratterizzato, come si è detto meglio in altra parte della relazione, da grandi criticità per la difesa civica, si è ritenuto indispensabile assicurare sostegno all'organismo nella realizzazione delle iniziative da mettere in campo per sensibilizzare le Istituzioni in merito all'opportunità di ripensare la soppressione della figura del Difensore civico locale e alla necessità di creare le condizioni per assicurare la possibilità ai cittadini di rivolgersi al Difensore civico in vigenza dell'attuale normativa.

L'attività effettuata al riguardo non è malauguratamente approdata sinora a risultati concreti.

Anche in questa prospettiva è stata degna di rilievo, d'altra parte, la sottoscrizione, da parte del Coordinamento, del Protocollo di Intesa con l'Università di Padova illustrato nel primo

⁷ Pare opportuno precisare al riguardo che, all'inizio dell'anno successivo a quello oggetto della presente relazione, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sempre attento alle esigenze manifestate dal Difensore civico, ha provveduto ad aumentare la dotazione organica di questo Ufficio, presso cui presta la propria attività lavorativa a tempo pieno dal 14 febbraio 2011 un altro istruttore amministrativo.

capitolo, effettuata con l'evidente fine di consolidare e diffondere la cultura della difesa civica nel nostro Paese.

Essendo intervenuta la cessazione anticipata del mandato del Coordinatore per non essere il medesimo stato rieletto a Difensore civico regionale, il Difensore civico della Valle d'Aosta è stato invitato a presentare l'esperienza della mediazione amministrativa, anche in rappresentanza della Rete, in un importante Convegno organizzato da *MediazioneCivica.it*, con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense, dell'Istituto Europeo dell'Ombudsman (E.O.I.) e del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, tenutosi a Palermo il 24 settembre 2010 sul tema *Il ruolo della mediazione nell'ordinamento giuridico italiano : esperienze a confronto*.

Analogamente il Difensore civico ha relazionato, in una logica di condivisione con l'associazionismo locale dei temi propri della difesa civica e di diffusione nella popolazione della conoscenza dell'Istituto, in un Convegno organizzato ad Aosta il 15 maggio 2010 dall'*Association Valdôtaine des Consommateurs et Usagers*, avente ad oggetto *La tutela del cittadino consumatore ed utente nelle sue molteplici forme*.

Con lo stesso scopo di dare visibilità all'Istituto per farne comprendere il ruolo ed il tipo di servizio offerto, sono stati intrattenuti profittevoli rapporti con gli organi di informazione – il cui apporto è irrinunciabile anche per promuovere l'immagine della difesa civica – cui sono state rilasciate interviste anche su argomenti specifici.

Ai media è stato in particolare presentato il progetto rivolto alle Scuole con finalità divulgative ma anche formative, volte a contribuire ad alimentare negli studenti valdostani tanto la coscienza civica, intesa come consapevolezza dei propri diritti e doveri rispetto alla comunità, quanto a sviluppare la necessaria fiducia nelle istituzioni, riproposto anche per l'anno scolastico 2010/2011, in considerazione del gradimento incontrato nell'anno passato, in cui si sono tenuti incontri con sei classi di due Istituti scolastici superiori valdostani.

Ritornando, per concludere, alla collaborazione ed al confronto tra colleghi, merita evidenziare l'utilità ritratta, anche in termini di condivisione di buone prassi, dal VII° Seminario regionale della Rete europea dei Difensori civici tenutosi ad Innsbruck dal 7 al 9 novembre 2010, dei cui contenuti più rilevanti si è già detto innanzi, e si rinvia, per il resto, all'elenco delle attività complementari di cui all'allegato 7.

4.2. Le altre attività.

L'Ufficio del Difensore civico ha partecipato alle riunioni dell'Osservatorio per la verifica dell'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministro della Giustizia e la Regione Valle d'Aosta, documento che si propone di favorire dialogo e cooperazione tra Gestione penitenziaria e Servizi sociali, sanitari, educativi e di promozione del lavoro operanti sul

territorio regionale, al fine di migliorare le condizioni di vita dei detenuti della Casa circondariale di Brissogne.

L'Osservatorio si è dimostrato una volta di più un utile strumento, in assenza in Regione di un'Autorità di garanzia preposta alla tutela dei diritti dei detenuti, a favore dei ristretti, essendosi tra l'altro appreso, nel corso della prima delle riunioni annuali, che il Regolamento interno della struttura, la cui emanazione era stata in passato promossa e sollecitata, in seno all'Osservatorio stesso, da questo Ufficio, è stato finalmente adottato.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Al termine della presentazione dell'attività svolta nel 2010 possono essere formulate alcune brevi considerazioni di sintesi e di prospettiva.

Il numero complessivo dei casi trattati dal Difensore civico regionale non ha subito sostanziali variazioni rispetto all'anno precedente: se è vero, infatti, che esso è aumentato, si deve d'altra parte tenere conto che l'incremento è stato determinato dalla casuale presentazione di alcune istanze da parte di una pluralità di soggetti.

Sembra pertanto trovare conferma la tendenza alla stabilizzazione registrata l'anno scorso.

L'estensione dell'ambito di intervento a parecchi Enti locali intervenuta durante l'anno non ha pertanto prodotto effetti quantitativi di rilievo.

Occorrerà, quindi, continuare nell'opera di promozione della conoscenza dell'Istituto da parte della popolazione, ricorrendo eventualmente anche alla collaborazione delle Amministrazioni interessate.

La scelta del convenzionamento con il Consiglio Valle per avvalersi del Difensore civico regionale resta comunque significativa in linea di principio, perché testimonia l'accresciuta fiducia delle Autonomie locali valdostane nella capacità di questo Ufficio di sostenerle nell'impegno a garantire il rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità.

Gli Enti locali convenzionati a fine 2010 sono 62 ed altri hanno avviato le procedure necessarie per perfezionare la convenzione. La garanzia per i cittadini di tutela a livello locale, che, a seguito della soppressione del Difensore civico comunale disposta con Legge Finanziaria dello Stato 2010, in gran parte nel territorio nazionale può apparire ormai un'illusione, non è lontana dal divenire in Valle d'Aosta realtà.

Sarà perciò quanto mai opportuno cercare di sensibilizzare ulteriormente i restanti Enti locali sull'idoneità dell'Istituto a garantire la protezione dei diritti e degli interessi dei cittadini ed a favorire il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione, affinché tutti i valdostani possano in eguale misura avvalersi del servizio di difesa.

L'operatività dell'Ufficio potrebbe essere estesa anche sotto altro profilo, sulla falsariga di quanto previsto dalle leggi regionali di ultima generazione, che, adeguando l'ambito di intervento della difesa civica al contesto ordinamentale ed organizzativo, caratterizzato sempre più dall'affidamento a soggetti privati di attività sostanzialmente amministrative, hanno assoggettato alla competenza del Difensore civico tutti i gestori di servizi pubblici regionali.

Le considerazioni sinora svolte hanno valore nella misura in cui il Difensore civico sia effettivamente capace di adempiere alla sua missione, ovvero di proteggere adeguatamente i cittadini e di contribuire nello stesso tempo al miglioramento dell'azione amministrativa.

In questa prospettiva, la relazione documenta il ruolo in concreto esercitato da questo Ufficio di difesa civica, nei termini che di seguito vengono riassunti.

In alcuni casi, i cittadini hanno chiesto consigli per risolvere direttamente i loro problemi con l'Amministrazione, senza dover ricorrere alla mediazione dell'Ufficio.

In molti casi, poi, i cittadini si sono rivolti al Difensore civico per ottenere non tanto un intervento quanto piuttosto chiarimenti esaurienti riguardo ad attività esplicate o a comportamenti assunti dalle Amministrazioni, ricevendo rassicurazioni in ordine alla loro rispondenza a canoni di buona amministrazione.

Diversamente, l'Ufficio ha esercitato la propria funzione di tutela in senso stretto, a fronte della quale le Amministrazioni hanno mostrato generalmente di essere disponibili a risolvere le questioni sottoposte loro dal Difensore civico e ad adeguarsi alle osservazioni da questi formulate, in particolare fornendo risposte a domande rimaste insoddisfatte, abbreviando i tempi del procedimento, correggendo nel corso dell'istruttoria procedimentale errori commessi, ridefinendo l'interesse pubblico da soddisfare, fornendo esauriente spiegazione per atti scarsamente motivati, rivedendo gli atti assunti affetti da vizi e rimediando a comportamenti non corretti.

Mediante l'esercizio delle funzioni di intervento del Difensore civico sono stati raggiunti risultati che trascendono la vicenda specifica, e ciò non soltanto perché la soluzione del singolo caso si riflette potenzialmente sulla posizione dei portatori di interessi analoghi a quelli dell'istante, ma anche perché ai rilievi critici si sono talora accompagnate raccomandazioni di carattere generale, normalmente recepite dalle Amministrazioni, anche attraverso l'introduzione di buone prassi.

Il seguito dato dalle Amministrazioni alle raccomandazioni ed alle proposte di miglioramento avanzate separatamente in sporadici casi non è ancora noto.

Anche per questa ragione concludo, come di consueto, con l'auspicio che la relazione possa costituire un'occasione di confronto e di stimolo ad aumentare la qualità dell'azione amministrativa, contribuendo, in definitiva, a facilitare i rapporti tra Cittadino ed Amministrazioni degli Enti cui è destinata.

APPENDICE

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico regionale.	93
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.	103
ALLEGATO 3 – Proposta di legge istitutiva del Difensore civico nazionale.	112
ALLEGATO 4 – Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Padova ed il Coordinamento nazionale dei Difensori civici.	124
ALLEGATO 5 – Elenco dei Comuni convenzionati.	132
ALLEGATO 6 – Elenco delle Comunità montane convenzionate.	135
ALLEGATO 7 – Elenco attività complementari.	136
ALLEGATO 8 – Regione autonoma Valle d'Aosta.	140
ALLEGATO 9 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.	154
ALLEGATO 10 – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.	155
ALLEGATO 11 – Comuni convenzionati.	157
1 – Comune di Allein.	157
2 – Comune di Aosta.	157
3 – Comune di Arvier.	160
4 – Comune di Avise.	160
5 – Comune di Aymavilles.	160
6 – Comune di Bard.	161
7 – Comune di Brissogne.	161
8 – Comune di Brusson.	162
9 – Comune di Chamois.	162
10 – Comune di Champdepraz.	162
11 – Comune di Charvensod.	162
12 – Comune di Châtillon.	163
13 – Comune di Cogne.	163
14 – Comune di Doues.	163
15 – Comune di Étroubles.	163
16 – Comune di Fénis.	163
17 – Comune di Fontainemore.	164
18 – Comune di Gaby.	164
19 – Comune di Gignod.	164
20 – Comune di Gressan.	164
21 – Comune di Gressoney-Saint-Jean.	164
22 – Comune di Hône.	165
23 – Comune di Introd.	165
24 – Comune di Issime.	165
25 – Comune di Issogne.	165
26 – Comune di Jovençon.	166
27 – Comune di La Thuile.	166

28 – Comune di Lillianes	166
29 – Comune di Montjovet.....	166
30 – Comune di Nus.....	167
31 – Comune di Perloz	167
32 – Comune di Pollein	167
33 – Comune di Pont-Saint-Martin	167
34 – Comune di Pontboset.....	168
35 – Comune di Pontey	168
36 – Comune di Pré-Saint-Didier	168
37 – Comune di Quart	168
38 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame	169
39 – Comune di Roisan	169
40 – Comune di Saint-Christophe	169
41 – Comune di Saint-Denis	170
42 – Comune di Saint-Marcel	170
43 – Comune di Saint-Nicolas.....	171
44 – Comune di Saint-Oyen	171
45 – Comune di Saint-Pierre	171
46 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses.....	171
47 – Comune di Sarre.....	171
48 – Comune di Torgnon.....	172
49 – Comune di Valgrisenche	172
50 – Comune di Valpelline.....	172
51 – Comune di Valsavarenche.....	172
52 – Comune di Valtournenche	172
53 – Comune di Verrayes.....	173
54 – Comune di Verrès.....	173
55 – Comune di Villeneuve.....	173
ALLEGATO 12 – Comunità montane convenzionate.	174
1 – Comunità montana Éviançon	174
2 – Comunità montana Grand Combin.....	174
3 – Comunità montana Grand Paradis.....	174
4 – Comunità montana Mont Emilius	174
5 – Comunità montana Monte Cervino	175
6 – Comunità montana Valdigne – Mont Blanc.....	175
7 – Comunità montana Walser – Alta Valle del Lys.....	175
ALLEGATO 13 – Amministrazioni periferiche dello Stato.....	176
ALLEGATO 14 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell’accesso ai documenti amministrativi.....	179
ALLEGATO 15 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.	180
ALLEGATO 16 – Questioni tra privati.	184

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico regionale.

Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 – *Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico).*

CAPO I

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1

(Difensore civico)

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

Art. 2

(Principi dell'azione del Difensore civico)

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
2. Il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.
3. Il Difensore civico esercita funzioni:
 - a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
 - b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;
 - c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell'azione amministrativa.
4. Il Difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Art. 3

(Requisiti)

1. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.
2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nella regione da almeno cinque anni;
 - b) laurea in giurisprudenza o equipollente;
 - c) età superiore a quarant'anni;
 - d) non aver riportato condanne penali;
 - e) assenza delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, comma 1;
 - f) conoscenza della lingua francese.

Art. 4

(Procedimento per l'elezione)

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:
 - a) l'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;
 - b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;
 - c) il trattamento economico previsto;
 - d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.
2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.
3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) dati anagrafici e residenza;
 - b) titoli di studio;
 - c) curriculum professionale;
 - d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.
4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.
5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5

(Accertamento della conoscenza della lingua francese)

1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.
2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.
3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6

(Elezione)

1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale trasmette alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti. La Commissione consiliare predispone una relazione sulla base delle proposte di candidatura presentate e chiede al Presidente del Consiglio regionale di iscrivere l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:
 - a) la carica di:
 - 1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
 - 2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - 3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - 4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - 5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

- b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;
 - c) cariche in organismi di controllo su atti della pubblica amministrazione.
2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale.
 3. È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.
 4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione.
 5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
 6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.
 7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 8

(Cause di ineleggibilità ad altre cariche)

1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore civico non è eleggibile alle seguenti cariche:
 - a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - c) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - d) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 9

(Durata del mandato. Revoca)

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.
2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'articolo 4.
3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato dopo il rinnovo del Consiglio regionale.
4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino all'entrata in carica del successore. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato.
5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 10

(Trattamento economico)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 11

(Soggetti ed ambito di intervento)

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto, senza formalità particolari, da cittadini, da stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella regione, da enti e da formazioni sociali, nei casi di omissione, ritardo, irregolarità ed illegittimità posti in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, o inerenti atti amministrativi già emanati, da parte:
 - a) di organi e strutture dell'amministrazione regionale;
 - b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi;

- c) di enti locali territoriali, con riferimento alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;
 - d) dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.
2. Il Difensore civico esercita, con le stesse modalità previste dalla presente legge, le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal Presidente del Consiglio regionale.
 3. Fino all'istituzione del Difensore civico nazionale, il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

Art. 12

(Modalità di intervento)

1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza, può:
 - a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;
 - c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo e le cause delle eventuali disfunzioni, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;
 - d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;
 - e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;
 - f) presentare memorie e chiedere di essere sentito dagli organi regionali di controllo al fine di illustrare i motivi che possono configurare vizi di legittimità o di merito degli atti.
2. In seguito all'intervento, il Difensore civico può formulare osservazioni, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione interessata. Qualora l'amministrazione non intenda uniformarsi alle osservazioni, deve fornire adeguata motivazione scritta del dissenso al Difensore civico.
3. Il Difensore civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'amministrazione, portandolo a conoscenza delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.
4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 13

(Disposizioni relative al responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al Difensore civico quanto gli viene richiesto, senza ritardo.
2. Il Difensore civico può segnalare all'amministratore competente eventuali ritardi o ostacoli allo svolgimento della propria azione, al fine dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento.
3. L'eventuale apertura e l'esito del procedimento disciplinare o l'eventuale archiviazione devono essere comunicati al Difensore civico.

Art. 14

(Rapporti con le Commissioni consiliari)

1. Il Difensore civico è sentito a sua richiesta dalle Commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti la sua attività.
2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta.

Art. 15

(Relazione sull'attività svolta)

1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative. La relazione è illustrata dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica.
2. In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore civico invia apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione per le opportune determinazioni.
3. Il Difensore civico, di propria iniziativa, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

CAPO III

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 16

(Organizzazione)

1. Il Difensore civico ha sede nel capoluogo regionale presso la Presidenza del Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per:

- a) il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico in forma decentrata;
- b) lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 17

(Dotazione organica e uffici)

1. L'Ufficio di Presidenza determina, nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, la dotazione organica dell'Ufficio, sentite le esigenze del Difensore civico. Il personale assegnato all'Ufficio dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Difensore civico.
2. Per la gestione amministrativa del personale, il Difensore civico si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.
3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta motivata del Difensore civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 18, può:
 - a) richiedere le consulenze e le traduzioni necessarie per l'espletamento dell'attività del Difensore civico;
 - b) conferire incarichi ai sensi del Capo I della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Difensore civico locali idonei allo svolgimento della sua attività.

Art. 18

(Spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico)

1. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale le spese per l'Ufficio del Difensore civico relative:
 - a) al trattamento economico, alle trasferte ed alle missioni del Difensore civico;
 - b) ai locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi;
 - c) alle attività di promozione e di rappresentanza;
 - d) alle consulenze, alle traduzioni ed agli incarichi.
2. Per la gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio, il Difensore civico si avvale della struttura competente in materia di gestione risorse e patrimonio del Consiglio regionale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in lire 200 milioni (euro 103.291,38) e in annui euro 258.000 a decorrere dal 2002, gravano sul bilancio del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e pluriennale 2001/2003.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:
 - a) la legge regionale 2 marzo 1992, n. 5;
 - b) la legge regionale 16 agosto 1994, n. 49;
 - c) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;
 - d) la legge regionale 4 agosto 2000, n. 26.

Art. 21

(Norme transitorie)

1. Fino all'elezione ai sensi della presente legge del primo Difensore civico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, le funzioni ed i poteri del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della l.r. 5/1992, in quanto compatibili.
2. Ai fini del limite alla rielezione di cui all'articolo 9, comma 1, il mandato espletato dal Difensore civico ai sensi della l.r. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 5/1992 equivalgono ad un unico mandato.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 1, non hanno effetto se gli interessati si dimettono dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.
4. Per il Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 8, comma 2, è ridotto ad un anno.

Art. 22

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.

Costituzione della Repubblica Italiana – Articolo 97.

Art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi – Articolo 25.

Art. 25

(Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi⁸)

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono

⁸ Rubrica aggiunta dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione⁹.

5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo¹⁰.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate* – Articolo 36.

Art. 36

(Aggravamento delle sanzioni penali)

1. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà¹¹.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

⁹ Comma sostituito dall'articolo 15, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, successivamente, dall'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 2005, n. 15, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 23, comma 2 della medesima legge e, da ultimo, modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge 18 giugno 2009, n. 69.

¹⁰ Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 2005, n. 15, dall'articolo 3, comma 6-decies del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e sostituito dall'articolo 3, comma 2 dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

¹¹ Comma modificato dall'articolo 17 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, e successivamente sostituito dall'articolo 3, comma 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Legge 15 maggio 1997, n. 127 – *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo* – Articolo 16.

Art 16

(Difensori civici delle regioni e delle province autonome)

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali¹².
2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 – *Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta* – Articolo 42.

Art. 42

(Difensore civico)

1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e dei residenti.
2. Lo statuto comunale disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con gli organi del Comune.
3. Previo accordo tra gli enti, lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di un unico difensore civico con la Regione e con altri enti locali.

¹² Comma modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* – Articolo 11.

Art. 11

*(Difensore civico)*¹³

1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.¹⁴

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – *Codice in materia di protezione dei dati personali* – Articolo 73.

Art. 73

(Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
 - a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
 - b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
 - c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
 - d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
 - e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
 - f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
 - g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
 - a) di gestione di asili nido;

¹³ Per la soppressione della figura del Difensore civico si veda l'articolo 2, comma 186, lettera a) della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

¹⁴ Il presente articolo corrisponde all'articolo 8, legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

- b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
- c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
- d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- e) relative alla leva militare;
- f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
- g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
- h) in materia di protezione civile;
- i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
- j) dei difensori civici regionali e locali.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 – *Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale* – Articolo 7.

Art. 7

(Tutela del diritto di accesso)

1. Contro le determinazioni dell'autorità pubblica concernenti il diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, commi 5, 5-bis e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 – *Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi* – Articolo 12.

Art. 12

(Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso)

1. Il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso può essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.

2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni.
3. Il ricorso contiene:
 - a) le generalità del ricorrente;
 - b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso;
 - c) la sommaria esposizione dei fatti;
 - d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione.
4. Al ricorso sono allegati:
 - a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto;
 - b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso.
5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non già individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso.
6. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno sette componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali il termine è prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto.
7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:
 - a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;
 - b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell'interesse previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge;
 - c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;
 - d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.
8. La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.
9. La decisione della Commissione è comunicata alle parti e al soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato può emanare

l'eventuale provvedimento confermativo motivato previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.

10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, al ricorso al difensore civico previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.

Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 – *Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* – Articolo 43.

Art. 43

(Modalità di esercizio)

1. La richiesta di accesso, orale o scritta, deve essere motivata e rivolta alla struttura dell'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al solo rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
3. I documenti per cui si richiede l'accesso devono essere individuati o facilmente individuabili. In ogni caso, il diritto di accesso non consente di richiedere all'Amministrazione lo svolgimento di indagini, l'elaborazione di dati e le informazioni che non siano contenute in documenti amministrativi.
4. Il procedimento avviato con la richiesta di accesso deve concludersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. Trascorsi inutilmente trenta giorni, la richiesta si intende respinta.
5. L'accesso può essere rifiutato, differito o limitato con atto scritto e motivato. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere rifiutato se la tutela dell'interesse pubblico può essere adeguatamente soddisfatta con il differimento.
6. Il differimento è disposto quando l'accesso ai documenti possa arrecare grave pregiudizio all'esigenza di buon andamento e di celerità dell'azione amministrativa, specie nella fase preparatoria. L'accesso è in ogni caso differito sino alla conclusione dei relativi procedimenti:
 - a) con riferimento agli elaborati delle prove relative ai procedimenti concorsuali per il reclutamento e l'avanzamento del personale;
 - b) con riferimento ai documenti relativi alla formazione e alla determinazione dei prezzi e delle offerte nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici.
7. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata ed è comunicato per iscritto al richiedente.
8. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso sono esperibili i rimedi di cui all'articolo 25 della l. 241/1990.

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 – *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)* – Comma 186, lettera a) dell'articolo 2.

Art. 2

(Disposizioni diverse)

186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure:¹⁵

- a) soppressione della figura del difensore civico comunale di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di «difensore civico territoriale» ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;¹⁶

Decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 – *Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni* – Articolo 1, comma 2.

Art. 1

(Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali)

2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della medesima legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.¹⁷

¹⁵ Alinea modificato dall'articolo 1, comma 1-quater, lettera a) del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 2010, n. 42, con la decorrenza prevista dal comma 2 del medesimo articolo 1, come modificato dall'articolo 1-sexies della legge di conversione.

¹⁶ Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1-quater, lettera b), numeri 1) e 2) del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

¹⁷ Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1 della legge 26 marzo 2010, n. 42, in sede di conversione.

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 – *Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo* – Articolo 116.

Art. 116

(Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi)

1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. Si applica l'articolo 49.
2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.
3. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.
4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.

ALLEGATO 3 – Proposta di legge istitutiva del Difensore civico nazionale.

Atti Parlamentari

— 1 —

Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1382**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MIGLIORI, GOZI

Norme in materia di difesa civica e istituzione
del Difensore civico nazionale

Presentata il 24 giugno 2008

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La difesa civica in Italia è stata attuata in diverse regioni a cominciare dai primi anni '70. Toscana e Liguria furono le prime a istituire il loro difensore civico regionale. Ma a tutt'oggi alcune regioni sono ancora prive del difensore civico.

La prima legge statale riguardante la difesa civica è la legge n. 142 del 1990, che ha previsto la facoltà degli enti locali di istituire il difensore civico — disposizione confermata dalla nuova disciplina degli enti locali adottata con il testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Altre leggi statali hanno attribuito funzioni al difensore civico: la legge n. 241 del 1990, come modificata dalla legge n. 15 del 2005, la legge n. 104 del 1992 e la legge n. 127 del 1997, come modificata dalla legge n. 191 del 1998.

Manca però tuttora una legge organica che disciplini la materia della tutela non

giurisdizionale (peraltro non prevista da alcuna norma costituzionale), diversamente dalla gran parte dei Paesi dell'Unione europea, anche dell'est europeo, nei quali sono vigenti leggi statali sulla difesa civica ed è istituito anche il Difensore civico nazionale. L'Unione europea dispone anch'essa di un proprio istituto, il Mediatore europeo, eletto dal Parlamento di Strasburgo.

La difesa civica in Italia è presente « a macchia di leopardo », con larghi vuoti specialmente nel meridione, e dunque la tutela non giurisdizionale non è garantita a tutti i cittadini. Manca, inoltre, un Difensore civico nazionale.

I documenti internazionali delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa hanno più volte invitato gli Stati a dotarsi di un difensore civico e l'Italia è stata oggetto di un espresso richiamo del Comitato per i

diritti umani delle Nazioni Unite che, già nel 1994, osservava, nel commento al rapporto dell'Italia, alla voce « principali soggetti di preoccupazione » che « la funzione di Difensore civico non è ancora stata istituita a livello nazionale (...) ciò si traduce in una protezione ineguale degli individui secondo il diritto del territorio in cui vivono » (*Observations du Comité des droits de l'homme, Comité des droits de l'homme*, 51^a sessione, 3 agosto 1994, CC-PR/C/79/Add.37); anche un più recente rapporto del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, ai paragrafi 226 e 227, esamina tale problematica, segnalando la carenza dell'Italia per l'assenza di un Difensore civico nazionale e di un sistema compiuto di difesa civica su tutto il territorio ed evidenziando come tale istituto contribuirebbe probabilmente anche a deflazionare il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Va ricordato che Unione europea e Consiglio d'Europa, nel valutare i parametri di democraticità delle nuove democrazie che chiedono di entrare nelle due organizzazioni, pretendono che lo Stato che chiede di accedere sia, fra l'altro, dotato di un proprio Difensore civico nazionale e l'Italia, fondatrice di entrambe le organizzazioni, ne è tuttora priva.

Tuttavia l'importanza della difesa civica è sempre più avvertita anche nel nostro Paese e costituisce un aspetto rilevante della riforma della pubblica amministrazione. Il diritto del cittadino alla buona amministrazione e la tutela dei suoi interessi legittimi vengono garantiti dalla difesa civica, là dove esiste, con un'azione di mediazione, conciliazione e persuasione che non richiede spese, formalismi burocratici e tempi lunghi e può tendere, in prospettiva, a deflazionare il contenzioso giurisdizionale.

La presente proposta di legge si prefigge, dunque, di colmare due lacune del nostro ordinamento: la mancanza di una disciplina organica dell'istituto e di un Difensore civico nazionale. La proposta di legge è stata elaborata alcuni anni fa dalla Conferenza nazionale dei difensori civici regionali e delle province autonome inte-

grata da alcuni difensori civici comunali e provinciali.

Il capo I della proposta di legge stabilisce i principi generali della materia senza prevedere norme di dettaglio, che spettano agli ordinamenti regionali e locali, ricordando che comunque stiamo parlando di livelli essenziali per l'esercizio di due diritti fondamentali, quali quello alla tutela non giurisdizionale e alla buona amministrazione.

Vanno sottolineati i più importanti tra questi principi.

Fra le finalità della difesa civica vi è la tutela del diritto alla buona amministrazione, della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione (commi 1 e 2). Ogni persona fisica e soggetto giuridico ha diritto di chiedere l'intervento del Difensore civico per la tutela dei propri diritti e interessi nei confronti della pubblica amministrazione (articolo 2, comma 4). La difesa civica si articola in Difensore civico nazionale, Difensore civico regionale e Difensore civico locale (articolo 2, comma 3).

I Difensori civici sono autonomi e indipendenti (articolo 3). L'articolo 4 stabilisce i principi in materia di elezione e revoca, mentre l'articolo 5 definisce il ruolo istituzionale e lo *status* del Difensore civico, stabilendo, fra l'altro, che egli non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

L'attività del Difensore civico si svolge nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e dei soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse (articolo 6).

Il Difensore civico può intervenire su istanza di parte o di propria iniziativa e non può essergli opposto il segreto d'ufficio sugli atti e i documenti ai quali ha il potere di accesso (articolo 7). La proposizione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non esclude né limita l'intervento del Difensore civico (articolo 7).

Il Difensore civico presenta e illustra all'assemblea di riferimento una relazione annuale sull'attività svolta (articolo 10).

Il capo II prevede l'istituzione del Difensore civico nazionale (articolo 11) e ne

disciplina l'elezione, la durata del mandato e le cause di ineleggibilità e incompatibilità.

L'elezione avviene da parte del Parlamento in seduta comune a maggioranza dei voti dei componenti (articolo 12).

L'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico nazionale sono disciplinati da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 (articolo 15).

Il capo III contiene le disposizioni finali e, in particolare, stabilisce l'applicazione del principio di sussidiarietà per quanto riguarda la competenza territoriale in caso

di mancanza del difensore civico regionale, provinciale o comunale, in modo da rendere sempre possibile, su tutto il territorio della Repubblica, il ricorso alla tutela non giurisdizionale (articolo 16).

L'articolo 17 modifica alcune norme della legge n. 241 del 1990, in particolare stabilendo la competenza del Difensore civico nazionale nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato e del Difensore civico regionale nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, degli enti e delle aziende nazionali operanti a livello regionale e infraregionale (articolo 17).

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPÌ GENERALI

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge stabilisce norme generali in materia di difesa civica, in conformità con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con gli indirizzi espressi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa, e istituisce il Difensore civico nazionale.

ART. 2.

(Finalità della difesa civica).

1. Il Difensore civico tutela il diritto alla buona amministrazione.

2. Il Difensore civico opera a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, assicurando che atti e comportamenti siano ispirati al rispetto dei principi di dignità della persona, di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo nonché di accesso ai documenti amministrativi.

3. La difesa civica, in relazione all'ambito di competenza, si articola in:

- a) Difensore civico nazionale;
- b) Difensore civico regionale;
- c) Difensore civico locale.

4. Ogni persona fisica e soggetto giuridico ha diritto, secondo quanto previsto dalla presente legge, di chiedere l'inter-

vento del Difensore civico per la tutela di propri diritti e interessi nei confronti della pubblica amministrazione. Tale diritto attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, ferma restando la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

ART. 3.

(Rapporti tra Difensori civici).

1. I Difensori civici nazionale, regionali e locali, nei rispettivi ambiti di competenza, sono autonomi e indipendenti.

2. I Difensori civici favoriscono forme e iniziative di collaborazione reciproca, a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, allo scopo di promuovere l'efficienza e l'efficacia della loro azione.

ART. 4.

(Elezione e revoca).

1. Il Difensore civico regionale è eletto da ciascuna regione nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Il Difensore civico locale è eletto da ciascun ente locale territoriale.

2. Si applicano al Difensore civico le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dai rispettivi ordinamenti giuridici.

3. Il Difensore civico può essere revocato solo per gravi e reiterate violazioni di legge dall'organo che lo ha nominato, con le stesse modalità con cui è stato eletto.

ART. 5.

(Ruolo istituzionale e status).

1. Il Difensore civico esercita la sua attività in piena libertà e indipendenza e

non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

2. Lo *status* giuridico e il trattamento economico, comprese le indennità di carica, dei Difensori civici nazionale, regionali e locali sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti con riferimento, in quanto compatibili, ai senatori della Repubblica, ai consiglieri regionali e agli amministratori locali. In particolare, si applicano in materia di lavoro e previdenziale, le disposizioni vigenti riferite:

a) ai senatori, per quanto concerne il Difensore civico nazionale;

b) ai consiglieri regionali, per quanto concerne il difensore civico regionale;

c) agli assessori degli enti locali, per quanto riguarda il difensore civico locale.

3. Il Difensore civico concerta con l'amministrazione di riferimento le risorse umane, organizzative e finanziarie, stanziate in un apposito capitolo di bilancio, da assegnare al suo ufficio. Tali risorse devono comunque essere adeguate allo svolgimento delle rispettive funzioni.

ART. 6.

(Destinatari degli interventi).

1. L'attività dei Difensori civici nazionale, regionali e locali, nei rispettivi ambiti di competenza, si svolge nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e dei soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse.

2. I Difensori civici nazionale, regionali e locali intervengono nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, avuto riguardo, rispettivamente, all'estensione nazionale, regionale o locale della loro competenza.

3. I soggetti destinatari degli interventi di cui al comma 2 sono tenuti a prestare con la massima sollecitudine, entro il termine fissato dai rispettivi ordinamenti, la loro collaborazione al Difensore civico. La qualità dei rapporti con il Difensore civico è elemento considerato nel sistema di valutazione del personale.

ART. 7.

(Poteri).

1. Il Difensore civico informa la propria azione ai principi generali dell'attività amministrativa e al perseguimento dell'equità, anche attraverso il metodo della mediazione.

2. Il Difensore civico può intervenire su istanza di parte o di propria iniziativa.

3. Il Difensore civico può:

a) accedere a tutti gli atti e documenti detenuti dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, senza i limiti del segreto d'ufficio anche qualora si tratti di documenti sottratti per legge o regolamento all'accesso. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie delle quali è venuto a conoscenza e che, in base alla legge, sono escluse dal diritto d'accesso o comunque soggette a segreto o a divieto di divulgazione, nonché ad attenersi alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;

b) convocare il responsabile del procedimento o i dirigenti delle strutture amministrative coinvolte per un esame congiunto della questione oggetto di intervento dello stesso difensore civico;

c) accedere a qualsiasi sede o ufficio dei soggetti destinatari degli interventi per compiere sopralluoghi e accertamenti;

d) chiedere, in caso di mancata collaborazione, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento e dei dirigenti delle strutture coinvolte, della cui conclusione deve essere data notizia allo stesso Difensore civico.

4. Il Difensore civico può, in qualsiasi momento, dare notizia agli organi di stampa e ai mezzi di comunicazione di massa della propria attività e dei problemi eventualmente rilevati, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

5. La proposizione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non esclude né limita il diritto di chiedere l'intervento del Difensore civico.

6. Nei casi in cui la legge prevede che possa costituirsi parte civile, l'avvio dell'azione penale è comunicato al Difensore civico competente per territorio, con riferimento al luogo ove si svolge il processo penale.

7. Nei casi di cui al comma 6 e negli altri casi in cui abbia bisogno di assistenza legale in giudizio, il Difensore civico è assistito con una delle seguenti modalità:

a) dall'avvocatura dell'amministrazione di riferimento;

b) da funzionari del proprio ufficio in possesso del titolo di avvocato, iscritti a tale fine nell'albo speciale degli avvocati — sezione speciale per i dipendenti pubblici;

c) da altri soggetti scelti di concerto tra il Difensore civico e l'amministrazione di riferimento.

ART. 8.

(Esito degli interventi).

1. Il Difensore civico indirizza ai competenti organi dei soggetti destinatari degli interventi suggerimenti, proposte e raccomandazioni, anche di carattere generale, sul piano normativo e amministrativo.

2. Gli organi destinatari degli interventi devono comunicare al Difensore civico le motivazioni giuridiche e gli elementi di fatto che fondano un eventuale non accoglimento, anche parziale, delle indicazioni formulate ai sensi del comma 1.

ART. 9.

(Rapporti con altri organismi di tutela).

1. Il Difensore civico promuove rapporti di collaborazione e di consultazione con le associazioni riconosciute di tutela dei cittadini e degli utenti e con altre autorità e organismi di garanzia e tutela

dei diritti e degli interessi per favorire la realizzazione di un sistema integrato di tutela non giurisdizionale e diffonderne la conoscenza e l'utilizzo.

ART. 10.

(Relazione sull'attività).

1. Il Difensore civico presenta e illustra agli organismi parlamentari o consiliari di riferimento, entro il termine fissato dai rispettivi ordinamenti, una relazione ordinaria annuale sull'attività svolta, sui risultati conseguiti e sui rimedi organizzativi e normativi ritenuti utili o necessari.

2. Nei casi di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione, il Difensore civico può presentare in qualsiasi momento all'organo che lo ha nominato relazioni straordinarie, che devono essere tempestivamente esaminate.

3. Le relazioni del Difensore civico e le determinazioni assunte in merito dall'organo competente al loro esame sono rese pubbliche con le stesse modalità previste per il bilancio dell'amministrazione di riferimento.

4. Il Difensore civico può diffondere in qualsiasi altra forma le sue relazioni anche prima della loro presentazione ai sensi dei commi 1 e 2.

CAPO II

DIFENSORE CIVICO NAZIONALE

ART. 11.

(Istituzione).

1. È istituito il Difensore civico nazionale.

ART. 12.

(Elezione, durata del mandato, ineleggibilità e incompatibilità).

1. Il Difensore civico nazionale è eletto dal Parlamento in seduta comune. Risulta

eletto il candidato che ha ottenuto almeno la metà più uno dei voti dei componenti delle due Camere. Qualora per nessun candidato si raggiunga, entro la terza votazione, il *quorum* previsto, risulta eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.

2. Il Difensore civico nazionale è scelto tra cittadini, aventi i requisiti per l'elezione al Senato della Repubblica, che diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità e indipendenza di giudizio.

3. Il Difensore civico nazionale resta in carica sette anni e non è rieleggibile. Salvi i casi di revoca o decadenza, esercita le sue funzioni fino all'entrata in carica del suo successore.

4. Al Difensore civico nazionale si applicano, in quanto compatibili, le cause di ineleggibilità e incompatibilità stabilite per i senatori della Repubblica.

ART. 13.

(Destinatari degli interventi).

1. Il Difensore civico nazionale esercita le sue funzioni nei confronti:

a) delle amministrazioni centrali e sovraregionali dello Stato;

b) degli altri soggetti di diritto pubblico aventi una competenza territoriale nazionale o sovraregionale;

c) di soggetti di diritto privato che esercitano la propria attività di livello nazionale sovraregionale, limitatamente alle attività di pubblico interesse.

ART. 14.

(Relazione annuale).

1. Ai sensi quanto previsto dell'articolo 10, comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore civico nazionale invia una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.

ART. 15.

(Organizzazione e funzionamento).

1. Il Difensore civico nazionale si avvale di un apposito Ufficio.

2. La sede, l'organizzazione interna, la dotazione organica del personale, il funzionamento e le modalità d'intervento dell'Ufficio del Difensore civico nazionale, nonché la definizione degli obblighi di collaborazione e di risposta dei soggetti destinatari degli interventi, sono disciplinati da un regolamento da emanare, entrato quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Difensore civico nazionale.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16.

(Applicazione della legge).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali istituiscono e disciplinano il Difensore civico secondo i principi generali stabiliti dal capo I, garantendo, in particolare, il diritto di cui all'articolo 2, comma 4, anche con modalità derivanti dall'applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

2. Sino a quando ciascun ente non ha provveduto, per quanto di competenza, all'attivazione della difesa civica ovvero in mancanza di nomina del Difensore civico regionale, provinciale o comunale, sono competenti, rispettivamente, i difensori civici nazionale, regionale o provinciale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono l'esercizio associato delle funzioni della difesa civica.

ART. 17.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241).

1. All'articolo 3, comma 4, del legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e il Difensore civico competente di cui è possibile chiedere l'intervento ».

2. All'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali dello Stato tale richiesta è inoltrata al Difensore civico nazionale; nei confronti degli atti delle amministrazioni periferiche dello Stato, degli enti e delle aziende nazionali operanti a livello regionale e infraregionale la richiesta è inoltrata al Difensore civico regionale ».

ART. 18.

(Abrogazione di norme).

1. L'articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, l'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.



**ALLEGATO 4 – Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Padova
ed il Coordinamento nazionale dei Difensori civili.**

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA**

**CENTRO INTERDIPARTIMENTALE
DI RICERCA E SERVIZI
SUI DIRITTI DELLA PERSONA E DEI POPOLI**

e

**Coordinamento nazionale
dei Difensori civili**

Rete di collaborazione e rappresentanza dei Difensori civili italiani

Il Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova (indicato nel prosieguo come **Centro interdipartimentale**), con sede in Via Martiri della Libertà 2, 35137 Padova, rappresentato dal Direttore Prof. **Marco Mascia**

e

il Coordinamento nazionale dei Difensori civici (indicato nel prosieguo come **Coordinamento**) con sede in Roma presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, rappresentato dal Coordinatore nazionale Dott. **Samuele Animalì**.

Le parti, come sopra costituite, premettono quanto segue.

Visto:

- l'art. 1,2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova che recita: "L'Università degli Studi di Padova, in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della propria tradizione che data dal 1222 ed è riassunta nel motto "Universa Universis Patavina Libertas", afferma il proprio carattere pluralistico e la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di carattere ideologico, religioso, politico o economico. Essa promuove l'elaborazione di una cultura fondata su valori universali quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell'ambiente e la solidarietà internazionale";
- gli Statuti delle Regioni e degli Enti Locali, le leggi regionali istitutive degli Uffici dei Difensori civici, del Garante dei Minori, del Garante dei Detenuti e degli altri Organismi di Garanzia;
- la Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Principi relativi allo status delle Istituzioni nazionali per i diritti umani - Principi di Parigi), nonché le successive risoluzioni dell'Assemblea Generale ovvero della Commissione per i diritti umani che alla stessa si riportano;
- la Dichiarazione e il Programma d'azione adottati dalla Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani il 25 giugno 1993;
- le Raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa No. R (85) 13 "on the institution of the ombudsman", adottata il 23 settembre 1985, e No. R (97) 14 "on the establishment of independent national human rights institutions" adottata il 30 settembre 1997;
- le Raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa No. 1460 (2000) "on the setting up of a European ombudsman for children" e No. 1615 (2003) "on the institution of ombudsman";
- le Raccomandazioni del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa No. 61 (1999) "on the role of local and regional

- mediators/ombudsmen in defending citizens' rights" e No. 159 (2004) "on Regional ombudspersons: an institution in the service of citizens' rights";
- le Risoluzioni del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa No. 80 (1999) "on the role of local and regional mediators/ombudsmen in defending citizens' rights" e No. 191 (2004) "on Regional ombudspersons: an institution in the service of citizens' rights";

Considerato che il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli:

- ha come principali finalità quelle di promuovere ricerche e studi interdisciplinari nel campo dei diritti della persona e dei popoli, della pace e della sicurezza umana multidimensionale, della democrazia e del buon governo; promuovere iniziative di educazione, formazione e informazione nel campo dei diritti della persona e dei popoli; dare un supporto scientifico alle attività didattiche di lauree e lauree specialistiche interessate al campo dei diritti umani; dare attuazione a programmi dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa e di altri organismi internazionali intesi a promuovere lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- è attivo sin dalla sua costituzione, nella ricerca in tema di istituzioni per la garanzia dei diritti umani e nella promozione di una cultura della difesa civica e della tutela e promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ancorata al paradigma dei diritti umani;
- promuove sin dal 1988 l'insegnamento della difesa civica nella Scuola di specializzazione in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani e a partire dal 2002 nel Corso di laurea magistrale in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace dell'Università di Padova;
- mantiene un collegamento permanente con i titolari degli uffici di difesa civica e del pubblico tutore dei minori sia nella Regione Veneto che in altri contesti territoriali, promuovendo il confronto con e tra gli stessi all'interno di conferenze, dibattiti e seminari;
- partecipa alle attività di reti transnazionali grazie al fatto che presso il medesimo Centro sono allocati ed operano la Cattedra UNESCO "Diritti umani, democrazia e pace" e il Centro Europeo d'eccellenza Jean Monnet;
- ha sottoscritto a Ginevra il 25 maggio 1999 un Memorandum di intesa con l'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite;
- collabora dal gennaio 2008 sulla base di apposite convenzioni con il Commissario per i diritti umani e la Direzione generale diritti umani e affari legali del Consiglio d'Europa per la realizzazione del progetto "*Peer to Peer. Setting up an active network of independent non-judicial human rights structures in Council of Europe member States, which are not members of the European Union*". Obiettivi principali del progetto, che si inserisce all'interno di un programma congiunto della Commissione Europea e del Consiglio d'Europa, sono quelli di creare una rete attiva di Istituzioni Nazionali dei Diritti Umani in Europa sulla base di linee-guida fornite dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa, favorire l'adeguamento di ordinamenti e apparati degli Stati alle norme e ai

principi del Diritto internazionale dei diritti umani, creare strutture specializzate col compito primario di proteggere i diritti umani in via preventiva e con strumenti di tipo stragiudiziale, attrezzare i sistemi nazionali coinvolti nel progetto di una adeguata "infrastruttura diritti umani", articolata fondamentalmente in un organo collegiale, la Commissione Nazionale per i Diritti Umani, e in un organo monocratico, il Difensore Civico Nazionale;

- collabora dal gennaio 2010 sulla base di apposite convenzioni con la Direzione generale diritti umani e affari legali del Consiglio d'Europa per la realizzazione del progetto "Setting up an active network of national preventive mechanisms against torture" con l'obiettivo di rafforzare la prevenzione della tortura a livello nazionale in tutti gli stati membri del Consiglio d'Europa;
- ha svolto nel 2007, su incarico del Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la ricerca sul tema della tutela non giurisdizionale dei diritti umani con particolare riferimento alla difesa civica;
- gestisce il data-base dei Difensori civici comunali, provinciali e regionali con l'intento di fornire ai titolari dell'Ufficio uno strumento utile di "dialogo" ai fini di una efficace condivisione delle informazioni relative alla legislazione regionale e nazionale, al diritto comunitario, al diritto internazionale, alla "giurisprudenza", alle "migliori prassi" della difesa civica;
- collabora sulla base di apposite convenzioni con il Difensore civico della Regione del Veneto per la diffusione di una corretta conoscenza di questo istituto di tutela e del suo agire nella pubblica amministrazione, nella società civile, nelle agenzie educative;
- collabora a partire dal 2002 sulla base di apposite convenzioni con l'Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori della Regione del Veneto per la realizzazione di attività informative, formative e di ricerca in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e di promozione di una relativa cultura fondata sui diritti umani internazionalmente riconosciuti (Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1989 e Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo del 1996);

Considerato che il Coordinamento nazionale dei Difensori civici:

- pone fra le sue finalità, come sancito dalla Dichiarazione d'intenti parte integrante dell'Atto Costitutivo dell'allora Conferenza nazionale dei Difensori civici regionali nel 1998, come integrato nel 2009 quelle di:
 - o promuovere e consolidare l'istituto del Difensore civico e l'attività della Difesa Civica in Italia per garantire la tutela non giurisdizionale, in primo luogo nei confronti delle pubbliche amministrazioni, diffusa in tutto il territorio nazionale ed estesa a qualunque persona fisica o giuridica indipendentemente dalla sua nazionalità;
 - o operare per favorire l'accoglimento e l'attuazione effettiva delle disposizioni e degli orientamenti internazionali relativi alla tutela dei diritti fondamentali della persona. A tal fine la Conferenza può

attivare gli opportuni collegamenti con gli organi delle Nazioni Unite che si occupano di tutela e promozione dei diritti umani e con il Consiglio d'Europa, in particolare con la Corte europea dei diritti umani, con il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa e con il Congresso Europeo dei Poteri Locali e Regionali d'Europa;

- promuovere gli opportuni raccordi con il *Médiateur* Europeo e con gli altri organismi che ricevono petizioni in materia di tutela dei diritti presso il Parlamento Europeo, nonché con il Difensore civico nazionale, se e quando costituito;
- è stato riconosciuto dalla Risoluzione del Congresso delle Regioni approvata il 5 giugno 2002 *"Le Regioni per una difesa civica generalizzata e forte a tutela e garanzia dei cittadini"* come *"interlocutore propulsivo nei processi di sviluppo e consolidamento della difesa civica in ambito nazionale e a sostenere le iniziative tese sia ad integrare la difesa civica italiana nel contesto della difesa civica europea, sia a stabilire efficaci relazioni e ufficiale rappresentanza nei confronti degli organismi internazionali di difesa civica"* ;
- si è proposto con il processo iniziato attraverso gli "Stati Generali della Difesa civica" di divenire organismo rappresentativo della difesa civica anche a livello locale;
- valuta come fondamentale approfondire lo studio e la riflessione sulla figura del Difensore civico avendo come riferimento i documenti delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa, dell'Unione Europea e di altre Organizzazioni Internazionali e favorire lo sviluppo del confronto con i Difensori civici di altri paesi attraverso sia l'organizzazione di seminari sia il raccordo delle Associazioni internazionali di Difensori civici;
- ritiene importante poter contribuire ad iniziative di cooperazione internazionale tese a rafforzare e ad istituire il Difensore civico in altre realtà;
- considera necessaria la formazione permanente sulle tematiche della tutela dei diritti fondamentali da parte dei Difensori civici e dei funzionari degli uffici del Difensore civico.

Assunte le sopra elencate premesse come parte integrante della presente intesa e confermando l'autonomia dei rispettivi ruoli e funzioni e nel pieno rispetto delle competenze istituzionali di ognuno,

CONCORDANO QUANTO SEGUE**Articolo 1****Oggetto**

Il Coordinamento nazionale dei Difensori civici e il Centro interdipartimentale collaborano per lo sviluppo delle attività dell'Istituto Italiano dell'Ombudsman, creato nel 2003 all'interno del Centro interdipartimentale con apposita delibera del Comitato Tecnico Scientifico.

Articolo 2**Settori di collaborazione**

Le Parti concordano di collaborare nella realizzazione di una serie di attività, tra le altre:

- condurre rilevazioni e studi specificamente portanti sulle istituzioni di garanzia per i diritti umani, la difesa civica e il garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- promuovere e diffondere una cultura della difesa civica, della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e di tutela dei diritti umani in generale secondo i principi e parametri delle pertinenti istituzioni internazionali (Nazioni Unite, Consiglio d'Europa, Unione Europea, OSCE) attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione;
- fornire materiale scientifico al dibattito sulla istituzione del Difensore civico nazionale, del Garante nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza e della Commissione nazionale per i diritti umani;
- fornire sostegno scientifico a istituzioni operanti nell'ambito della tutela dei diritti umani, di garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e di competenza della difesa civica a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;
- sviluppare forme appropriate di collaborazione con istituzioni internazionali operanti nell'ambito di pertinenza della difesa civica, della tutela e promozione dei diritti dei minori di età e dei diritti umani in generale, quali il Consiglio d'Europa, le Nazioni Unite, l'Unione Europea, il Mediatore europeo e la rete dei difensori civici europei promossa dal Mediatore europeo;
- in particolare collaborare con: l'Istituto Europeo dell'Ombudsman (European Ombudsman Institute - E.O.I.), l'Istituto Internazionale dell'Ombudsman (International Ombudsman Institute - I.O.I.), Associazione degli Ombudsman del Mediterraneo (AOM), la Rete

europea degli ombudsmen per i fanciulli (European Network of Ombudspersons for Children – ENOC);

- collaborare con università e istituzioni scientifiche che perseguono finalità di ricerca nello specifico settore della difesa civica e della protezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- diffondere i risultati della ricerca;
- offrire ai Difensori civici e ai funzionari degli uffici, nonché a chiunque abbia interesse alla materia della difesa civica occasioni di formazione permanente e di approfondimento.

Art. 3

Comitato scientifico

E' istituito un Comitato scientifico co-presieduto dal Coordinatore nazionale dei Difensori civici e dal Direttore del Centro interdipartimentale e composto da professori universitari, difensori civici ed esperti, con il compito di fornire linee di indirizzo per le attività dell'Istituto Italiano dell'Ombudsman.

Il Comitato scientifico è composto da un numero massimo di 16 membri compresi il Coordinatore nazionale dei Difensori civici e il Direttore del Centro interdipartimentale. Sette membri sono indicati dal Coordinamento dei Difensori civici nazionali su proposta del Coordinatore; sette membri sono indicati dal Comitato Tecnico Scientifico del Centro interdipartimentale su proposta del Direttore.

Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta l'anno.

Art. 4

Accordi specifici

Per la realizzazione delle attività previste dal presente Protocollo, il Centro interdipartimentale stipulerà, tenuto conto delle linee di indirizzo fornite dal Comitato scientifico, appositi accordi con Difensori civici, Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza, Garanti dei detenuti, altri organismi di garanzia, enti pubblici e privati.

Art. 5

Oneri

L'attuazione del presente Protocollo non prevede nessun onere di spesa. Gli eventuali oneri ritenuti necessari per dar seguito operativo agli accordi specifici saranno espressamente e dettagliatamente previsti in detti accordi, fermo

restando che per gli apporti economici finanziari ciascuna Parte si atterrà alla normativa interna in materia.

Art. 6

Validità e durata


La presente scrittura vale quale Protocollo d'intesa per la realizzazione degli obiettivi indicati agli articoli precedenti. Essa ha validità triennale a decorrere dalla data riportata in calce ed è rinnovata tacitamente salvo espressa disdetta di una delle parti quindici giorni prima della scadenza.

Fermo restando l'obbligo della buona fede nello svolgimento delle trattative instaurate con il presente atto, le Parti rimangono libere di interrompere motivatamente il rapporto.

Padova, 21 giugno 2010


Il Coordinatore nazionale
del Difensori civici

Dott. Samuele Animali



Il Direttore del
Centro interdipartimentale di ricerca e servizi
sui diritti della persona e dei popoli
- Università degli Studi di Padova -

Prof. Marco Mascia



ALLEGATO 5 – Elenco dei Comuni convenzionati.

N.	Comune	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
1	Allein	26.6.2007	25.6.2012
2	Aosta	29.5.2007	28.5.2012
3	Arvier	23.12.2008	22.12.2013
4	Avise	3.7.2007	2.7.2012
5	Aymavilles	11.12.2007	10.12.2012
6	Bard	11.2.2010	10.2.2015
7	Brissogne	13.5.2009	12.5.2014
8	Brusson	24.4.2007	23.4.2012
9	Chamois	9.3.2010	8.3.2010
10	Champdepraz	18.5.2010	17.5.2015
11	Charvensod	28.6.2007	27.6.2012
12	Châtillon	6.6.2007	5.6.2012
13	Cogne	30.10.2007	29.10.2012
14	Doues	21.1.2008	20.01.2013
15	Étroubles	11.10.2007	10.10.2015
16	Fénis	28.6.2007	27.6.2012
17	Fontainemore	6.10.2009	5.10.2014
18	Gaby	29.5.2007	28.5.2012
19	Gignod	26.8.2009	25.8.2014
20	Gressan	19.10.2007	18.10.2012
21	Gressoney-Saint-Jean	29.5.2007	28.5.2012
22	Hône	26.1.2010	25.1.2015
23	Introd	17.8.2007	16.8.2012

N.	Comune	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
24	Issime	24.7.2007	23.7.2012
25	Issogne	7.8.2007	6.8.2012
26	Jovençon	11.12.2007	10.12.2012
27	La Thuile	26.1.2010	25.1.2015
28	Lillianes	14.5.2010	13.5.2015
29	Montjovet	22.12.2009	21.12.2014
30	Nus	16.3.2010	15.3.2010
31	Perloz	9.8.2007	8.8.2012
32	Pollein	8.6.2007	7.6.2012
33	Pont-Saint-Martin	23.2.2010	22.2.2010
34	Pontboset	2.3.2010	1.3.2015
35	Pontey	10.7.2007	9.7.2012
36	Pré-Saint-Didier	21.5.2010	20.5.2015
37	Quart	31.5.2007	30.5.2012
38	Rhêmes-Notre-Dame	25.11.2008	24.11.2013
39	Roisan	2.10.2007	1.10.2012
40	Saint-Christophe	26.6.2007	25.6.2012
41	Saint-Denis	23.2.2010	22.2.2015
42	Saint-Marcel	28.9.2010	27.9.2015
43	Saint-Nicolas	7.8.2007	6.8.2012
44	Saint-Oyen	5.12.2007	4.12.2012
45	Saint-Pierre	13.4.2010	12.4.2015
46	Saint-Rhémy-en-Bosses	4.12.2007	3.12.2012
47	Sarre	14.1.2008	13.1.2013
48	Torgnon	5.5.2010	4.5.2015

N.	Comune	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
49	Valgrisenche	7.8.2007	6.8.2012
50	Valpelline	3.7.2007	2.7.2012
51	Valsavarenche	31.7.2007	30.7.2012
52	Valtournenche	30.10.2007	29.10.2012
53	Verrayes	25.3.2010	24.3.2015
54	Verrès	5.8.2008	4.8.2013
55	Villeneuve	28.8.2007	27.8.2012

ALLEGATO 6 – Elenco delle Comunità montane convenzionate.

N.	Comunità montane	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
1	Évançon	11.2.2010	10.2.2015
2	Grand Combin	5.7.2007	4.7.2012
3	Grand Paradis	25.3.2008	24.3.2013
4	Mont Emilius	24.7.2007	23.7.2012
5	Monte Cervino	14.6.2007	13.6.2012
6	Valdigne – Mont Blanc	10.7.2007	9.7.2012
7	Walser – Alta Valle del Lys	21.8.2007	20.8.2012

ALLEGATO 7 – Elenco attività complementari.

A – Comunicazione.

- Incontro, nell'ambito del *Progetto difesa civica e scuola 2009/2010*, con gli studenti dell'Istituzione scolastica di Istruzione professionale (I.S.I.P.) di Aosta, classe I A dell'indirizzo Operatori dei Servizi sociali – Aosta, 29 gennaio 2010;
- Incontro, nell'ambito del *Progetto difesa civica e scuola 2009/2010*, con gli studenti dell'Istituzione scolastica di Istruzione professionale (I.S.I.P.) di Aosta, classi I B dell'indirizzo Operatori dei Servizi sociali, IA e IB dell'indirizzo Operatori economico / aziendali e turistici – Aosta, 5 febbraio 2010;
- Incontro, nell'ambito del *Progetto difesa civica e scuola 2009/2010*, con gli studenti dell'Istituzione scolastica di Istruzione professionale (I.S.I.P.) di Aosta, classe IV B dell'indirizzo Tecnico dei Servizi sociali – Aosta, 22 febbraio 2010;
- Conferenza stampa di presentazione della *Relazione annuale sull'attività svolta dal Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta nell'anno 2009* – Aosta, 16 aprile 2010;
- Interviste di RAI 3 – Sede della Valle d'Aosta (andata in onda il 20 aprile 2010 su Buongiorno Regione e sul TG3 – RAI 3 – Sede della Valle d'Aosta), di Rete Saint-Vincent e di 12 Vda sull'attività svolta nell'anno 2009 – Aosta, 16 aprile 2010;
- Intervista sull'attività svolta nell'anno 2009 per il video comunicato inserito sul sito Internet del Consiglio regionale – Aosta, 16 aprile 2010;
- Intervista di Radio Valle d'Aosta 101 sull'attività svolta nell'anno 2009 – Aosta, 27 aprile 2010;
- Incontro, nell'ambito del *Progetto difesa civica e scuola 2009/2010*, con gli studenti del Liceo scientifico-tecnologico di Aosta, classe I C – Aosta, 5 maggio 2010;
- Incontro, nell'ambito del *Progetto difesa civica e scuola 2009/2010*, con gli studenti del Liceo scientifico-tecnologico di Aosta, classe II C – Aosta, 7 maggio 2010;
- Intervista de Il Sole 24 Ore al Difensore civico sulla figura del Difensore civico nei comuni, pubblicata nell'inserto Nord Ovest del n. 30 in data 4 agosto 2010 – Aosta, 27 luglio 2010;

- Presentazione del *Progetto difesa civica e scuola 2010/2011* ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche superiori e delle Scuole superiori paritarie della Valle d'Aosta nonché al Sovrintendente agli Studi – Aosta, 26 agosto 2010;
- Intervista per la trasmissione *Primo Piano* del Consiglio Valle, diffusa anche su Radio Reporter, Top Italia Radio, Radio Club, Radio Valle d'Aosta 101, Radio Proposta, 12 Vda.it – Aosta, 8 ottobre 2010;
- Intervista di RAI 3 – Sede della Valle d'Aosta su *Difesa civica e scuola*, andata in onda il 19 ottobre 2010 su Buongiorno Regione e sul TG3 – RAI 3 – Sede della Valle d'Aosta – Aosta, 13 ottobre 2010;
- Intervista di La Stampa Valle d'Aosta pubblicata in data 21 ottobre 2010 – Aosta, 15 ottobre 2010;

B – Rapporti istituzionali e relazioni esterne.

- Partecipazione al convegno sul tema *Funzione consultiva e giudici laici per il T.A.R. della Valle d'Aosta: un rilancio della specialità regionale* – Saint-Vincent, 15 e 16 gennaio 2010;
- Partecipazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta – Aosta, 12 febbraio 2010;
- Partecipazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Sezione giurisdizionale per la Regione autonoma Valle d'Aosta della Corte dei Conti – Aosta, 25 febbraio 2010;
- Partecipazione alla cerimonia di celebrazione del 64° anniversario dell'autonomia della Valle d'Aosta e del 62° anniversario dello Statuto speciale – Aosta, 28 febbraio 2010;
- Incontro con il Presidente del Consiglio regionale in relazione a problematiche di carattere generale inerenti all'attività istituzionale dell'Ufficio del Difensore civico – Aosta, 29 marzo 2010;
- Audizione del Difensore civico da parte della I^a Commissione consiliare permanente del Consiglio Valle *Istituzioni e autonomia* – Aosta, 15 aprile 2010;
- Partecipazione all'inaugurazione della lavanderia gestita all'interno della Casa Circondariale di Brissogne – Aosta, 19 aprile 2010;
- Partecipazione al convegno *La tutela del cittadino consumatore ed utente nelle sue molteplici forme* in qualità di relatore sul tema *La garanzia del cittadino nei confronti*

della Pubblica Amministrazione, organizzato dall'Association valdôtaine consommateurs et usagers – Aosta, 15 maggio 2010;

- Partecipazione alla celebrazione dell'Annuale del Corpo della Polizia Penitenziaria – Sarre, 28 maggio 2010;
- Partecipazione al convegno *Uno sguardo sul futuro per il Garante dell'infanzia – Bilanci e prospettive dell'esperienza del Pubblico tutore dei minori del Veneto*, organizzato dall'Ufficio del Pubblico tutore dei minori della Regione Veneto – Padova, 21 giugno 2010;
- Partecipazione nell'ambito della *Fête de la Vallée d'Aoste* alla cerimonia di conferimento delle onorificenze regionali *Amis de la Vallée d'Aoste* e *Chevalier de l'Autonomie* – Aosta, 7 settembre 2010;
- Partecipazione, in qualità di relatore, sul tema *Il Difensore civico* al convegno *Il ruolo della mediazione nell'ordinamento giuridico italiano: esperienze a confronto*, organizzato dal Difensore civico del Comune di Misilmeri, responsabile di *Mediazionecivica.it* – Palermo, 24 settembre 2010;
- Partecipazione alla Tavola rotonda *Dall'Emarginazione al Carcere Dal Carcere all'Emarginazione – Solidarietà o riconoscimento di diritti?*, promossa dall'Associazione valdostana Volontariato carcerario onlus (A.V.V.C.) in collaborazione con il Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta (C.S.V.) – Aosta, 27 settembre 2010;
- Partecipazione all'incontro-dibattito *La mediazione familiare: preservare il legame genitori-figli nonostante la separazione*, organizzato dall'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali della Regione autonoma Valle d'Aosta nell'ambito della *Prima settimana della famiglia* – Aosta, 21 ottobre 2010;
- Partecipazione al VII° seminario regionale della Rete europea dei Difensori civici sul ruolo dei Difensori civici regionali, sulla Rete europea dei Difensori civici e sulle questioni di diritto ambientale – Innsbruck, 7-9 novembre 2010;
- Partecipazione al convegno di studi *Per una giustizia di prossimità* organizzata dall'Ufficio del Difensore civico della Regione Piemonte – Torino, 29 novembre 2010;
- Partecipazione alle seguenti riunioni del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano – Rete di coordinamento e di rappresentanza:

- Roma, 25 gennaio 2010;

- Roma, 1° marzo 2010;
- Roma, 12 aprile 2010;
- Roma, 12 luglio 2010;
- Roma, 20 settembre 2010;
- Roma, 11 ottobre 2010;
- Roma, 15 novembre 2010;
- Roma, 30 novembre 2010.

C – Altre attività.

- Partecipazione alle seguenti riunioni dell'Osservatorio per la verifica della applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato:
 - Aosta, 11 giugno 2010;
 - Aosta, 6 dicembre 2010.

ALLEGATO 8 – Regione autonoma Valle d'Aosta.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1 ¹⁸	Regione Ministero dell'Interno ¹⁹	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
2 ²⁰	Regione Saint-Christophe	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ritardi nei pagamenti delle indennità di espropriazione e dei contributi integrativi per la realizzazione di una strada comunale
3 ²¹	Regione	Edilizia	Assetto del territorio	Ritardi nel procedimento concessorio di mutuo regionale e conseguenze sulla detraibilità fiscale dei relativi interessi passivi
5 ²²	Regione	Acque pubbliche	Assetto del territorio	Regolarità di un procedimento relativo alla valutazione di impatto ambientale di un progetto di derivazione di acque a scopo idroelettrico
7 ²³	Regione	Espropriazioni	Assetto del territorio	Legittimità della procedura espropriativa in caso di mancanza di tempestive notifiche individuali al proprietario espropriando
8 ²⁴	Regione	Sanità veterinaria e zootecnia	Sanità	Correttezza delle procedure inerenti alla revoca della qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne e al risanamento del bestiame
12 ²⁵	Regione	Immigrazione Invalidi civili	Ordinamento Politiche sociali	Mancata attribuzione della pensione di invalidità in assenza del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo, non richiesto
14 ²⁶	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Legittimità della mancata attribuzione dell'indennità di accompagnamento in assenza del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo

¹⁸ Pratica aperta nel 2007 e non ancora conclusa.

¹⁹ Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

²⁰ Pratica aperta nel 2008.

²¹ *Idem.*

²² *Idem.*

²³ *Idem.*

²⁴ *Idem.*

²⁵ Pratica aperta nel 2009.

²⁶ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
15-17 ²⁷	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Mancato riconoscimento, in fase di aggiornamento della graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo per l'accesso a posti nella scuola primaria, di maggiorazione di punteggio per il servizio prestato presso scuole di montagna
18 ²⁸	Regione	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Legittimità dell'esclusione dell'I.V.A. pagata dal contributo concesso ad imprenditore agricolo esonerato dalla presentazione della dichiarazione annuale del versamento I.V.A.
19 ²⁹	Regione Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Legittimità del rigetto della domanda di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa
20 ³⁰	Regione	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Legittimità della misura dei contributi concessi per la dotazione di attrezzature e macchinari agricoli
22 ³¹	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Assistenza ai fini dell'inserimento socio-lavorativo di ex detenuto
24 ³²	Regione	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Correttezza della reiezione dell'opposizione presentata per ottenere il risarcimento dei danni subiti nell'esecuzione di un'opera pubblica per essere il bene danneggiato espropriato
25 ³³	Regione	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ritardo nei pagamenti del contributo integrativo dell'indennità di espropriazione per la realizzazione di un'opera pubblica
26 ³⁴	Regione	Formazione professionale	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità dell'affidamento di incarichi di docenza per la realizzazione di corsi di formazione del personale regionale a soggetti non inclusi nell'apposito elenco
27 ³⁵	Regione	Espropriazioni	Assetto del territorio	Legittimità dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica in assenza di una preventiva comunicazione ai proprietari interessati

²⁷ Pratiche aperte nel 2009 e non ancora concluse.

²⁸ Pratica aperta nel 2009 e non ancora conclusa.

²⁹ Pratica aperta nel 2009.

³⁰ *Idem.*

³¹ *Idem.*

³² *Idem.*

³³ *Idem.*

³⁴ *Idem.*

³⁵ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
28 ³⁶	Regione Agenzia delle Entrate	Impiego pubblico	Organizzazione	Verifica della rilevanza di una sentenza di patteggiamento per fatti anteriori al 2001 ai fini dell'assunzione
30 ³⁷	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Liceità della sospensione dell'erogazione di contributi liquidi ed esigibili in presenza di richiesta di dichiarazione stragiudiziale del terzo
31 ³⁸	Regione	Immigrazione	Ordinamento	Mancata iscrizione al Centro per l'impiego di lavoratore straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno
32 ³⁹	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità della deliberazione di attivazione in via sperimentale per un anno scolastico dell'orario articolato su cinque giorni settimanali
34	Regione	Provvidenze economiche	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità dell'esclusione dalla concessione di borse di studio per accertamento della difformità dell'attestazione I.S.E.E. alla dichiarazione dei redditi di soggetto esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione stessa
39	Regione	Risparmio energetico	Ambiente	Legittimità del diniego di agevolazioni in materia di utilizzo razionale dell'energia per mancanza dei requisiti relativi alla soglia di ammissibilità della spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione di un generatore di calore a gas
40	Regione	Risparmio energetico	Ambiente	Legittimità del diniego di agevolazioni in materia di utilizzo razionale dell'energia per mancato raggiungimento dell'importo minimo contribuibile ai fini della finanziabilità dell'intervento relativo all'acquisto e al montaggio di un sistema a collettori solari
44	Regione Ministero degli Affari esteri	Immigrazione Servizi pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al trattamento sanitario di soggetti titolari dello <i>status</i> di rifugiato politico che debbono recarsi all'estero
45	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai contributi previsti a favore di soggetti non residenti in Valle d'Aosta per soddisfare bisogni indifferibili ed urgenti

³⁶ Pratica aperta nel 2009.³⁷ *Idem.*³⁸ *Idem.*³⁹ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
51	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai requisiti necessari per accedere alle prestazioni socio-assistenziali
57	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Verifica dello stato del procedimento relativo alla concessione di un contributo integrativo al minimo vitale
61	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Correttezza del mancato inserimento in un gruppo di progetto di un dipendente membro di un precedente organismo istituito per analoghe finalità
64-71	Regione	Refezione scolastica	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità della reiezione del reclamo avverso la deliberazione di attivazione in via sperimentale dell'orario articolato su cinque giorni settimanali
72-79	Regione	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alle modalità di organizzazione del servizio mensa in conseguenza dell'introduzione di un orario settimanale articolato su cinque giorni e alla compatibilità di tale orario con le esigenze didattiche
85	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Ritardi nel trasferimento di dipendente ad altra sede di lavoro
86	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine agli elementi costitutivi del mobbing
88	Regione	Servizi di trasporto pubblico	Trasporti e viabilità	Assistenza a titolare di carta <i>VdA Transports</i> per il rimborso di somme pagate a Trenitalia S.p.A. per regolarizzare tratte percorse sulla direttrice Aosta/Torino su treni non di competenza regionale non individuabili dall'utente
89	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alle prestazioni socio-assistenziali con particolare riferimento ai requisiti per l'accesso ai contributi integrativi al minimo vitale e a quelli straordinari previsti dalla legge regionale 19/1994
96	Regione Ministero dell'Interno	Cittadinanza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai tempi procedurali per la concessione della cittadinanza italiana
97 ⁴⁰	Regione Ministero dell'Interno	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana

⁴⁰ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
101	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Chiarimenti in ordine agli effetti dell'avviamento al lavoro sull'iscrizione nelle liste per il collocamento mirato e verifica delle opportunità lavorative esistenti
104	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alle modalità con cui acquisire informazioni e documenti relativi ad un procedimento in ordine alla concessione del contributo integrativo al minimo vitale
105	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al prepensionamento dei dipendenti regionali
109-141	Regione	Refezione scolastica	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità della reiezione del reclamo avverso la deliberazione di attivazione in via sperimentale dell'orario articolato su cinque giorni settimanali
142-174	Regione	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alle modalità di organizzazione del servizio mensa in conseguenza dell'introduzione di un orario settimanale articolato su cinque giorni e alla compatibilità di tale orario con le esigenze didattiche
175	Regione	Immigrazione Invalidi civili	Ordinamento Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla procedura di attribuzione delle provvidenze previste a favore degli invalidi civili che non sono in possesso del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo
176 ⁴¹	Regione Ministero dell'Interno	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
177	Regione	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Legittimità della revoca di contributi in conto capitale e del mutuo agevolato concessi per la costruzione di beni immobili a destinazione agricola a causa dell'alienazione coattiva di parte dei suddetti beni separatamente dall'azienda
179	Regione	Referendum e iniziative popolari	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'iniziativa legislativa popolare e al diritto di petizione
188-189 ⁴²	Regione	Beni e attività culturali	Istruzione, cultura e formazione professionale	Pregiudizio presunto dei diritti di partecipazione dei controinteressati in un procedimento autorizzativo della variante ad un progetto di recupero di un fabbricato artigianale

⁴¹ Pratica non ancora conclusa.⁴² Pratiche non ancora concluse.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
192	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla possibilità di mantenere l'incarico di posizione organizzativa a dipendente trasferito temporaneamente assegnato alla struttura di provenienza
195	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Correttezza del procedimento relativo alla concessione di contributi straordinari
197	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alle prestazioni socio-assistenziali
199-200	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità di un concorso per l'accesso alla categoria D aperto ai soli titolari di lauree magistrali
201-202	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla spendibilità della laurea triennale
203	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al potere organizzativo del datore di lavoro pubblico
204	Regione Aosta	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alle agevolazioni socio-assistenziali accessibili ai soggetti senza fissa dimora
205	Regione Émarèse Saint-Vincent	Anagrafe	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla trascrizione nei registri civili dell'atto di nascita di un cittadino naturalizzato
207	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Legittimità del recupero dell'indennità di accompagnamento erogata per il periodo successivo al decesso del beneficiario
208	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Ammissibilità ai benefici a favore degli invalidi civili degli stranieri extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo
210	Regione	Energia	Attività economiche	Assistenza ai fini del riconoscimento della spettanza dello sconto sull'energia a soggetto trasferito di residenza prima del convenzionamento tra fornitore e Amministrazione
215 ⁴³	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Ammissibilità ai benefici a favore degli invalidi civili degli stranieri extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo

⁴³ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
218	Regione	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Correttezza del giudizio di non ammissibilità a finanziamento di un bene per l'esercizio dell'attività agrituristica
219	Regione	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Correttezza del giudizio di non ammissibilità a contributo di un impianto di un agriturismo già finanziato
220	Regione	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Chiarimenti in ordine all'esistenza di trattamenti differenziati per gli ausili destinati ai settori alberghiero e agroturistico
229	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine ai criteri per la redazione della scheda di valutazione del dipendente pubblico
233	Regione Ministero dell'Interno	Cittadinanza	Ordinamento	Ritardi nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
234	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alla legittimità della deliberazione di riattivazione dell'orario scolastico tradizionale articolato su sei giorni settimanali
242	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Spendibilità ai fini della conservazione della validità dell'accertamento linguistico di un corso di aggiornamento frequentato successivamente alla scadenza dell'efficacia del primo accertamento
244	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Assistenza nei rapporti con i Servizi sociali a persona in condizioni di disagio ai fini del reperimento di soluzioni abitative urgenti
246	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Correttezza del giudizio di non ammissione di un alunno alla seconda classe elementare
247	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla nuova disciplina dell'emergenza abitativa
248	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica delle misure adottate per l'accoglienza urgente e temporanea di un nucleo familiare privo di abitazione
252	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità dell'esclusione dalla progressione orizzontale di dipendente sanzionato disciplinarmente

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
254	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa
257	Regione	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Danni conseguenti alla realizzazione di un'opera pubblica
260-262	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili avverso la mancata ammissione di uno studente alla classe successiva e alle modalità di accesso alla documentazione amministrativa ad essa inerente
264 ⁴⁴	Regione	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine ad un disciplinare di incarico per la redazione dei tipi di frazionamento
266	Regione	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla risarcibilità del danno subito a causa di cattiva conduzione del procedimento amministrativo
267	Regione	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Ritardi in ordine ad autorizzazioni per l'esercizio di un asilo nido
269 ⁴⁵	Regione	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità del mancato accoglimento della domanda di passaggio di cattedra per mancata restituzione di posto destinato alla mobilità e attribuito alle assunzioni in ruolo per assenza originaria di domande di mobilità
270	Regione	Ostensibilità degli atti	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili nei confronti del diniego di accesso a documenti amministrativi
271	Regione	Ostensibilità degli atti	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al diritto di accesso ai documenti amministrativi dei consiglieri
273	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Assistenza ai fini del trasferimento di un alunno ad altra classe
274	Regione Allein	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dello stato del procedimento relativo alla richiesta di alloggio in emergenza abitativa

⁴⁴ Pratica non ancora conclusa.⁴⁵ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
275	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Presunta inadeguatezza degli ausili assistenziali forniti ad un nucleo familiare in condizioni di disagio
278 ⁴⁶	Regione	Beni e attività culturali	Istruzione, cultura e formazione professionale	Possibilità, da parte di dipendenti dell'Amministrazione, di svolgere attività di illustrazione dei castelli di proprietà regionale
279 ⁴⁷	Regione Jovençan	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ritardi nei pagamenti dell'indennità di espropriazione e del contributo integrativo per la realizzazione di un'opera comunale
289	Regione	Ostensibilità degli atti	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine alla richiesta d'accesso a documenti amministrativi
290	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Applicabilità di istituti contrattuali che prevedono conseguenze sfavorevoli al dipendente per fatti antecedenti alla sottoscrizione dello stesso
291	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti relativi ai criteri di calcolo dell'anzianità utile ai fini della progressione orizzontale dei dipendenti a tempo determinato
295-297	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità del diniego alla mobilità intercomparto di personale in presenza di graduatoria per la stessa posizione e/o profilo professionale
304	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Assistenza ai fini dell'accoglimento della domanda di iscrizione alla scuola dell'infanzia presentata fuori termine
307	Regione	Servizi di trasporto pubblico	Trasporti e viabilità	Disfunzioni nell'utilizzo della carta <i>VdA Transports</i> sugli autobus di linea
309 ⁴⁸	Regione	Beni privati a destinazione pubblica	Ordinamento	Assistenza ai fini del perfezionamento del contratto avente ad oggetto il rinnovo della locazione di un immobile utilizzato dal Ministero dell'Interno

⁴⁶ Pratica non ancora conclusa.⁴⁷ *Idem.*⁴⁸ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
310	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla possibilità di ricongiungere un figlio minore ad un nucleo familiare ospitato presso una struttura di prima accoglienza per soggetti privi di abitazione
316	Regione Hône	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla disciplina applicativa dell'esenzione dalla tariffa integrata del servizio idrico per le famiglie meno abbienti nei confronti dei fabbricati forniti di un unico contatore
319	Regione	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Mancata evasione di richieste inerenti al collegamento ad una strada regionale di un villaggio
323	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Correttezza del trattamento riservato al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco partecipanti a corsi di formazione
324	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine agli effetti della collocazione in aspettativa dei dipendenti del Corpo valdostano dei vigili del fuoco che partecipano a corsi di formazione
326	Regione Equitalia Nomos S.p.A.	Circolazione stradale Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla disciplina delle sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada con particolare riferimento al caso dell'iscrizione a ruolo di una somma di cui è stato effettuato il pagamento ordinato
330	Regione	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso con particolare riferimento all'oggetto dell'ostensione
331	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla presenza di terzi all'espletamento delle prove concorsuali
337	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Assistenza ai fini dell'erogazione di un contributo straordinario
338	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Verifica dello stato del procedimento relativo alla concessione di un contributo straordinario
339	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità nella condotta dell'Assistente sociale competente

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
340	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità dell'esclusione dalla graduatoria di richieste di avviamento al lavoro mediante chiamata su presenza per posizioni di aiutante tecnico
349	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Legittimità della reiezione della richiesta di contributo per l'avvio dell'attività libero professionale
350	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Chiarimenti in ordine ai termini per l'esperimento di ricorsi al Tribunale amministrativo regionale
351	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità della predisposizione delle tracce concorsuali nella sola lingua italiana
352	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla discrezionalità nella predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico
356 ⁴⁹	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Verifica delle condizioni necessarie per la partecipazione di soggetti terzi a colloqui tra genitori ed operatori socio-sanitari finalizzati alla tutela dei minori
357 ⁵⁰	Regione Châtillon	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica in ordine all'assegnazione di un alloggio ad un nucleo familiare inserito nella graduatoria dell'emergenza abitativa
358 ⁵¹	Regione Châtillon	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Criticità connesse alla sistemazione temporanea di nucleo familiare in emergenza abitativa
359	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale di vecchia disciplina
361	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Ammissibilità del beneficio dell'indennità di frequenza scolastica a soggetto nei cui confronti è stato accertato lo stato di invalido civile in assenza del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo

⁴⁹ Pratica non ancora conclusa.⁵⁰ *Idem.*⁵¹ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
362	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità del mancato riconoscimento ai fini della mobilità del personale docente educativo nella scuola dell'infanzia di maggiorazione di punteggio per la laurea allorché questa costituisce requisito attuale per l'accesso al ruolo
363	Regione	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato
366	Regione	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Legittimità del mancato accoglimento della richiesta di premio per il prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli e liceità dei connessi comportamenti
367-370 ⁵²	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Criticità relative alla sistemazione urgente e temporanea in locali forniti dall'Amministrazione di un nucleo familiare in condizioni di emergenza abitativa
373	Regione Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Verifica della legittimità della procedura di avviamento a selezione di un lavoratore disabile
375 ⁵³	Regione	Caccia e pesca	Ambiente	Chiarimenti in ordine alle conseguenze dello smarrimento delle fascette inamovibili consegnate ai cacciatori all'inizio della stagione venatoria
377	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Verifica dello stato del procedimento di concessione di contributi straordinari
378	Regione	Opere pubbliche Commercio	Assetto del territorio Attività economiche	Chiarimenti in ordine ai contributi e alle indennità per il ristoro dei pregiudizi subiti dall'attività commerciale a seguito dell'esecuzione di opere pubbliche
382	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine ad un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente per avere successivamente reso dichiarazioni non veritiere in sede di partecipazione ad un concorso pubblico
383	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimento in ordine alle iscrizioni alla scuola dell'infanzia nel corso dell'anno scolastico

⁵² Pratiche non ancora concluse.⁵³ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
385 ⁵⁴	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità della soppressione dei viaggi di istruzione
396	Regione (Istituzioni scolastiche)	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti sul collocamento fuori ruolo dei docenti delle scuole della Valle d'Aosta assegnati presso le Istituzioni scolastiche italiane in Paesi stranieri
400	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla disciplina dei ricorsi giurisdizionali nei confronti delle decisioni della Commissione medica di seconda istanza relative all'accertamento dell'invalidità civile e delle domande di aggravamento
402 ⁵⁵	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifiche in ordine all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o all'attribuzione di un alloggio locato ad un soggetto in condizioni di emergenza abitativa
404	Regione Quart	Immigrazione	Ordinamento	Assistenza ai fini dell'attestazione di idoneità alloggiativa, necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo, di un appartamento asseritamente inidoneo per altezze
409 ⁵⁶	Regione	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Ritardi nel pagamento delle prestazioni rese in esecuzione di un incarico per la redazione dei tipi di frazionamento
412	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Verifica dello stato del procedimento di concessione di contributi integrativi al minimo vitale
413	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità della predisposizione delle tracce concorsuali nella sola lingua italiana
415	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla disciplina dei crediti di emergenza
416	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla disciplina dei prestiti sociali

⁵⁴ Pratica non ancora conclusa.⁵⁵ *Idem.*⁵⁶ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
417	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Presunte criticità nella condotta dell'Assistente sociale competente
419	Regione	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine agli indennizzi dei danni causati alle autovetture dall'urto con animali selvatici
420	Regione	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai rimedi utilizzabili per ottenere il ristoro di pregiudizi subiti da beni patrimoniali indisponibili dello Stato affidati alla gestione della Regione

ALLEGATO 9 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
55	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Correttezza dell'aumento del canone di locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica determinato senza tenere conto dell'esistenza dei prestiti contratti
56	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alle conseguenze del trasferimento di residenza di un coniuge in termini di famiglia anagrafica in relazione al regime di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
283	Casa di riposo G.B. Festaz	Impiego pubblico	Organizzazione	Mancata evasione della richiesta di riattivazione del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio
308	Comitato regionale per la gestione venatoria	Caccia e pesca	Ambiente	Legittimità del rigetto dell'istanza di cambio di residenza venatoria

ALLEGATO 10 – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
38	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità del diniego del contributo spese per prestazioni di odontostomatologia eseguite in struttura privata per mancanza dei requisiti reddituali
43	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Quart	Igiene e sanità pubblica	Sanità	Chiarimenti in ordine agli organi preposti agli accertamenti in materia di igiene e sanità pubblica
58	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Immigrazione	Ordinamento	Verifica dello stato del procedimento di iscrizione al S.S.N. di cittadino extracomunitario ricongiunto nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari
60	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità dell'applicazione del <i>malum</i> per mancata disdetta in termini della prenotazione all'ufficio competente
190	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Immigrazione	Ordinamento	Verifica dello stato del procedimento di iscrizione al S.S.N. di cittadino extracomunitario ricongiunto al seguito di cittadino italiano nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari
191	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Assistenza ai fini della prescrizione del ricovero riabilitativo presso una struttura convenzionata ubicata al di fuori del territorio regionale
196	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Immigrazione	Ordinamento	Verifica dello stato del procedimento di iscrizione al S.S.N. di cittadino extracomunitario ricongiunto nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari
235	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili per ottenere il risarcimento per i danni asseritamente cagionati dalla mancata esecuzione di un intervento chirurgico
265	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alle conseguenze degli esiti della visita medica collegiale disposta dal datore di lavoro
373	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Verifica della legittimità della procedura di avviamento a selezione di un lavoratore disabile

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
410	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine alle procedure previste per l'esecuzione di una visita medica specialistica presso struttura pubblica

ALLEGATO 11 – Comuni convenzionati.**1 – Comune di Allein**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
274	Allein Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dello stato del procedimento relativo alla richiesta di alloggio in emergenza abitativa

2 – Comune di Aosta

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
9 ⁵⁷	Aosta	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dello stato della richiesta di cambio di alloggio popolare e delle misure adottabili per ovviare alla grave condizione abitativa del nucleo assegnatario
19 ⁵⁸	Aosta Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Legittimità del rigetto della domanda di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa
46	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla rilevanza giuridica dell'incompletezza del preavviso di contestazione di una violazione al Codice della Strada per divieto di sosta o di fermata
62	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità di un'ingiunzione fiscale relativa a verbali non contestati per violazioni al Codice della Strada
63	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Rateizzabilità delle sanzioni amministrative comminate per violazioni al Codice della Strada
80	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Ritardi nella trasmissione della documentazione comprovante gli interventi di manutenzione eseguiti in un immobile di edilizia residenziale pubblica
95	Aosta	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine ai requisiti necessari per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

⁵⁷ Pratica aperta nel 2009.⁵⁸ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
198	Aosta	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Legittimità dell'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica per mancanza del requisito della continuità della residenza
204	Aosta Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alle agevolazioni socio-assistenziali accessibili ai soggetti senza fissa dimora
241	Aosta	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla disciplina della composizione anagrafica del nucleo familiare
251	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa con particolare riferimento alla possibilità di volturare il titolo di godimento
253	Aosta	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Legittimità dell'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per assenza della residenza attuale e continuativa per quattro anni
256	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Disturbi creati da coinquilini di un immobile di Edilizia residenziale pubblica
258	Aosta	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al trasferimento di residenza
277	Aosta	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Inadeguatezza di una strada vicinale comunale di accesso ad abitazioni private
284	Aosta	Tributi locali	Ordinamento	Ritardi nel rimborso dell'I.C.I. indebitamente versata
285 ⁵⁹	Aosta	Igiene e sanità pubblica	Sanità	Mancato riscontro in ordine alla richiesta di misure atte a ridurre la rumorosità di un canale in conformità alla normativa in materia di acustica ambientale
288	Aosta	Ostensibilità degli atti	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine alla facoltà dei controinteressati in materia di accesso a documenti amministrativi di conoscere l'identità degli istanti
303	Aosta	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine ai presupposti per l'esercizio del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di immobile asseritamente pericolante

⁵⁹ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
306	Aosta	Igiene e sanità pubblica	Sanità	Presunte carenze igieniche di un locale pubblico
312	Aosta	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla possibilità di ottenere la residenza in un immobile non destinato a civile abitazione
313	Aosta	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai requisiti ed ai tempi per ottenere il trasferimento di residenza
314	Aosta	Ostensibilità degli atti	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al diritto di accesso a documenti amministrativi con particolare riferimento alle integrazioni istruttorie e ai termini di conclusione del procedimento
342	Aosta (A.P.S. S.p.A.) Questura di Aosta	Commercio	Attività economiche	Presunti ritardi nelle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di una galleria d'arte
343	Aosta	Obbligazioni e contratti	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla portata di un vincolo di destinazione apposto in un contratto per l'uso perpetuo di un bene privato
345	Aosta	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alle conseguenze dell'assenza del titolo abilitativo alla costruzione di un edificio e della mancanza del certificato di abitabilità
379 e 386-395 ⁶⁰	Aosta	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Criticità in ordine all'illuminazione pubblica, all'impianto fognario e alla rete stradale a servizio di un edificio
414	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla disciplina dell'emergenza abitativa
421	Aosta	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai termini e alle modalità dell'accoglienza urgente e temporanea in struttura fornita dalla Regione di nucleo familiare in condizioni di emergenza abitativa
422	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla locazione di alloggi destinati ai nuclei familiari in emergenza abitativa e alla mobilità delle relative graduatorie

⁶⁰ Pratiche non ancora concluse.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
423	Aosta	Deposito	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla disciplina del deposito nei magazzini comunali di mobili e suppellettili

3 – Comune di Arvier

Nessun caso

4 – Comune di Aise

Nessun caso

5 – Comune di Aymavilles

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
10 ⁶¹	Aymavilles	Espropriazioni	Assetto del territorio	Assistenza ai fini della presentazione di osservazioni nel procedimento di reiterazione del vincolo espropriativo inerente a lavori di sistemazione stradale
11 ⁶²	Aymavilles	Espropriazioni	Assetto del territorio	Assistenza ai fini della partecipazione a procedimento inerente alla realizzazione di parcheggi pubblici
272	Aymavilles	Espropriazioni	Assetto del territorio	Verifica della conformità della realizzazione di un'opera pubblica e della connessa procedura espropriativa alle previsioni del P.R.G.C.
353	Aymavilles	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai requisiti necessari per ottenere la residenza, con particolare riferimento alla disciplina della composizione anagrafica del nucleo familiare

⁶¹ Pratica aperta nel 2009 e non ancora conclusa.

⁶² *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
354	Aymavilles	Energia	Attività economiche	Chiarimenti in ordine alla disciplina relativa al concorso regionale alle spese per il riscaldamento domestico "bon de chauffage" con particolare riferimento alla residenza anagrafica

6 – Comune di Bard

Nessun caso

7 – Comune di Brissogne

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
90 ⁶³	Brissogne	Beni pubblici	Ordinamento	Spettanza del canone per l'attraversamento in sotterraneo della sede stradale comunale con tubature del gas e termini di prescrizione
91 ⁶⁴	Brissogne	Espropriazioni	Assetto del territorio	Debenza di indennità per l'occupazione e l'espropriazione di servitù su beni immobili privati
181-182	Brissogne	Appalti di forniture di beni e servizi	Ordinamento	Legittimità della procedura di affidamento di un incarico professionale per prestazioni di servizi con particolare riferimento ai termini di affissione del relativo avviso
333	Brissogne	Edilizia	Assetto del territorio	Verifica in ordine alla conformità della concessione edilizia rilasciata ad un terzo per la realizzazione di un'autorimessa
334	Brissogne	Edilizia	Assetto del territorio	Legittimità della concessione edilizia in sanatoria rilasciata ad un terzo

⁶³ Pratica non ancora conclusa.

⁶⁴ *Idem.*

8 – Comune di Brusson**Nessun caso****9 – Comune di Chamois****Nessun caso****10 – Comune di Champdepraz**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
184	Champdepraz	Incolunità pubblica	Ordinamento	Indicazioni in ordine agli obblighi comunali in materia di segnalazioni per situazioni di pericolo

11 – Comune di Charvensod

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
18 ⁶⁵	Charvensod	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ristoro dei pregiudizi subiti dalla proprietà privata a seguito dell'esecuzione di opere pubbliche
36	Charvensod	Urbanistica	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine all'applicazione ai fini del rilascio della concessione edilizia delle prescrizioni del P.R.G.C.
336	Charvensod	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla debenza degli oneri di costruzione e di urbanizzazione per la realizzazione di un immobile già oggetto di un progetto concessionato e non ultimato

⁶⁵ Pratica aperta nel 2008 e non ancora conclusa.

12 – Comune di Châtillon

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
249	Châtillon	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine agli effetti della dichiarazione di rinuncia ai propri crediti ai fini del T.F.R.
357 ⁶⁶	Châtillon Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica in ordine all'assegnazione di un alloggio ad un nucleo familiare inserito nella graduatoria dell'emergenza abitativa
358 ⁶⁷	Châtillon Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Criticità connesse alla sistemazione temporanea di nucleo familiare in emergenza abitativa

13 – Comune di Cogne

Nessun caso

14 – Comune di Doues

Nessun caso

15 – Comune di Étroubles

Nessun caso

16 – Comune di Fénis

Nessun caso

⁶⁶ Pratica non ancora conclusa.

⁶⁷ *Idem.*

17 – Comune di Fontainemore

Nessun caso

18 – Comune di Gaby

Nessun caso

19 – Comune di Gignod

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
108	Gignod Comunità montana Grand Combin	Tributi locali	Ordinamento	Legittimità della reiezione della richiesta di restituzione dell'I.C.I. versata in relazione ad un immobile inagibile

20 – Comune di Gressan

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
211	Gressan	Urbanistica Opere pubbliche	Assetto del territorio	Mancata evasione di una richiesta inerente alla realizzazione di interventi di illuminazione pubblica
432	Gressan	Cariche elettive	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai doveri gravanti sugli amministratori pubblici

21 – Comune di Gressoney-Saint-Jean

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
329	Gressoney-Saint-Jean	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla legittimità di un bando di concorso pubblico per l'assunzione di un operatore specializzato

22 – Comune di Hône

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
316	Hône Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla disciplina applicativa dell'esenzione dalla tariffa integrata del servizio idrico per le famiglie meno abbienti nei confronti dei fabbricati forniti di un unico contatore
320	Hône	Obbligazioni e contratti	Ordinamento	Chiarimenti in ordine agli effetti di impegni assunti dalle parti in vista della permuta di terreni
321	Hône	Urbanistica	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alle modifiche di destinazione d'uso delle zone territoriali comunali
322	Hône	Inquinamento acustico	Ambiente	Chiarimenti in ordine alla disciplina relativa alle autorizzazioni di manifestazioni con particolare riferimento al rispetto della quiete pubblica

23 – Comune di Introd

Nessun caso

24 – Comune di Issime

Nessun caso

25 – Comune di Issogne

Nessun caso

26 – Comune di Jovençon

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
279 ⁶⁸	Jovençon Regione	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ritardi nei pagamenti dell'indennità di espropriazione e del contributo integrativo per la realizzazione di un'opera comunale
280 ⁶⁹	Jovençon	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ritardi nei pagamenti dell'indennità di espropriazione per la realizzazione di un'opera comunale

27 – Comune di La Thuile

Nessun caso

28 – Comune di Lillianes

Nessun caso

29 – Comune di Montjovet

Nessun caso

⁶⁸ Pratica non ancora conclusa.

⁶⁹ *Idem.*

30 – Comune di Nus

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
186 ⁷⁰	Nus	Danni	Ordinamento	Assistenza ai fini dell'ottenimento del ristoro di pregiudizi subiti a causa della rottura del tubo di allacciamento alla fognatura
222	Nus	Urbanistica	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alle norme che regolano il cambio di destinazione degli immobili
281	Nus	Beni pubblici	Ordinamento	Correttezza della destinazione di un bene acquistato da un privato per finalità diverse, estranee al contratto di compravendita
282	Nus	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti sugli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici

31 – Comune di Perloz

Nessun caso

32 – Comune di Pollein

Nessun caso

33 – Comune di Pont-Saint-Martin

Nessun caso

⁷⁰ Pratica non ancora conclusa.

34 – Comune di Pontboset

Nessun caso

35 – Comune di Pontey

Nessun caso

36 – Comune di Pré-Saint-Didier

Nessun caso

37 – Comune di Quart

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
6 ⁷¹	Quart	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Mancata assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa
43	Quart Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Igiene e sanità pubblica	Sanità	Chiarimenti in ordine agli organi preposti agli accertamenti in materia di igiene e sanità pubblica
93	Quart	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Assistenza ai fini del riesame di una sanzione amministrativa comminata per violazioni edilizie
217	Quart	Commercio	Attività economiche	Chiarimenti in ordine ai requisiti igienico-sanitari degli esercizi pubblici e ai connessi poteri di vigilanza degli Enti pubblici
403	Quart	Residenza	Ordinamento	Assistenza ai fini del rilascio della residenza a soggetto extracomunitario dimorante in un appartamento asseritamente non idoneo a fini abitativi

⁷¹ Pratica aperta nel 2008.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
404	Quart Regione	Immigrazione	Ordinamento	Assistenza ai fini dell'attestazione di idoneità alloggiativa, necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo, di un appartamento asseritamente inidoneo per altezze

38 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame

Nessun caso

39 – Comune di Roisan

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
92	Roisan	Servizi di trasporto pubblico	Trasporti e viabilità	Legittimità degli atti del procedimento concorsuale per l'assegnazione di un'autorizzazione al noleggio di veicolo con conducente
106	Roisan	Ostensibilità degli atti	Accesso ai documenti amministrativi	Assistenza ai fini della presentazione di richiesta di accesso agli atti della gara bandita per l'assegnazione di un'autorizzazione a noleggio di veicolo con conducente

40 – Comune di Saint-Christophe

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
2 ⁷²	Saint-Christophe Regione	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ritardi nei pagamenti delle indennità di espropriazione e dei contributi integrativi per la realizzazione di una strada comunale

⁷² Pratica aperta nel 2008.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
41	Saint-Christophe	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine ai termini per l'attivazione dei rimedi esperibili nei confronti del decreto di espropriazione per pubblica utilità
42	Saint-Christophe	Espropriazioni	Assetto del territorio	Presunti ritardi nel pagamento dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità
206	Saint-Christophe	Servizi pubblici	Ordinamento	Correttezza dell'intestazione delle fatture relative alla fornitura idrica al proprietario del bene oggetto dell'utenza
425	Saint-Christophe	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine ai presupposti per l'esercizio del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti per la messa in sicurezza di beni immobili

41 – Comune di Saint-Denis

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
305	Saint-Denis	Edilizia	Assetto del territorio	Mancato riscontro alla richiesta di interventi atti a garantire l'eliminazione della situazione di pericolo determinata da immobili in rovina
397 ⁷³	Saint-Denis	Edilizia	Assetto del territorio	Verifiche in ordine all'esecuzione di una ordinanza contingibile ed urgente atta a rimuovere la situazione di pericolo per la pubblica sicurezza determinata dalle precarie condizioni statiche di un corpo di fabbricati

42 – Comune di Saint-Marcel

Nessun caso

⁷³ Pratica non ancora conclusa.

43 – Comune di Saint-Nicolas**Nessun caso****44 – Comune di Saint-Oyen****Nessun caso****45 – Comune di Saint-Pierre**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
355	Saint-Pierre	Energia	Attività economiche	Legittimità dell'esclusione dal contributo per il riscaldamento domestico "bon de chauffage" per il mancato possesso della residenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento
429	Saint-Pierre	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al potere organizzativo del datore di lavoro pubblico

46 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses**Nessun caso****47 – Comune di Sarre**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
59	Sarre	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifiche in ordine all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o all'attribuzione di un alloggio locato ad un soggetto in condizioni di emergenza abitativa

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
263	Sarre	Servizi pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al regime delle spese di manutenzione relative dell'acquedotto

48 – Comune di Torgnon

Nessun caso

49 – Comune di Valgrisenche

Nessun caso

50 – Comune di Valpelline

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
103	Valpelline	Urbanistica	Assetto del territorio	Assistenza ai fini della presentazione di osservazioni in un procedimento sanzionatorio avviato per violazioni urbanistiche

51 – Comune di Valsavarenche

Nessun caso

52 – Comune di Valtournenche

Nessun caso

53 – Comune di Verrayes

Nessun caso

54 – Comune di Verrès

Nessun caso

55 – Comune di Villeneuve

Nessun caso

ALLEGATO 12 – Comunità montane convenzionate.***1 – Comunità montana Évançon***

Nessun caso

2 – Comunità montana Grand Combin

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
108	Comunità montana Grand Combin Gignod	Tributi locali	Ordinamento	Legittimità della reiezione della richiesta di restituzione dell'I.C.I. versata in relazione ad un immobile inagibile

3 – Comunità montana Grand Paradis

Nessun caso

4 – Comunità montana Mont Emilius

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
102	Comunità montana Mont Emilius	Impiego pubblico	Organizzazione	Verifica delle future possibilità lavorative di un dipendente avviato al lavoro in quanto disabile
187	Comunità montana Mont Emilius	Microcomunità	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla determinazione delle somme domandate a titolo di contribuzione per il servizio di microcomunità erogato al coniuge
292-294	Comunità montana Mont Emilius	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità dell'utilizzo di personale con profilo di bidello per l'esercizio di mansioni equivalenti

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
332	Comunità montana Mont Emilius	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità di una procedura concorsuale per la copertura di un posto di categoria C con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati
384 ⁷⁴	Comunità montana Mont Emilius	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità dell'esclusione dalla graduatoria della quarta progressione orizzontale di dipendente

5- Comunità montana Monte Cervino

Nessun caso

6 - Comunità montana Valdigne - Mont Blanc

Nessun caso

7 - Comunità montana Walser - Alta Valle del Lys

Nessun caso

⁷⁴ Pratica non ancora conclusa.

ALLEGATO 13 – Amministrazioni periferiche dello Stato.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
4	I.N.A.I.L.	Infortunistica	Previdenza ed assistenza	Correttezza della definizione di una pratica di infortunio sul lavoro
21 ⁷⁵	I.N.P.S.	Cassa Integrazione Guadagni	Previdenza ed assistenza	Ritardo nell'erogazione del trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate di lavoro non prestate a causa del maltempo in favore dei lavoratori del settore agricolo
23 ⁷⁶	I.N.P.S.	Cassa Integrazione Guadagni	Previdenza ed assistenza	Verifica delle modalità e dei tempi del procedimento di attribuzione della Cassa Integrazione Guadagni in favore dei lavoratori del settore edile
28 ⁷⁷	Agenzia delle Entrate Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Verifica della rilevanza di una sentenza di patteggiamento per fatti anteriori al 2001 ai fini dell'assunzione
29 ⁷⁸	I.N.P.S.	Infortunistica	Previdenza ed assistenza	Legittimità del provvedimento di decadenza dall'indennità di malattia per errata indicazione nella relativa certificazione medica del domicilio
47	I.N.P.D.A.P.	Previdenza sociale	Previdenza ed assistenza	Ritardi nel versamento delle quote del trattamento di fine rapporto maturato sino alla data di adesione a fondi pensione complementari
50	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza ed assistenza	Chiarimenti in ordine alla disciplina della rateizzazione dei debiti concedibile dagli Enti pubblici
52	I.N.P.S.	Contributi previdenziali	Previdenza ed assistenza	Chiarimenti in ordine alle conseguenze del mancato pagamento di debiti previdenziali
84	ANAS	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla disciplina delle sanzioni amministrative conseguenti all'apposizione di insegne non autorizzate dal proprietario della strada, con particolare riferimento all'autore della violazione e ai termini procedurali
183	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza ed assistenza	Ritardi nella restituzione di somme oggetto di provvedimento di rimborso

⁷⁵ Pratica aperta nel 2009.⁷⁶ *Idem.*⁷⁷ *Idem.*⁷⁸ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
209	Questura di Aosta	Immigrazione	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai requisiti necessari ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo
221	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza ed assistenza	Chiarimenti in ordine al trattamento pensionistico di reversibilità in caso di pluralità di coniugi
230	ANAS	Viabilità	Trasporti e viabilità	Liceità della richiesta di pagamento di indennità e canoni per l'accesso su sede stradale
232	Questura di Aosta	Immigrazione	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai requisiti reddituali necessari per il rinnovo del permesso di soggiorno
239	Equitalia Nomos S.p.A	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'applicabilità della mini sanatoria per le sanzioni amministrative derivanti da violazioni al Codice della Strada a cartelle di pagamento ancora inevase relative a crediti diversi
240	Equitalia Nomos S.p.A	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'iscrivibilità di fermi ed ipoteche per sanzioni relative a violazioni amministrative
268	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza ed assistenza	Verifica dello stato del procedimento relativo al ricorso avverso alla reiezione dell'assegno ordinario di invalidità
287	I.N.P.S.	Infortunistica	Previdenza ed assistenza	Correttezza nella conduzione di una pratica di infortunio sul lavoro
300	Agenzia delle Entrate ⁷⁹ Equitalia Nomos S.p.A	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili avverso la cartella di pagamento conseguente ad un atto di accertamento notificato e non contestato
315	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Liceità della richiesta di pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di rilascio della copia della registrazione del contratto verbale di affitto di un terreno
342	Questura di Aosta Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Commercio	Attività economiche	Presunti ritardi nelle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di una galleria d'arte

⁷⁹ L'istante è stato indirizzato al Garante del Contribuente operante in Valle d'Aosta, Organismo di garanzia specializzato nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
344	P.R.A.	Circolazione stradale	Ordinamento	Assistenza ai fini della produzione di un documento attestante il mancato possesso del veicolo ai fini dell'esonero del pagamento dell'imposta di bollo
348	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza ed assistenza	Chiarimenti in ordine all'operatività del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali
381	Questura di Aosta	Immigrazione	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'aggiornamento della carta di soggiorno a tempo indeterminato, ora permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo, a seguito dell'emissione di un nuovo passaporto
406	ANAS	Viabilità	Trasporti e viabilità	Liceità della richiesta di pagamento di indennità e canoni per attraversamenti della sede stradale in presenza di una precedente concessione
407	ANAS	Viabilità	Trasporti e viabilità	Correttezze del disciplinare di concessione proposto che prescrive l'esecuzione di un cavalcavaso in sostituzione di quello preesistente eliminato dall'Ente concedente
436	I.N.P.D.A.P.	Previdenza sociale	Previdenza ed assistenza	Chiarimenti in ordine alla ripetibilità dell'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio

ALLEGATO 14 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell'accesso ai documenti amministrativi.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
37	Aosta	Diniego di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Richiesta di riesame del diniego di accesso alla documentazione afferente ad una gara per l'affidamento di servizi in concessione
276	Regione	Diniego di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Richiesta di riesame del diniego di accesso a documentazione contenente analisi tecnico-economiche e valutative inerenti all'acquisto di un bene immobile

ALLEGATO 15 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1 ⁸⁰	Ministero dell'Interno ⁸¹ Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
44	Ministero degli Affari esteri Regione	Immigrazione Servizi pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al trattamento sanitario di soggetti titolari dello <i>status</i> di rifugiato politico che debbono recarsi all'estero
81	Ministero della Difesa	Impiego pubblico	Organizzazione	/
82	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
96	Ministero dell'Interno Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai tempi procedurali per la concessione della cittadinanza italiana
97 ⁸²	Ministero dell'Interno Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
98	Equitalia Sestri S.p.A.	Circolazione stradale	Ordinamento	/
99	Saint-Vincent	Espropriazioni	Assetto del territorio	Indicazioni in ordine ai criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione di aree edificabili e alle relative imposte
107	Forze armate	Giurisdizione	Ordinamento	/
176 ⁸³	Ministero dell'Interno Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
178	Motorizzazione civile di Biella	Circolazione mezzi di trasporto	Trasporti e viabilità	/
180	Trenitalia S.p.A.	Servizi di trasporto pubblico	Trasporti e viabilità	/

⁸⁰ Pratica aperta nel 2007 e non ancora conclusa.⁸¹ Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.⁸² Pratica non ancora conclusa.⁸³ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
181	Antey-Saint-André	Edilizia	Assetto del territorio	Indicazioni in ordine alle competenze comunali in materia di abusi edilizi
182	Procura della Repubblica di Aosta	Giurisdizione	Ordinamento	/
185	Forze armate	Giurisdizione	Ordinamento	/
193	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
205	Émarèse Saint-Vincent Regione	Anagrafe	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla trascrizione nei registri civili dell'atto di nascita di un cittadino naturalizzato
212	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
216	Ordine dei Giornalisti della Valle d'Aosta	Ordini e collegi professionali	Ordinamento	/
233	Ministero dell'Interno Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Ritardi nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
237	Morgex	Piani e servizi di protezione civile	Assetto del territorio	Indicazioni in ordine al posizionamento di una sbarra che vieta l'accesso alla strada comunale per pericolo di valanghe
238	Ministero degli Esteri	Immigrazione	Ordinamento	/
286	Azienda U.S.L. di Torino	Impiego pubblico	Organizzazione	/
298	Polizia stradale di Piacenza	Circolazione stradale	Ordinamento	/
311	Rhêmes-Saint-Georges	Edilizia	Assetto del territorio	Presunto mancato riscontro in materia edilizia
318	Trenitalia S.p.A.	Servizi di trasporto pubblico	Trasporti e viabilità	/
325	Comune di Collegno	Circolazione mezzi di trasporto	Trasporti e viabilità	/
327	Comune di Ascoli Piceno	Donazioni	Ordinamento	/

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
335	Pontboset	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla debenza dell'I.C.I. relativa ad immobili inagibili
341	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
346	Courmayeur	Edilizia	Assetto del territorio	Indicazioni in ordine all'istituto della concessione edilizia
365	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
372	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
374	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
380 ⁸⁴	Ufficio territoriale del Governo di Genova ⁸⁵	Immigrazione	Ordinamento	Criticità nella legalizzazione di un certificato di indigenza rilasciato da uno Stato estero
398	La Salle	Appalti di forniture di beni e servizi	Ordinamento	Indicazioni in ordine all'aggiudicazione definitiva di appalto pubblico del servizio di sgombero neve e all'esecuzione del relativo contratto
399	Morgex	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al diritto di accesso agli atti amministrativi in materia di appalti pubblici
401	Comune di Imola	Circolazione stradale	Ordinamento	/
405	Polizia di Stato	Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
418	R.A.V. - Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.A.	Lavoro subordinato	Organizzazione	/
426	La Salle	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al diritto di accesso agli atti amministrativi in materia di appalti pubblici
427	La Salle	Appalti di forniture di beni e servizi	Ordinamento	Indicazioni in ordine ai termini per l'attivazione dei rimedi esperibili nei confronti degli atti di aggiudicazione di appalti pubblici

⁸⁴ Pratica non ancora conclusa.⁸⁵ Fascicolo trasmesso per competenza al Difensore civico della Regione Liguria.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
428	Ayas	Viabilità	Trasporti e viabilità	Indicazioni in ordine agli strumenti per porre rimedio all'impossibilità di raggiungere la sua abitazione senza attraversare le piste da sci
431	Comune di Castelvoturno	Tributi locali	Ordinamento	/
435	Agenzia del Territorio di Cosenza	Catasto	Ordinamento	/

ALLEGATO 16 – Questioni tra privati.

Caso n.	Materia
33	Obbligazioni e contratti
35	Proprietà
48	Obbligazioni e contratti
49	Obbligazioni e contratti
53	Fallimento
54	Obbligazioni e contratti
83	Lavoro subordinato
87	Obbligazioni e contratti
94	Contratto di locazione
100	Lavoro subordinato
194	Proprietà – Condominio
223	Proprietà – Condominio
224	Proprietà – Condominio
225	Proprietà – Condominio
226	Spese giudiziarie
227	Proprietà
228	Contratti bancari
231	Contratto utenze energia elettrica
236	Diritto di famiglia
243	Diritti reali
245	Rappresentanza
250	Lavoro subordinato
255	Diritto di famiglia
259	Obbligazioni e contratti
261	Diritto di famiglia
299	Diritto successorio
301	Contratto di locazione
302	Contratto di locazione

Caso n.	Materia
317	Diritto di famiglia
328	Donazioni
347	Patrocinio legale
360	Contratto utenze energia elettrica
364	Diritto di famiglia
371	Diritto di famiglia
376	Obbligazioni e contratti
408	Diritto di famiglia
411	Obbligazioni e contratti
424	Patrocinio legale
430	Proprietà – Condominio
433	Società
434	Danni